Stanford Law Library
3 6105 134 475 610

given by

Friends of the Stanford Law Library

KEB
GD
1873

Italy, Laws, statutes, etc.

NUOVA EDIZIONE

DEL

CODICE PENALE

20 NOVEMBRE 1859

colle modificazioni portate dal Decreto Reale
26 novembre 1865
e col Decreto Reale 5 giugno 1871
portante la legge che approva delle modificazioni
ad alcuni articoli del Codice stesso

AGGIUNTAVI LA

Legge colla quale si fanno altre modificazioni
al detto Codice
e disposizioni di Sicurezza Pubblica (*)

CON COPIOSO INDICE ALFABETICO-ANALITICO

EDIZIONE RISCONTRATA SULLE STAMPE UFFICIALI

MILANO

FRANCESCO PAGNONI, TIPOGRAFO EDITORE

1873

(*) *Vedi la prefazione.*

PREFAZIONE

ALLA NOSTRA EDIZIONE 1866.

La nostra raccolta delle nuove leggi e dei nuovi Codici che vanno messi in attività col 1.° gennaio 1866 in tutta Italia sarà stampata tutta in eguale formato ai Codici già pubblicati e che anderemo pubblicando, così anche il Codice Penale 20 novembre 1859 colle modificazioni introdottevi col Decreto reale 26 novembre 1865 che riguardano gli articoli 437, 442, 443, 444, 445, 463, 625, 633, 634, 635, 649, 665, 672 e 676 del Codice penale stesso, le quali modificazioni avranno vigore in forza del predetto reale Decreto col 1.° gennaio 1866 in tutte le provincie in cui è in vigore il Codice penale del 20 novembre 1859.

Tali modificazioni le abbiamo inserite nel testo del Codice, e perchè possano essere conosciute abbiamo controsegnato i relativi articoli con un asterisco e stampati in carattere corsivo per sempre più distinguerli facilmente a comodo del lettore.

Ora abbiamo pure inseriti nel modo stesso detto di sopra gli articoli 268, 269 e 270 modificati giusta la legge 5 giugno 1871 e le modificazioni portate dalla legge 28 agosto 1870 al Codice stesso e disposizioni di Sicurezza pubblica.

L'EDITORE.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

Re d'Italia.

Vista la legge del 2 aprile 1865, n.º 2215, colla quale il governo del Re fu autorizzato a pubblicare la legge di modificazioni al Codice penale circa la competenza in materia penale dei giudici di mandamento e dei tribunali di circondario colle modificazioni riconosciute necessarie a norma dell'articolo 2 della stessa legge;

Udito il consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Guardasigilli Ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1. Agli articoli 437, 442, 443, 444, 445, 463, 625, 633, 634, 635, 649, 665. 672, e 676 del Codice penale 20 novembre 1859, che sono abrogati, sono sostituiti ai corrispondenti numeri gli articoli seguenti:

NB. *Seguono gli articoli sostituiti che qui omettiamo perchè introdotti nel testo del Codice e conlraddistinti con asterisco e carattere corsivo. Gli articoli abrogati gli abbiamo riportati in fine di questo volume per chi amasse conoscerne le varianti.*

Art. 2 Il presente decreto avrà esecuzione il 1.º gennaio 1866, in tutte le provincie in cui è in vigore il Codice penale del 20 novembre 1859.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 26 novembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

CORTESE.

Legge che approva delle modificazioni ad alcuni articoli del Codice penale.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

1. Sono abrogati gli articoli 268, 269 e 270 del Codice penale del 20 novembre 1859, e surrogati i seguenti:

NB. *Vedi gli articoli modificati a suo luogo nel Codice distinti da un (*) ed in carattere corsivo.*

2. È abrogato l' art. 3 del Regio Decreto 27 novembre 1870, n.° 6030.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Firenze, il 5 giugno 1871.

VITTORIO EMANUELE.

G. DE FALCO.

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOJA E DI GENOVA, ECC. ECC. PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

In virtù dei poteri straordinari a Noi conferiti colla legge 25 aprile 1859;

Sentito il consiglio de' Ministri;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, interinalmente incaricato di reggere il Ministero degli Affari Ecclesiastici, di Grazia e Giustizia.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1.

Il Codice penale, da pubblicarsi a tenore dell'articolo 3 della presente legge, è approvato, ed avrà esecuzione nelle antiche e nelle nuove provincie dei Nostri Stati cominciando dal giorno primo di maggio mille ottocento sessanta.

Nondimeno le disposizioni contenute in esso Codice nel libro II, tit. III, cap. I, sez. I, *Dell' attentato all' esercizio dei diritti politici,* avranno immediata esecuzione in conformità dell'art. 4 della legge 23 giugno 1854.

Art. 2

Un esemplare stampato di detto Codice firmato da Noi, e controsegnato dal Guardasigilli servirà di originale, e verrà depositato e custodito negli Archivi generali del Regno, unitamente ad una traduzione del medesimo in lingua francese firmata dal Guardasigilli suddetto.

Art. 3

La pubblicazione di detto Codice si eseguirà col trasmetterne un esemplare stampato nella Tipografia Reale a ciascuno dei Comuni dello Stato per essere depositato nella sala del Consiglio Comunale, e tenuto ivi esposto durante un mese successivo per sei ore in ciascun giorno, affinchè ognuno possa prenderne cognizione.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Dato a Torino, addì 20 novembre 1859.

VITTORIO EMANUELE.

(Luogo del Sigillo)
V. Il Guardasigilli
U. RATAZZI.

U. RATAZZI.

CODICE PENALE

DISPOSIZIONI PRELIMINARI.

1. Qualunque violazione della legge penale è un reato.

2. Il reato che la legge punisce con pene criminali è un *crimine*.

Il reato che la legge punisce con pene correzionali è un *delitto*.

Il reato che la legge punisce con pene di polizia è una *contravvenzione*.

3. Nessun reato può punirsi con pene che non erano pronunciate dalla legge prima che fosse commesso.

Se la pena che era imposta dalla legge al tempo del commesso reato, e quella stabilita dalla legge posteriore, fossero diverse fra loro, sarà sempre applicata la pena più mite.

Se la nuova legge cancella dalla classe dei reati un' azione considerata come reato dalla legge anteriore, cessano di diritto tutti gli effetti del procedimento e della condanna.

4. Le pene imposte dalla legge non potranno dal Giudice aumentarsi, diminuirsi, nè commutarsi, se non nei casi ed entro i limiti dalla legge stessa determinati.

5. Il regnicolo, che avrà commesso in estero territorio un crimine contro la sicurezza dello Stato, o di contraffazione del sigillo, delle monete, cedole, obbligazioni dello Stato, o carte di pubblico credito equivalenti a moneta, sarà giudicato e punito in questi Regi Stati secondo le disposizioni del presente Codice.

6. Il regnicolo, che avrà commesso in estero territorio un crimine a danno di un regnicolo o di uno straniero, ove rientri in qualunque modo nei Regi Stati sarà giudicato e punito colle pene stabilite nel presente Codice, le quali però potranno, secondo le circostanze dei casi, essere diminuite di un grado.

Tale disposizione si applicherà anche al caso in cui il regnicolo avrà commesso in estero territorio un delitto a danno di un regnicolo, se la parte offesa ne porti querela.

Lo stesso avrà luogo se il delitto sarà stato commesso in estero territorio a danno di uno straniero, semprechè nel paese a cui lo straniero appartiene si osservi eguale trattamento a favore dei regnicoli.

7. Sarà giudicato e punito a termini del presente Codice lo straniero, che avendo in estero territorio commesso un crimine contro la sicurezza dello Stato, o di contraffazione del sigillo, delle monete, cedole, obbligazioni dello Stato, o carte di pubblico credito equivalenti a moneta, fosse

arrestato nei Regi Stati o consegnato da altri governi.

8. Lo straniero che avrà commesso in estero territorio, sia contro un regnicolo, sia contro un altro straniero, alcuni dei crimini indicati negli articoli 596 a 600 inclusivamente, se venga arrestato nei Regi Stati, o consegnato da altri Governi sarà giudicato e punito a norma dell'articolo 6, semprechè il crimine sia seguito a distanza non maggiore di un mezzo miriametro dai confini dei Regi Stati, o, essendo seguito a maggiore distanza, abbia il colpevole trasportato nei Regi Stati denaro od effetti depredati.

9. Fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, lo straniero che, avendo commesso in estero territorio un crimine a danno di un regnicolo, entrasse nel territorio dei Regi Stati, sarà arrestato, e previa l'autorizzazione del Governo del Re, ne sarà offerta la consegna al Governo di cui dipende il luogo del commesso crimine per esservi giudicato. Ricusando quel Governo di riceverlo, sarà il colpevole giudicato e punito nei Regi Stati a norma dell'articolo 6.

Lo stesso avrà luogo pei delitti commessi da uno straniero a danno di un regnicolo in territorio estero; quando in parità di caso fosse il regnicolo punito nel paese cui appartiene lo straniero; salva però sempre l'azione civile.

10. Le disposizioni degli articoli 6, 8 e 9 non avranno luogo quando i colpevoli saranno già stati giudicati definitivamente nel paese in cui commisero il reato, e vi avranno in caso di condanna scontata la pena.

11, Non potrà consegnarsi alcun delinquente a veruno degli Stati stranieri senza ordine del Governo del Re.

12. Le disposizioni del presente Codice non sono applicabili ai reati pei quali provvedono in modo speciale le leggi militari e marittime.

LIBRO PRIMO.

DELLE PENE E DELLE REGOLE GENERALI PER LA LORO APPLICAZIONE ED ESECUZIONE

TITOLO I.

DELLE PENE.

CAPO I.

Delle pene criminali.

13. Le pene criminali sono:
1.° La *morte*;
2.° I *lavori forzati a vita*;
3.° I *lavori forzati a tempo*;
4.° La *reclusione*;
5.° La *relegazione*;
6.° L' *interdizione dai pubblici uffizi*.

14. La pena di morte si eseguisce nei modi sinora praticati.

L'esecuzione si fa nel Comune dove siede la Corte che pronunciò la sentenza.

15. Se il condannato alla morte per sentenza divenuta irrevocabile fugge dalle mani della giustizia, o viene per morte procurata a mancare prima dell' esecuzione l' esecutore di giustizia affiggerà ad una

colonna nel luogo a ciò destinato un cartello, in cui siano scritti a grandi caratteri il nome, il cognome, il sopranome se ne ha, la professione, la patria, il domicilio del condannato, il crimine e le sue qualità, la pena pronunciata e la data della sentenza.

Il cartello rimarrà affisso per ore tre almeno.

16. I condannati *ai lavori forzati* sono sottoposti alle opere più faticose a profitto dello Stato, colla catena ai piedi, e nel modo prescritto dai regolamenti; ferme pei condannati ai lavori forzati a vita le disposizioni degli articoli 119, 120 e 121 nei casi ivi preveduti.

17. I condannati *alla reclusione* sono rinchiusi in una casa di forza, e sottoposti ai lavori che vi si eseguiscono, a norma dei regolamenti.

18. La *relegazione* consiste nella detenzione del condannato in un castello od in altro luogo forte, e nel modo prescritto dai regolamenti.

19. La pena dell' *interdizione dai pubblici uffizi* consiste,

Nella esclusione perpetua dal diritto di elettorato e da quello di eleggibilità in qualsiasi Comizio elettorale, e in generale da ogni altro diritto politico;

Nella esclusione perpetua da ogni funzione, impiego, od ufficio pubblico;

Nella decadenza dal beneficio eccle

siastico di cui il condannato fosse provvisto;

Nella perdita di tutte le decorazioni nazionali od estere, di tutti i distintivi d'onore civili e militari, di tutti i titoli pubblici, di tutti i gradi e di tutte le dignità accademiche;

Nella incapacità di essere tutore o curatore o di concorrere negli atti relativi alla tutela, tranne pei propri figli nei casi dalla Legge contemplati.

20. Le condanne alle pene di morte e dei lavori forzati a vita traggono seco la perdita dei diritti politici o di quelli specificati nell' articolo 44 del Codice civile delle antiche provincie del Regno.

21. La condanna ai lavori forzati a tempo porta seco l'interdizione dai pubblici uffizi.

Produrrà anche gli stessi effetti la condanna alla reclusione quando sarà pronunziata per alcuno dei crimini designati nell' alinea dell' articolo 23; e così pure la condanna alla reclusione od alla relegazione negli altri casi dalla legge espressamente determinati.

22. Ogni condannato alla pena dei lavori forzati a tempo, o della reclusione, sarà durante la pena in istato d' interdetto legale: e gli sarà nominato un tutore per agire in suo nome, e per amministrare i suoi beni nelle forme prescritte dalle leggi civili per gli interdetti.

Scontata la pena, saranno restituiti al condannato i suoi beni, ed il tutore gli renderà conto della sua amministrazione, secondo le norme fissate dalle leggi civili.

Durante la pena, non potrà essere rimessa al condannato alcuna somma o porzione delle sue rendite, eccetto che si tratti di tenue sussidio alimentario da somministrarglisi nel modo determinato dai regolamenti.

23. Le sentenze di condanna alle pene di morte e dei lavori forzati a vita saranno stampate, affisse e pubblicate nella città in cui sono state pronunciate, nel capoluogo del Comune in cui fu commesso il crimine, ed in quello del domicilio o della dimora del condannato.

Lo stesso si osserverà per le sentenze di condanna ai lavori forzati a tempo, quando siano pronunciate pei crimini di grassazioni, di estorsioni, di rapine, di furti, di falsificazioni di monete, cedole, obbligazioni dello Stato, carte di pubblico credito equivalenti a moneta, bolli, sigilli, o scritture di falsa testimonianza, e di calunnia.

24. Le condanne menzionate nell'articolo precedente sono le sole che la legge riguarda come infamanti. L'infamia che ne deriva non si estende oltre la persona del condannato.

25. I condannati alle pene infamanti oltre alle incapacità portate dall'articolo 19,

non potranno essere assunti come periti, nè fare testimonianza in giudizio, fuorchè, per somministrare semplici indicazioni; e saranno esclusi dalla facoltà del porto d'armi.

CAPO II.

Delle pene correzionali.

26. Le pene correzionali sono:

1.° Il *carcere;*

2.° La *custodia;*

3.° Il *confino;*

4.° L'*esilio locale;*

5.° La *sospensione dall'esercizio dei pubblici uffizi;*

6.° La *multa;*

27. Chiunque sarà condannato alla pena *del carcere* sarà chiuso in una casa di correzione, e potrà essere impiegato in alcuno dei lavori ivi stabiliti a norma dei regolamenti.

Se la pena del carcere non eccede i sei mesi, da computarsi dalla data della sentenza, i Tribunali possono ordinare che sia scontata nelle carceri del Circondario.

28. La *custodia* è una casa di istruzione e d'industria, separata da quella di cui nel precedente articolo, e specialmente destinata pei delinquenti di tenera età o di tenue discernimento.

I regolamenti determineranno le discipline particolari alla custodia.

29. Il *confino* consiste nell'obbligo ingiunto al delinquente di abitare in quello dei Comuni dei Regj Stati che sarà designato nella sentenza, alla distanza almeno di un miriametro e mezzo tanto dal luogo del commesso reato, quanto dal Comune del proprio domicilio, e da quello della persona offesa o danneggiata.

In caso di trasgressione, sarà il colpevole arrestato, e la pena del confino sarà convertita in quella del carcere per quel tempo che mancasse al compimento della pena.

30. L'*esilio locale* consiste nell'obbligo ingiunto al condannato di stare lontano dal comune ove è domiciliato; egli non potrà scegliere la propria residenza che alla distanza di tre miriametri tanto dal Comune ove è domiciliato, quanto da quello del commesso reato, e del domicilio degli offesi o danneggiati.

In caso di trasgressione, sarà il colpevole arrestato, e la pena dell'esilio sarà convertita in quella del carcere, in conformità dell'alinea del precedente articolo.

31. La *sospensione dall' esercizio dei pubblici uffizi* consiste nell'esclusione per un certo tempo del condannato dall'esercizio dei diritti politici, e di qualunque funzione, impiego od ufficio pubblico; salva la particolare disposizione dell'articolo 193.

32. Se il condannato contravverrà alla sospensione, di cui nel precedente articolo, sarà punito colla pena del carcere estensibile a mesi sei; ferma stando la durata della sospensione.

33. Oltre i casi determinati dalla legge, la sospensione di cui nell'articolo 31 potrà essere aggiunta alla pena del carcere, semprechè si tratti di delitti commessi con abuso d'impiego. La durata della sospensione comincierà dal giorno in cui il condannato avrà scontata la pena del carcere.

34. La *multa* consiste nel pagamento al Regio Erario di una determinata somma maggiore di lire cinquanta da applicarsi secondo le leggi e regolamenti relativi.

CAPO III.

Delle pene di polizia.

35. Le pene di polizia sono:
Gli *arresti;*
L'*ammenda;*
salvo il disposto dall'articolo 50.

36. Gli *arresti* si scontano nella casa di deposito del Mandamento, ovvero in altro luogo destinato nello stesso Mandamento.

37. L'*ammenda* consiste nel pagamento al Regio Erario di una determinata somma non maggiore di lire cinquanta, nello stesso modo prescritto per la multa.

CAPO IV.

Delle pene accessorie.

38. Sono pene accessorie:

1.° L'*interdizione, o la sospensione dall' esercizio di una carica od impiego determinato, di una determinata professione, negoziazione od arte;*

2.° La *sorveglianza speciale della Pubblica Sicurezza;*

3.° *L'ammonizione.*

39. L'*interdizione dall'esercizio di una carica od impiego determinato, di una determimata professione, negoziazione od arte,* rende il condannato incapace di esercitarla per l'avvenire: contravvenendo, sarà punito colla pena del carcere estensibile a due anni: e in caso di recidiva, questa pena potrà essere duplicata.

40. L'interdizione, di cui nel precedente articolo, sarà sempre aggiunta alle condanne per crimini commessi con abuso dell'esercizio di una carica, di un impiego, di una professione, di una negoziazione o di un'arte.

41. La pena della *sospensione da una carica od impiego determinato* consiste nel vietare per un certo tempo al condannato l'esercizio di quella carica od impiego pel tempo non minore di un mese nè maggiore di un anno.

La pena della *sospensione da una determinata professione, negoziazione od arte* consiste nel vietare al condannato l'esercizio di quella professione, negoziazione od arte, pel tempo non minore di quindici giorni nè maggiore di tre mesi.

42. Oltre i casi determinati dalla legge, la sospensione di cui nel precedente articolo può aggiungersi, secondo i casi, alle pene correzionali inflitte per delitti commessi con abuso dell'esercizio di una carica, di un impiego, di una professione, di una negoziazione, o di un' arte.

In caso di contravvenzione avrà luogo il disposto dall'articolo 32.

43. Colui che fu interdetto, o sospeso dall'esercizio di una determinata carica o impiego, professione, negoziazione od arte, non potrà esercitarla nemmeno per interposta persona.

44. La *sorveglianza speciale della Pubblica Sicurezza* consiste nell' obbligo imposto al condannato di presentarsi all'Autorità che gli viene indicata, e rendere conto di sè nei modi stabiliti dalla legge di Pubblica Sicurezza.

In caso di disobbedienza, il trasgressore sarà arrestato, e la pena sarà convertita in quella del carcere per un tempo che potrà estendersi sino a quello stabilito per la sorveglianza, con che non ecceda il termine di anni due; fermo stando però se vi è luogo, il tempo restante della sorveglianza.

---

45. Sarano sempre assoggettati alla sorveglianza speciale della Pubblica Sicurezza:

I condannati per reati contro la sicurezza interna od esterna dello Stato;

I condannati ai lavori forzati od alla reclusione per grassazioni, ertorsioni, rapine, o furti;

I condannati a pena criminale o correzionale pei reati preveduti negli articoli 426, 428, 429, 430, *Dell' associazione di malfattori.*

46. La sorveglianza speciale della Pubblica Sicurezza nelle condanne a pene criminali non può essere minore di tre anni, nè maggiore di dieci: nelle condanne a pene correzionali non può essere minore di sei mesi, nè maggiore di due anni: salvi i casi speciali dalla legge determinati.

47. L'*ammonizione* consiste nel riprendere il reo sopra un fatto, un detto, od uno scritto riprovato dalla legge, con diffidamento che in caso di recidiva incorrerà nella pena più grave dalla legge stabilita.

L'ammonizione è fatta dal Giudice in pubblica udienza.

In caso di contumacia o di rifiuto a presentarsi, il condannato viene arrestato e tradotto avanti il Giudice, da cui gli sarà fatta l'ammonizione.

Se il condannato non sente l'ammonizione con rispetto, sarà punito cogli ar-

resti, semprechè la mancanza di rispetto, non costituisca altro reato preveduto dalla legge.

48. L'ammonizione può essere aggiunta alle pene correzionali, quando le circostanze dei casi lo esigano.

49. Essa può eziandio essere aggiunta alle pene di polizia.

50. Nei casi espressamente determinati dalla legge l' ammonizione può aver luogo anche sola.

51. La formola dell'ammonizione sarà indicata nella sentenza od ordinanza di condanna.

CAPO V.

Della graduazione e della commutazione delle pene.

52. La graduazione delle pene è stabilita nel modo seguente, salvo i casi in cui dalla legge è altrimenti disposto.

53. La pena dei lavori forzati a tempo non potrà essere minore di dieci anni, nè maggiore d'anni venti.

La durata di questa pena è distinta in due gradi:

1.° Grado da dieci anni a quindici inclusivamente;

2.° Da quindici a venti.

54. La pena della reclusione non potrà essere minore di tre anni nè maggiore di dieci.

La durata di questa pena si divide in tre gradi:

1.° Grado da tre a cinque inclusivamente;

2.° Da cinque a sette;

3.° Da sette a dieci.

55. La pena della relegazione non potrà essere minore di anni tre, nè maggiore di venti.

La durata di questa pena è divisa in cinque gradi:

1.° Grado da tre anni a cinque inclusivamente;

2.° Da cinque a sette;

3.° Da sette a dieci;

4.° Da dieci a quindici;

5.° Da quindici a venti.

56. La pena del carcere non potrà essere minore di sei giorni, nè maggiore di anni cinque.

La durata di essa è distinta in sei gradi:

1.° Grado da sei giorni ad un mese inclusivamente;

2.° Da un mese a tre;

3.° Da tre mesi a sei;

4.° Da sei mesi ad un anno;

5.° Da un anno a tre;

6.° Da tre anni a cinque.

Il carcere sofferto dal condannato prima della sentenza potrà essere computato nella pena del carcere imposta pel reato.

57. La durata della pena della custodia, e le persone alle quali è applicata, sono indicate nel capo II del titolo II di questo libro.

58. La durata del confino e dell'esilio locale non potrà essere minore di tre mesi, nè maggiore di cinque anni.

Essa si divide in quattro gradi:

1.° Grado da tre mesi a sei mesi inclusivamente;

2.° Da sei mesi ad un anno;

3.° Da un anno a due;

4.° Da due anni a cinque.

59. La pena della sospensione dall'esercizio dei pubblici uffizi non potrà essere minore di tre mesi, nè maggiore di tre anni.

La durata di questa pena si divide nei gradi seguenti:

1.° Grado da tre a sei mesi inclusivamente;

2.° Da sei mesi ad un anno;

3.° Da un anno a due;

4.° Da due anni a tre;

60. Quando la legge infligge una pena temporanea senza alcuna determinazione di gradi, il Giudice può spaziare tra il *minimum* e il *maximum* della pena.

In ogni grado delle pene enunciate negli articoli 53 e seguenti potrà il Giudice passare, così nell'aumento, come nella diminuzione delle pene, e secondo le circostanze, da un anno all' altro, o da un

mese all' altro, nel periodo degli anni e dei mesi contenuti in ciascuno dei gradi indicati.

Nei casi però nei quali la legge prescrive tassativamente di accrescere o diminuire una pena di due gradi, ovvero di accrescerla o diminuirla di tre gradi, il Giudice non potrà valersi della facoltà sovra enunciata che nel secondo o nel terzo grado rispettivamente.

61. La multa non potrà essere minore di lire cinquant'una nè maggiore di lire cinquemila.

Essa si divide nei seguenti gradi:

1.º Grado dalle lire cinquant'una alle lire cento inclusivamente;

2.º Dalle lire cento alle duecentocinquanta;

3.º Dalle lire duecentocinquanta alle cinquecento;

4.º Dalle lire cinquecento alle lire mille.

Indi si aumenterà di lire cinquecento in cinquecento sino al *maximum* determinato dalla legge.

62. Gli arresti non potranno imporsi per un tempo minore di un giorno, nè maggiore di cinque giorni.

63. L'ammenda non potrà essere minore di due lire, nè maggiore di lire cinquanta.

Essa è distinta in quattro gradi:

1.º Grado dalle lire due a cinque inclusivamente;

2.° Dalle lire cinque a quindici;
3.° Dalle lire quindici a trenta;
4.° Dalle lire trenta a cinquanta.

64. Quanto alla multa e all'ammenda, può anche aver luogo nell'aumento o nella diminuzione della somma una latitudine nei rispettivi gradi, a norma dell'art. 60.

65. Le disposizioni degli articoli precedenti in quanto determinano il *maximum* o il *minimum* delle pene ivi indicate, hanno luogo semprechè la legge con particolari disposizioni non abbia provveduto diversamente.

66. Nei casi in cui la legge prescrive che la pena ordinaria sia accresciuta o diminuita di uno o di più gradi, se l'aumento o la diminuzione non potranno aver luogo in tutto od in parte nello stesso genere di pena, si farà, sorpassati i gradi di questa, secondo le regole stabilite nel capo I del titolo seguente, passaggio al genere di pena immediatamente superiore od inferiore, applicandola per lo stesso periodo di tempo per cui si sarebbe applicata quella dalla quale si dee fare passaggio. Questo stesso passaggio si calcolerà già per un grado: ed ove altri gradi rimanessero ancora a computarsi, si accresceranno o diminuiranno questi alla nuova pena suddetta, secondo le regole ad essa proprie e stabilite negli articoli precedenti.

67. La multa nel caso di non effettuato pagamento è commutata nel carcere

col ragguaglio di lire tre per ogni giorno, purchè non ecceda il termine di due anni.

L'ammenda parimente nel caso di non effettuato pagamento è commutata negli arresti col ragguaglio di lire due per ogni giorno purchè non ecceda il termine di giorni quindici.

68. Le donne condannate ai lavori forzati sono chiuse in una casa di forza per tutto il tempo stabilito dalla condanna, coll'obbligo del lavoro nell'interno di essa a tenore dei regolamenti.

69. Il condannato alla pena dei lavori forzati che al tempo della condanna avesse compito gli anni settanta, o fosse riconosciuto inetto fisicamente al genere di lavori prescritti per quella pena, sarà dispensato da tali lavori, e sarà impiegato in lavori meno faticosi e più adatti alle sue forze. Lo stesso avrà luogo pel condannato che compisse gli anni settanta mentre sta scontando la pena, o che per fisica indisposizione divenisse inetto a scontarla.

CAPO VI.

Disposizioni comuni ai reati di pena criminale, correzionale e di polizia.

70. Nelle condanne penali il giorno è di 24 ore; il mese di 30 giorni. Ogni con-

danna a tempo maggiore di dodici mesi è regolata secondo il Calendario comune.

71. Ogni condanna temporaria riguardo ai detenuti comincierà a decorrere dalla data della sentenza: salvo quanto è disposto per la pena del carcere nell' ultimo alinea dell'art. 56.

72. La condanna alle pene stabilite dalla legge ha luogo sempre senza pregiudizio delle restituzioni, del risarcimento dei danni che possono essere dovuti alle Parti danneggiate e delle spese del giudizio.

73. Oltre le restituzioni ed il risarcimento dei danni, può anche aver luogo la riparazione dell'ingiuria per qualunque reato che reca ingiuria all'offeso, sebbene non porti danno reale nella persona o nelle sostanze.

74. Le condanne a qualunque pena portano la confisca tanto del corpo del reato, quanto delle cose che hanno servito o furono destinate a commetterlo, allorchè la proprietà ne appartiene al condannato.

Quando si tratti di cose di cui la legge proibisce la ritenzione, l' uso od il porto, queste saranno confiscate anche nel caso di non seguita condanna, e quand' anche non appartenessero alla persona che ne fu imputata.

Nelle contravvenzioni però di polizia, la confisca non potrà essere pronunciata che nei casi indicati dalla legge.

75. I condannati per uno stesso reato

sono tenuti solidariamente alle restituzioni, ai danni, ed alle spese.

76. Quando il colpevole è stato condannato a più pene se queste sono di genere diverso; l'esecuzione comincerà dalla pena più grave, salvo il caso della multa e dell'ammenda; e la pena più mite correrà dal momento in cui è terminata la prima.

77. Chiunque nell'atto che sta scontando la pena venisse condannato ad altra pena, o dello stesso genere o meno grave, continuerà a scontare la prima pena, ed immediatamente dopo sarà sottoposto alla seconda; se questa è più grave della prima, passerà subito alla nuova pena, e di poi sconterà il residuo della prima.

78. Il condannato non potrà essere trattenuto nel luogo della pena oltre il termine di sua condanna, a motivo di non avere ancora pagate le multe, le ammende, e le spese all' Erario dello Stato, e di non avere risarciti i danni alla Parte lesa; salva sempre l'azione pel loro pagamento a termini della legge.

79. Nei casi di risponsabilità civile, che potranno presentarsi nei reati, il Giudice si uniformerà alle disposizioni del Codice civile.

80. I regolamenti contenenti le discipline per le varie case e luoghi di detenzione, di cui negli articoli 16, 17, 18, 27, 28 e 68, saranno emanati per Decreto Reale.

Per quanto spetta alla reclusione, al carcere od alla custodia, gli stessi Regolamenti assegneranno a benefizio del condannato una parte del prodotto dei lavori da lui eseguiti.

TITOLO II.

REGOLE GENERALI PER L'APPLICAZIONE DELLE PENE.

CAPO I.

Del passaggio da una pena all' altra.

81. Quando la legge prescrive in termini generali che si applichi una pena inferiore o superiore ad un'altra, si osserveranno le seguenti regole:

82. Da una pena superiore ad una inferiore il passaggio è il seguente:

Dalla pena della morte a quella dei lavori forzati a vita;

Dai lavori forzati a vita ai lavori forzati a tempo;

Dai lavori forzati a tempo alla reclusione;

Dalla reclusione al carcere;

Dal carcere al confino od all' esilio locale;

Dal confino od esilio locale alle pene di polizia.

83. Dalle pene della relegazione e della interdizione dai pubblici uffizi il passaggio ad una pena inferiore è il seguente:

1.° Dalla pena di relegazione a quella del carcere;

Dal carcere al confino od esilio locale;

Dal confino od esilio locale alle pene di polizia;

2.° Dalla pena dell' interdizione dai pubblici uffizi a quella di sospensione od esilio locale;

Dalla sospensione o dall'esilio locale alla multa;

Dalla multa alle pene di polizia, esclusi gli arresti.

84. Il passaggio da una pena inferiore ad una pena superiore è il seguente:

Dalla pena del carcere a quella della reclusione;

Dalla reclusione ai lavori forzati a tempo;

Dai lavori forzati a tempo ai lavori forzati a vita.

Non si potrà ascendere alla pena di morte senza espressa determinazione della legge.

85. Dalla pena di sospensione dai pubblici uffizi il passaggio ad una pena superiore è il seguente:

Dalla pena della sospensione dai pubblici uffizi a quella di interdizione dai medesimi;

Dalla interdizione dai pubblici uffizi alla relegazione o reclusione, secondo la qualità dei reati; e dalla reclusione, progredendo come nell'articolo precedente.

86. Non si può ascendere dalle pene di polizia alle pene superiori, se non nei casi dalla legge espressi.

CAPO II.

Dell'influenza dell'età e dello stato di mente del reo sulla applicazione e durata della pena.

87. Il reo, che abbia compiuta l'età d'anni ventuno al tempo del commesso reato, soggiace alla pena ordinaria.

88. Il minore degli anni quattordici, quando abbia agito senza discernimento, non soggiacerà a pena.

Se si tratta però di crimine o delitto, le Corti ed i Tribunali ordineranno che l'imputato sia consegnato ai suoi parenti, facendo loro prestare sottomissione di bene educarlo, e d'invigilare sulla sua condotta, sotto pena dei danni, e ove le circostanze dei casi lo esigano, di una multa estensibile a lire centocinquanta.

È tuttavia in facoltà delle Corti e dei Tribunali di ordinare che l'imputato sia ricoverato in uno stabilimento pubblico di lavoro per un tempo maggiore o minore, secondo l'età di lui e la natura del

reato, senza che però possa eccedere quello in cui l'imputato avrà compito il diciottesimo anno.

89. Qualora risulti che il minore degli anni quattordici abbia agito con discernimento, avranno luogo le disposizioni seguenti:

1.° Se si tratta di crimine a cui sarebbe applicabile la pena di morte o dei lavori forzati a vita, sarà punito colla pena della custodia da anni cinque a venti;

2.° Se si tratta di crimine a cui si dovrebbe applicare la pena dei lavori forzati a tempo, sarà punito colla pena della custodia da anni due a dieci;

3.° Per tutti gli altri crimini sarà punito colla pena della custodia per un tempo eguale ad un quinto almeno, od alla metà al più di quello della pena criminale a cui avrebbe potuto essere condannato se fosse stato maggiore degli anni ventuno;

4.° Se si tratta di delitti a cui si dovrebbe applicare la pena del carcere, sarà punito colla pena della custodia, ridotta a meno della metà di quella a cui avrebbe potuto essere condannato se avesse compito gli anni quattordici;

5.° Se si tratta di altre pene o correzionali o di polizia, gli saranno applicabili le disposizioni degli alinea dell'articolo 88.

90. Il reo maggiore degli anni quattordici, e minore di diciotto, sarà punito nel seguente modo:

1.° Se è incorso nella pena di morte sarà condannato alla pena della reclusione per anni quindici;

2.° Se è incorso nella pena dei lavori forzati a vita, sarà condannato alla reclusione per anni dieci;

3.° Se è incorso in altre pene criminali, soggiacerà alle stesse pene colla diminuzione di due gradi, commutata la pena dei lavori forzati in quella della reclusione che non potrà eccedere gli anni sette;

4.° Se è incorso nella pena della reclusione, sarà commutata in quella del carcere non minore di un anno;

5.° Se è incorso in pene o correzionali o di polizia, saranno queste applicate colla diminuzione di due gradi.

91. Il reo maggiore degli anni diciotto, e minore dei ventuno, soggiacerà alle pene ordinarie colla diminuzione di un solo grado.

Questa diminuzione non avrà luogo quando si sarà reso colpevole dei crimini menzionati negli articoli 153 e 154, ovvero di parricidio, di venefizio, di omicidio proditorio, di omicidio del funzionario pubblico nell'ato che esercita le sue funzioni, di grassazione o di incendio doloso accompagnati da omicidio consumato.

92. Il sordo-muto dalla natività, o dall'infanzia di qualunque età, se egli ha agito con discernimento, sarà punito colle pene applicate ai minori degli anni quattordici.

Se però avrà compito gli anni ventuno, potrà essere punito colle pene inflitte ai maggiori degli anni quattordici e minori dei diciotto, secondo le circostanze aggravanti del reato e la malizia del delinquente.

Le disposizioni degli alinea dell'articolo 88 sono comuni ai sordo-muti che non avessero compiti gli anni quattordici.

93. Il sordo-muto che sa leggere e scrivere, se al tempo del commesso reato non ha compiti gli anni diciotto, è punito come i minori degli anni quattordici: se ha compiti gli anni diciotto è punito come i minori degli anni diciotto, e maggiori dei quattordici: se ha compiti gli anni ventuno, soggiace alle pene alle quali sono sottoposti i minori degli anni ventuno e maggiori dei diciotto.

94. Non vi è reato se l'imputato trovavasi in istato di assoluta inbecillità, di pazzia, o di morboso furore quando commise l'azione, ovvero se vi fu tratto da una forza alla quale non potè resistere.

95. Allorchè la pazzia, l'imbecillità, il furore o la forza non si riconoscessero a tal grado da rendere non imputabile affatto l'azione, i Giudici applicheranno all'imputato, secondo le circostanze dei casi,

la pena del carcere estensibile anche ad anni dieci, o quella della custodia estensibile anche ad anni venti.

Allorchè il reato è commesso nello stato di piena ubbriachezza, contratta senza deliberato proposito da colui che non è solito ubbriacarsi, i Giudici applicheranno al colpevole la pena del carcere estensibile, secondo le circostanze dei casi, anche ad anni dieci.

Nei casi tuttavia in cui la legge infligge pel reato o pene correzionali diverse dal carcere o dalla custodia, o pene di polizia, i Giudici applicheranno la pena prescritta dalla legge colla diminuzione da uno a tre gradi.

CAPO III.

Del tentativo di crimine o delitto.

96. È punibile qualunqne tentativo di crimine o di delitto, che sarà stato manifestato con un principio di esecuzione, se questa non fu sospesa o non mancò di produrre il suo effetto che per conseguenze fortuite od indipendenti dalla volontà dell'autore.

97. Quando il colpevole di tentativo giunga ad atti tali di esecuzione che nulla rimanga per sua parte onde mandarlo ad effetto, sarà punito colla pena del reato consumato, colla diminuzione di un solo grado.

Questo tentativo si considera come *crimine* o *delitto mancato.*

98. Se gli atti di esecuzione siano di tale natura che ancora rimanga all'autore del tentativo qualche altro atto per giungere alla consumazione del reato, il colpevole sarà punito colla pena del reato consumato diminuita di due o di tre gradi a norma delle circostanze, e specialmente secondo la maggiore o minore prossimità dell'atto alla consumazione del reato.

Questo tentativo si considera come *crimine* o *delitto tentato.*

99. Il mandante è punito come reo di reato mancato o tentato, secondo le disposizioni di cui nei due precedenti articoli, quando l'esecuzione del mandato sia stata sospesa o non abbia prodotto il suo effetto, sia pel pentimento del mandatario, sia per qualunque altra causa indipendente dalla volontà del mandante.

Nel caso in cui il mandatario non avesse proceduto ad alcun principio di esecuzione, il mandante sarà tuttavia punito come reo di reato tentato.

100. Sono eccettuati dalle disposizioni dei tre precedenti articoli i casi dalla legge specialmente indicati.

101. Quando il tentativo sarà stato sospeso per volontà dell'attentante, si punisce l'atto eseguito, semprechè costituisca per sè stesso uno speciale reato.

CAPO IV.

Degli agenti principali e dei complici.

102. Sono agenti principali:

1.° Coloro che avranno dato mandato per commettere un reato;

2.° Coloro i quali con doni, con promesse, con minacce, con abuso di potere o di autorità, o con artifizi colpevoli, avranno indotto taluno a commetterlo;

3.° Coloro che concorreranno immediatamente con l'opera loro all'esecuzione del reato, o che nell'atto stesso in cui si eseguisce presteranno aiuto efficace a consumarlo.

103. Sono complici:

1.° Coloro che istigheranno o daranno le istruzioni o le direzioni per commettere un reato;

2.° Coloro che avranno procurato le armi, gli instrumenti, o qualunque altro mezzo che avrà servito all'esecuzione del reato, sapendo l'uso che si destinava di farne;

3.° Coloro che senza l'immediato concorso all'esecuzione del reato, avranno scientemente aiutato od assistito l'autore o gli autori del reato nei fatti che lo avranno preparato o facilitato, od in quei fatti che lo avranno consumato.

104. Gli agenti principali soggiaceranno alla stessa pena incorsa dagli autori del reato.

I complici saranno puniti come gli autori del reato quando la loro cooperazione sia stata tale che senza di essa non sarebbe stato commesso.

Negli altri casi la pena dei complici sarà diminuita da uno sino a tre gradi secondo le circostanze.

105. Le circostanze e le qualità, o permanenti o accidentali, inerenti alla persona, per le quali o si toglie o si diminuisce o si aggrava la pena di taluno degli autori od agenti principali o dei complici, non sono calcolate per escludere, diminuire, od aumentare la pena riguardo agli altri autori od agenti principali o complici nel medesimo reato.

CAPO V.

Dei rei di più reati e dei recidivi.

SEZIONE I.

Dei rei di più reati.

106. I rei di più reati sono puniti giusta le norme seguenti.

107. Nel concorso di più crimini punibili coi lavori forzati a vita e con pene temporanee, si applicherà la sola pena a vita.

108. Nel concorso di due o di più crimini, ciascuno dei quali importi la pena di venti anni di lavori forzati, sarà questa applicata coll'aumento da cinque a dieci anni.

109. Se concorrono due o più crimini importanti più pene temporanee, o dello stesso o di diverso genere, si applicherà la pena più grave; aumentata secondo il numero dei reati e la qualità delle pene incorse.

Ove però occorra di aumentare la pena temporanea oltre il *maxmium* di ciascuna di dette pene, l'aumento avrà luogo entro il limite di anni cinque; salvo il disposto dall'articolo precedente.

110. Quando concorrono reati punibili di pena criminale, correzionale e di polizia la pena correzionale e di polizia sarà assorbita dalla pena criminale.

Quando però la pena correzionale importasse tre o più anni di carcere, la pena dei lavori forzati, della reclusione, o della relegazione si accrescerà, avuto riguardo alla qualità delle pene criminali da infliggersi, con che però l'aumento non mai ecceda nella durata la metà della pena correzionale incorsa.

Tale aumento non avrà luogo qualora la pena criminale per sè sola non sia minore di anni dieci.

111. Non ostante il disposto dagli articoli precedenti, la pena dell'interdi-

zione dai pubblici uffizi sarà simultaneamente applicata nel concorso di altre pene o criminali o correzionali.

Parimente la multa e l'ammenda potranno essere simultaneamente inflitte colle pene criminali.

112. Nel concorso di due o di più delitti, tutti soggetti allo stesso genere di pena correzionale, si applicheranno le pene corrispondenti a ciascun delitto, purchè fra tutte non si ecceda della metà il *maximum* stabilito dalla legge pel genere di pena incorsa.

113. Quando concorrono più delitti importanti pene correzionali di diverso genere, esse sono simultaneamente applicate al delinquente; salva sempre la disposizione dell'articolo precedente nel caso che in tale concorso si trovino pure più delitti importanti pene dello stesso genere.

Nel caso però di più delitti importanti la pena del confino e dell'esilio locale, si applica la pena del confino, coll'accrescimento della medesima per un tempo eguale alla metà di quello per cui dovrebbe essere applicata l'altra pena.

114. Nel concorso della pena del carcere col confino o coll'esilio locale, se il carcere sarà applicato oltre a tre anni, potrà aversi riguardo a tale circostanza per diminuire la durata del confino o dell'esilio locale.

115. Nel concorso di due o più con-

travvenzioni, si applicheranno simultaneamente le pene corrispondenti a ciascuna di esse, purchè nelle pene dello stesso genere non si ecceda della metà il *maximum* stabilito dalla legge se si tratti di due sole contravvenzioni, e non si ecceda il doppio del *maximum* se le contravvenzioni fossero in numero maggiore.

116. In tutti i casi sovra enunciati si applicheranno le pene accessorie che la legge dichiara aggiunte al genere di pena inflitta.

117. Se dopo una sentenza di condanna a pena temporanea viene a scoprirsi altro reato commesso dal condannato anteriormente alla sentenza, sarà il medesimo sottoposto a nuovo giudizio, e sarà od aumentata la stessa pena, o pronunciata altra pena, secondo i casi rispettivamente indicati nell'articolo 107 e seguenti, e le norme ivi determinate.

Quando colla nuova sentenza sarà pronunciata una pena di genere superiore alla prima, cesserà l'effetto della sentenza precedente; ed il tempo per cui la prima condanna fosse stata in tutto od in parte scontata sarà proporzionatamente, e secondo le norme prescritte nell'articolo 66, computato nella pena inflitta colla seconda sentenza.

SEZIONE II.

Dei recidivi.

118. È considerato recidivo colui che, dopo essere stato condannato per un crimine o delitto con sentenza divenuta irrevocabile, commetterà altro crimine o delitto.

119. Il condannato ai lavori forzati a vita, che commetterà altro crimine soggetto ad eguale pena, sarà punito colla *stretta custodia* estensibile ad anni venti.

120. Il condannato ai lavori forzati a vita, che commetterà altro reato punibile con pena criminale temporanea o col carcere, sarà punito colla *stretta custodia* per un tempo che potrà estendersi a quello che importerebbe la pena incorsa pel nuovo reato; non potrà però eccedere dieci anni se il condannato si sarà reso colpevole di un crimine, nè eccedere due anni se si sarà reso colpevole di un delitto.

121. La *stretta custodia* consiste nel sottoporre il condannato ad un severo rinchiudimento nel luogo stesso della pena, ed alle misure di repressione determinate dai regolamenti che emaneranno in conformità dell'articolo 80.

122. Il condannato ad altra pena criminale, che commetterà un altro crimine, soggiacerà alla pena stabilita pel

nuovo crimine coll'aumento di uno o di due gradi.

123. Il condannato a pena criminale o correzionale, che commetterà altro delitto, soggiacerà alla pena inflitta pel nuovo delitto coll'aumento di uno o di due gradi purchè non ecceda mai il doppio della pena dalla legge stabilita.

124. Il condannato alla pena del carcere per tempo non minore di un anno, il quale commetta un crimine, non sarà mai punito col *minimum* della pena inflitta pel crimine da lui commesso.

125. Le pene imposte ai recidivi avranno luogo anche nel caso di prescrizione decorsa a favore del condannato.

126. Il condannato da un Tribunale militare, che posteriormente alla sentenza commetterà un crimine o delitto, sarà punito secondo le regole stabilite negli articoli precedenti se la prima sentenza sarà stata pronunciata per crimine o delitto contemplati nel presente Codice.

127. Sono eccettuati dalle precedenti disposizioni i casi di recidiva che sono dalla legge specialmente preveduti.

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE DUE PRECEDENTI SEZIONI.

128. Coloro, che dopo aver goduto degli indulti od ottenuta una speciale grazia sovrana per reati o per pene inflitte

con sentenza commetteranno nuovi reati punibili con pena dello stesso genere o di un genere superiore, si considereranno come se non avessero goduto degli indulti od ottenuta la grazia, e saranno giudicati e puniti come colpevoli di più reati, o come recidivi, a tenore delle disposizioni contenute nelle due Sezioni di questo Capo.

Se il nuovo reato sarà punibile con pena di genere inferiore, si avrà anche riguardo al primo per accrescere di uno o di due gradi la pena in cui il colpevole sarebbe incorso pel nuovo reato.

129. Colui che commise un'azione, la quale venne poi cancellata dalla classe dei reati, come prevede il 2.º alinea dell'art. 3, non sarà considerato nè come colpevole di più reati, nè come recidivo, ancorchè commetta altro reato.

130. Nei casi, dalla legge espressamente indicati, in cui ad istanza della Parte privata gli effetti della condanna già intervenuta siano cessati, si osserverà la regola stabilita nell'articolo 128.

TITOLO III.

DELL'ESTINZIONE DEI REATI E DELLE PENE.

131. Il reato e le pene si estinguono:

1.º Colla morte del reo, salvo il disposto dall'articolo 15;

2.º Coll'espiazione della pena;

3.º Cogli indulti, o con ispeciale grazia sovrana;

4.º Colla prescrizione nei casi determinati dalla legge.

132. L'estinzione del reato per la morte del reo, in qualunque tempo essa avvenga, ha effetto soltanto riguardo alla sua persona.

133. La morte del reo non pregiudica all'azione civile sopra i suoi beni, o contro gli eredi di lui, per la riparazione del danno cui avrà dato causa il reato.

134. Avrà anche luogo l'esecuzione sui beni del condannato e contro gli eredi del medesimo per la riscossione delle multe, delle ammende, e delle spese del processo dovute dal condannato, se, trattandosi di sentenza in contumacia, sia stata questa legittimamente intimata al condannato prima della sua morte, o, se trattandosi di sentenza proferita in contraddittorio, sia questa divenuta irrevocabile prima della morte del condannato; il tutto a termini delle leggi sulla Procedura penale.

135. Estinguendosi il reato per l'espiazione della pena, il condannato non rientrerà in quei diritti nè riacquisterà quelle capacità di cui sia stato privato colla sofferta condanna, ove alla pena fosse unita l'infamia o l'interdizione dai pubblici uffizi o dall'esercizio di una carica, di un impiego, di una professione, nego-

ziazione, od arte: senza pregiudizio di ciò ch'è statuito dal Codice di Procedura penale nel libro III, titolo XII, *Della riabilitazione de' condannati* che hanno scontata la pena.

136. Estinguendosi il reato e le pene cogli indulti, o con ispeciale grazia sovrana, avrà pur luogo la disposizione dell'articolo precedente senza pregiudizio di ciò ch'è statuito nel citato titolo del Codice di Procedura penale per la *riabilitazione de' condannati* che sono stati compresi negli indulti o che hanno ottenuto la grazia.

Gli indulti ed il Decreto di grazia lasciano intatta l'azione civile per la riparazione del danno derivato dal reato, e per la riscossione delle spese del processo; e non comprendono le pene pecuniarie o le confische, spettanti all'Erario dello Stato, salvochè nella parte che non sia stata ancor soddisfatta.

137. Contro le sentenze di condanna a pena di morte, o dei lavori forzati a vita, la prescrizione si acquista in favore del condannato col trascorso di anni trenta compiti a cominciare dal giorno della sentenza. Il condannato però non rientrerà in quei diritti nè riacquisterà quelle capacità di cui fu privato per la sentenza.

Cadendo il condannato nella forza dopo il trascorso di anni venti dal giorno del commesso crimine, la pena da esso in-

corsa sarà diminuita di uno o di due gradi.

L'azione penale pei crimini punibili colle pene suddette si prescrive nel termine d'anni venti dal giorno del commesso reato, e, se vi ebbe processo, dall'ultimo atto di questo.

138. Contro le sentenze di pene criminali minori della morte, o dei lavori forzati a vita, la prescrizione si acquista in favore del condannato col trascorso di venti anni compiti a cominciare dal giorno della sentenza. Se però la sentenza aveva inflitta una delle pene che la legge riguarda come infamanti, il condannato non rientrerà nell'esercizio dei diritti politici di cui nel primo alinea dell'art. 19.

L'azione penale pei crimini punibili colle pene suddette si prescriverà in dieci anni compiti da decorrere dal giorno del commesso crimine, e, se vi fu processo, dall'ultimo atto del medesimo.

139. Contro le sentenze portanti pene correzionali, la prescrizione si acquista in favore del condannato col trascorso d'anni dieci compiti a cominciare dal giorno della sentenza.

L'azione penale pei reati punibili con pene correzionali si prescriverà in cinque anni dal giorno del commesso reato, e, se vi fu processo, dall'ultimo atto del medesimo.

140. Contro le condanne a pene di

polizia, ha luogo la prescrizione col trascorso di due anni compiti dal giorno della sentenza.

L' azione penale per reati punibili con pene di polizia si prescrive in un anno dal giorno del commesso reato, ancorchè vi siano stati atti di procedura.

141. L'azione penale per le ingiurie verbali punibili in via correzionale si prescrive in sei mesi: se le ingiurie sono punibili con pene di polizia si prescrive in un mese: i sei mesi e il mese rispettivamente decorrono dal giorno del commesso reato, e, se vi fu processo, dall' ultimo atto del medesimo.

142. La prescrizione dell'azione penale non decorrerà che dall' ultimo atto di procedura quanto a tutti quelli che ebbero parte nel reato, ancorchè gli atti della procedura non avessero avuto luogo che contro di un solo.

143. Se il condannato in contumacia fosse in seguito sottoposto ad un giudicio contraddittorio in cui risulti che il suo reato importa una pena inferiore a quella che gli è stata inflitta colla condanna contumaciale, nel determinare se egli abbia o no acquistata la prescrizione si avrà solamente riguardo alla qualità della pena che gli dovrebbe essere applicata colla nuova sentenza.

144. Nei reati continuati la prescrizione non correrà che dal giorno in cui cessò la continuazione.

145. Quando il procedimento per un reato non può instituirsi o proseguirsi prima della risoluzione della controversia civile pel medesimo oggetto, non correrà alcuna prescrizione per lo stesso reato se non dopo il giudizio definitivo della causa civile.

146. La recidiva nei crimini interrompe la prescrizione delle pene inflitte sì per crimini, come per delitti: la recidiva nei delitti interrompe la prescrizione delle pene inflitte per delitti.

Ad interrompere la prescrizione delle pene inflitte per crimine basterà pure il crimine commesso in estero territorio, purchè si tratti di crimine previsto dal presente Codice; e sia interveuuta condanna per sentenza divenuta irrevocabile.

In tutti questi casi il tempo per prescrivere non decorrerà nuovamente che dal giorno in cui comincerà la prescrizione dell' ultimo reato.

147. Nei casi di prescrizione delle pene della morte o dei lavori forzati pronunciate per omicidj o per altro crimine contro le persone, non potrà il condannato abitare nel luogo ove dimora l' offeso, nè, in caso di morte di questo, nei luoghi ove dimorano i suoi eredi immediati, o il conjuge, od i congiunti per consanguineità od affinità sino al terzo grado inclusivamente, se non col consenso in iscritto dei medesimi. Di tale consenso dovrà far con-

stare il reo prima di ottenere il Decreto della Corte.

Nel caso che non si ottenga il consenso, il condannato non potrà stabilire la propria residenza che alla distanza che sarà determinata dalla Corte, la quale non potrà essere minore di tre miriametri.

148. I condannati in contumacia, nel caso in cui rimanga a loro favore prescritta la pena, non potranno essere ammessi a presentarsi per purgare la contumacia.

149. Le condanne civili pronunciate per reati di pena criminale, correzionale, e di polizia, si prescriveranno secondo le regole stabilite dalle leggi civili.

Colla prescrizione dell'azione penale sarà prescritta anche l'azione civile pel risarcimento dei danni, dovuto alla parte danneggiata od offesa. Ma l'azione in restituzione od in rivendicazione del corpo del reato, o delle cose derivate da esso, non si prescriverà se non in conformità delle leggi civili.

150. Le disposizioni del presente titolo non derogano alle leggi particolari relative alla prescrizione delle azioni che hanno luogo per certi determinati reati.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

151. Le prescrizioni delle azioni penali e delle pene che fossero stabilite dalle

leggi penali anteriori, e già incominciate al tempo dell' osservanza del presente Codice saranno regolate a norma delle suddette leggi.

152. Le azioni penali e le pene per reati commessi anteriormente all'osservanza di questo Codice, pe' quali a termini delle leggi allora vigenti o non fosse ammessa la prescrizione, o si richiedesse tuttora un tempo maggiore di quello che si determina nel presente Codice, o si esigessero condizioni dal presente Codice non imposte, s'intenderanno prescritte o si prescriveranno nei termini e nei modi rispettivamente da questo Codice stabiliti.

LIBRO SECONDO.

DEI CRIMINI E DEI DELITTI E DELLE LORO PENE.

TITOLO I.

DEI REATI CONTRO LA SICUREZZA INTERNA ED ESTERNA DELLO STATO.

CAPO I.

Dei reati contro la sicurezza interna dello Stato.

153. L'attentato contro la Sacra Persona del Re è punito come il parricidio.

154. L' attentato contro le Reali Persone che compongono la Famiglia Regnante è punito colla morte.

155. La sola cospirazione diretta ad uno dei crimini di cui nei due precedenti articoli è punita coi lavori forzati a vita.

156. L'attentato che ha per oggetto di cangiare o di distruggere la forma del Governo, o di eccitare i regnicoli o gli abitanti ad armarsi contro i Poteri dello Stato, è punito coi lavori forzati a vita.

157. Colla stessa pena è punito l'at-

tentato che avesse per oggetto di suscitare la guerra civile tra i regnicoli o gli abitanti dello Stato, inducendoli ad armarsi gli uni contro gli altri, oppure di portare la devastazione, la strage od il saccheggio in uno o più Comuni dello Stato, o contro una classe di persone.

158. La sola cospirazione diretta ai reati preveduti nei due precedenti articoli è punita coi lavori forzati a tempo.

159. Vi è attentato dal momento che siasi dato principio ad un atto qualunque di esecuzione dei crimini indicati nei precedenti articoli.

160. Vi è cospirazione dal momento in cui la risoluzione di agire sia stata concertata e conchiusa fra due o più persone, quantunque non siasi intrapreso alcun atto di esecuzione.

161. Se non vi fu cospirazione conchiusa, ma soltanto la proposizione, fatta e non accettata, di formarne una che abbia per oggetto alcuno dei crimini menzionati negli articoli precedenti; l'autore della proposta incorrerà nella pena della relegazione, estensibile al *maximum* qualora la proposta abbia per oggetto il crimine enunciato nell' art. 153.

162. Sarà punito col *maximum* dei lavori forzati a tempo od anche coi lavori forzati a vita:

1.° Chiunque avrà formato bande armate all' oggetto o di commettere alcuno

dei crimini menzionati negli articoli 153, 154, 156 e 157, o di invadere o saccheggiare piazze, fortezze, posti militari, magazzini, arsenali, porti, vascelli o bastimenti dello Stato, o di depredare, o dividersi denaro, effetti, od altre proprietà dello Stato, o di fare attacco o resistenza contro la forza pubblica impiegata ad arrestare gli autori di tali crimini;

2.° Chiunque avrà esercitato una funzione od un comando nelle suddette bande, o loro avrà scientemente somministrato o procurato vettovaglie, armi, munizioni, od altri istromenti del reato.

163. Coloro che, conoscendo lo scopo e il carattere delle suddette bande, avranno loro soministrato di libera volontà alloggio, o luogo di riunione o di ricovero, saranno puniti coi lavori forzati a tempo.

Se avranno fatto ciò abitualmente, ed in modo che senza tali mezzi di ajuto la banda non avrebbe potuto formarsi o sostenersi, incorreranno nella pena stabilita nell'art. 162.

164. Coloro che avranno avuto parte nelle suddette bande, senza cooperarvi però in alcuno dei modi espressi nei due precedenti articoli, qualora siano arrestati nel luogo della riunione sediziosa saranno puniti colla relegazione; e coi lavori forzati a tempo se la banda avesse per oggetto alcuno dei crimini indicati negli articoli 153, 154, 156 e 157.

165. Sono esenti da pena pei soli fatti di associazione alle suddette bande coloro, che, essendo complici o ricettatori delle medesime, appena avutane l'intimazione dalle Autorità civili o militari, od anche prima, ne faranno seguire lo scioglimento, o daranno in mano alla forza i capi od i comandanti.

166. Sono parimenti esenti da pena pei soli fatti di associazione alle suddette bande coloro che avendone formato parte senza avervi però cooperato in alcuno dei modi indicati negli articoli 162 e 163, o che trovandosi riuniti coi sediziosi senza precedente intelligenza coi medesimi, si saranno ritirati alla prima intimazione loro fatta dalle Autorità civili o militari.

Dopo seguita la detta intimazione, coloro che continueranno a far parte della riunione sediziosa, ed opporranno resistenza o saranno armati, verranno puniti a norma dell' art. 164, e secondo la distinzione ivi stabilita, ancorchè non fossero arrestati nel luogo stesso della sedizione: e se avranno continuato a far parte della riunione sediziosa senza opporre resistenza e senza essere armati, saranno puniti colla relegazione non maggiore di dieci anni, o, a seconda dei casi, col carcere non minore di mesi sei.

167. Coloro che a termini dei due articoli precedenti sono esenti da pena, dovranno ciò non ostante essere puniti

pei reati che avessero particolarmente commessi.

168. Gli autori dei reati commessi durante il corso e per occasione di una sedizione saranno puniti colle pene stabilite per ciascun reato, giusta le norme prescritte nel libro I, titolo II, capo V, sezione I, *Dei rei di più reati.*

CAPO II.

Dei reati contro la sicurezza esterna dello Stato.

169. Sarà punito colla pena dei lavori forzati a vita:

1.° Ogni regnicolo che avrà portato le armi contro lo Stato;

2.° Chiunque avrà praticato macchinazioni, o avute intelligenze con Potenze estere o coi loro agenti per eccitarli a commettere ostilità od intraprendere la guerra contro lo Stato, o per procurarne loro i mezzi, ancorchè le dette macchinazioni od intelligenze non fossero seguite da ostillità;

3.° Chiunque avrà praticato maneggi od avute intelligenze coi nemici dello Stato o per consegnare ad essi città, fortezze, piazze, posti militari, porti, magazzini, arsenali, vascelli o bastimenti dello Stato, o per somministrare ai nemici soccorsi

i uomini, di denaro, di viveri, d'armi, o i munizioni, o per assecondare i progressi delle loro armi sopra i possessi o contro le forze di terra o di mare del Re, sia corrompendo la fedeltà dei regnicoli verso il Re, sia in qualunque altro modo;

4.° Ogni funzionario pubblico, ogni agente del Governo del Re, o qualunque altra persona, che incaricato od istruita officialmente, o per ragione della sua qualità, di un segreto che interessi la conservazione politica dello Stato, lo avrà comunicato ad una Potenza nemica od a' suoi agenti;

5.° Ogni funzionario pubblico, ogni agente o preposto del Governo del Re, incaricato per ragione delle sue funzioni del deposito di piani di fortificazioni, di arsenali, di porti o di rade, il quale avrà comunicato questi piani od alcuno di essi al nemico od agli agenti del medesimo;

6.° Qualunque altra persona, che, essendo giunta per via di corruzione, di frode o di violenza a sottrarre i detti piani, li avrà comunicati al nemico od agenti di esso;

7.° Chiunque scientemente avrà dato o fatto dare ricovero a spie od a soldati nemici spediti ad oggetto di esplorazione.

170. Se la corrispondenza coi sudditi di una Potenza nemica, senza avere per oggetto alcuno dei crimini enunciati nel numero 3.° dell'articolo precedente,

ebbe nondimeno il risultato di somm
nistrare ai nemici istruzioni dannose all
situazione militare o politica dello Stat
coloro che avranno tenuta questa corr
spondenza saranno puniti coi lavori forza
a tempo o colla relegazione, salve le pen
maggiori quando tali istruzioni fosser
state la conseguenza di un concerto co
stituente un fatto di spionaggio.

171. Le pene stabilite nei precedent
due articoli saranno egualmente applica
bili se le macchinazioni, le intelligenze,
maneggi, o le corrispondenze abbiano avut
luogo a danno degli alleati del Re quand
agiscono contro il nemico comune.

172. Se la comunicazione preveduta
ai numeri 4, 5 e 6 dell'art. 169 sarà stat
fatta a una Potenza alleata o neutrale
o suoi agenti, il colpevole soggiacerà all
pena della relegazione.

173. Chiunque, trovandosi senza pre
ventivo uso di mezzi illeciti ad aver fr
le mani i piani indicati nel n.° 5 dell'ar
ticolo 169, li avrà comunicati al nemic
od agenti del medesimo, sarà punito coll
pena della relegazione; e se li avrà comu
nicati ad una potenza estera, neutrale o
alleata, sarà punito col carcere; salv
sempre le pene maggiori nei casi preve
duti ai numeri 2 e 3 di detto articolo.

174. Chiunque con atti ostili no
approvati dal Governo del Re avrà espost
lo Stato ad una dichiarazione di guerr

rà punito colla relegazione: se la guerra
e fosse seguita, la pena sarà dei lavori
rzati a tempo.

175. Chiunque con atti non approvati
al Governo del Re avrà esposto regni-
oli a soffrire rappresaglie, sarà punito
olla relegazione estensibile ad anni dieci,
col carcere; salve le pene maggiori in
ui fosse incorso per gli atti commessi.

Se il colpevole è un funzionario pub-
ico soggiacerà alla pena della relegazione.

176. La cospirazione contro la vita
el Capo di un Governo straniero, mani-
stata con fatti preparatorj della esecu-
ione del reato, sarà punita colla relega-
ione estensibile ed anni dieci.

177. Chiunque, senza l'autorizzazione
el Governo del Re, avrà ingaggiati od ar-
uolati nello Stato regnicoli od abitanti
er servire in truppe estere, sarà punito
olla relegazione o coi lavori forzati a tempo
econdo le circostanze: e qualora lo abbia
tto per servizio di Potenza nemica, sarà
unito coi lavori forzati a vita.

178. Qualunque regnicolo abitante
ello Stato, il quale senza autorizzazione
el Governo del Re accetterà la conces-
ione di pensioni o stipendi da Potenza
raniera in tempo di guerra con essa, in-
orrerà per ciò solo nella pena della re-
gazione estensibile ad anni dieci; e, se
accetterà in tempo di pace, sarà punito
olla stessa pena non maggiore di anni
inque.

DISPOSIZIONI COMUNI AI DUE CAPI PRECEDENTI.

179. Sono esenti dalle pene stabili contro i colpevoli dei crimini contempla in questo titolo quelli fra essi, che prim di qualunque esecuzione, o tentativo d reato, e prima di qualunque incominci mento di procedura, ne avranno da formale denuncia alla pubblica Autorit o che, anche dopo intrapresi gli atti procedura, ma prima di qualunque esecu zione o tentativo del reato, avranno pro curato l'arresto di tutti o parte di dett autori o complici.

180. La pena della relegazione trarr seco l'interdizione dai pubblici uffizi quand sarà inflitta in forza delle disposizioni con tenute nei due precedenti Capi.

181. Oltre alle pene stabilite nei du Capi precedenti pei reati contro la sicu rezza interna ed esterna dello Stato, cia scuno degli autori o complici dei medesim sarà sempre condannato ad una multa che nella sentenza verrà fissata second le circostanze, ed avuto riguardo alle so stanze dei delinquenti, e potrà estenders sino a lire cinquantamila.

Colla medesima sentenza saranno inol tre i delinquenti condannati all'indennizza zione in quella determinata somma a cu già risultassero ascendere le perdite ed danni derivati dai detti reati tanto all

Stato, quanto ai particolari; salva ragione per quel maggiore risarcimento che fosse in seguito per accertarsi essere dovuto.

182. Incominciato il procedimento penale, e spiccato il mandato di cattura contro gli autori o complici di tali reati, l'Autorità procedente farà seguire il sequestro dei lori beni in conformità del primo alinea dell'art. 37 e dell'art. 58 del Codice Civile delle antiche Provincie del Regno.

Emanata la sentenza di condanna, sia in contraddittorio o in contumacia, se fra il termine di sei mesi dalla data della medesima le somme portate dalla sentenza non saranno state soddisfatte, si procederà alla vendita dei beni sequestrati sino alla concorrente delle dette somme nel modo prescritto dalle leggi civili delle antiche Provincie del Regno.

TITOLO II.

DEI REATI CONTRO LA RELIGIONE DELLO STATO E GLI ALTRI CULTI.

183. Chiunque con violenze, o vie di fatto, o minacce, o tumulti, impedisca, interrompa, o turbi le funzioni o cerimonie della religione dello Stato, nelle chiese o fuori di esse, sarà punito colla pena del carcere estensibile a mesi sei, e con multa estensibile a lire cinquecento.

184. Chiunque per offendere la religione, conculchi, distrugga od infranga cose consacrate per il culto divino, in luoghi sacri, ovvero anche fuori de' luoghi sacri, ma in occasione di funzioni religiose, sarà punito colla pena del carcere non minore di sei mesi, e con multa estensibile a lire mille.

185. Chiunque con animo deliberato proferisca pubbliche contumelie ad oltraggio della religione sarà punito con multa estensibile a lire cinquecento, e cogli arresti.

Incorrerà nella stessa pena chiunque pubblicamente commetta altri fatti che siano di natura da offendere la religione, od eccitare il disprezzo, e producano scandalo.

186. Se i fatti menzionati negli articoli 183 e 184 fossero accompagnati da percosse, ferite, o da altre circostanze, che costituissero da sè uno speciale reato, sarà l'autore punito come colpevole di più reati, secondo le regole stabilite nella sezione I del capo V, titolo II, libro I.

187. Gli insulti e gli oltraggi contro i ministri della religione nell' esercizio delle loro funzioni sono puniti colla pena del carcere estensibile a mesi sei, e con multa estensibile a lire cinquecento.

Nei casi però di percosse o ferite ad essi fatte durante tale esercizio, la pena del carcere non sarà mai minore di mesi

tre, nè la multa minore di lire trecento; e se il reato per sè senza il concorso di tale circostanza importasse una pena corporale più grave, sarà questa applicata coll'aumento di uno o di due gradi a seconda dei casi, e colla multa non minore di lire cinquecento.

188. Chiunque con violenze, o vie di fatto, o minacce, o tumulti, impedisca, interrompa o turbi l'esercizio dei riti o delle funzioni dei culti tollerati nello Stato; e chiunque insulti od oltraggi ai ministri dei culti stessi nell'esercizio delle loro funzioni; sarà punito colla pena del carcere estensibile a mesi sei, e con multa estensibile a lire cinquecento; salve sempre le pene maggiori pei fatti che costituiscano un reato più grave.

Le pubbliche contumelie proferite con animo deliberato ad oltraggio dei culti tollerati saranno punite con multa estensibile a lire cinquecento, o cogli arresti, secondo le circostanze.

189. Alle pene correzionali inflitte pei reati contemplati nei precedenti articoli sarà sempre aggiunta l'ammonizione.

TITOLO III.

DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

CAPO I.

Dei reati contro diritti guarentiti dallo Statuto.

SEZIONE I.

Dell'attentato all'esercizio dei diritti politici.

190. Allorchè con violenze, o vie di fatto, o minacce, o tumulti, sarà stato impedito ad uno o più cittadini l'esercizio dei propri diritti politici, i colpevoli saranno puniti col carcere estensibile a due anni, e con multa maggiore o minore secondo la gravità e conseguenze del reato.

Qualora i diritti, di cui siasi come sopra impedito l'esercizio, fossero diritti *elettorali,* alle dette pene verrà sempre aggiunta la sospensione dall'esercizio dei pubblici uffizi.

Le disposizioni del presente articolo hanno luogo, salve sempre le pene maggiori in caso di reato più grave; e salve

eziandio le speciali disposizioni delle leggi per le elezioni.

191. Chiunque nel corso delle operazioni elettorali sarà sorpreso in atto o di sottrarre, o di aggiungere schede, o di falsarne il contenuto, sarà punito colla pena della reclusione, e coll'interdizione dai pubblici uffizi.

Se il reato sarà stato commesso da un membro dell'ufficio elettorale, la pena della reclusione non sarà minore di anni cinque.

192. Chiunque abbia al tempo delle elezioni comprato, o venduto un voto, a qualsiasi prezzo, incorrerà nella pena dell'interdizione dai pubblici uffizi ed in una multa maggiore o minore secondo la gravità e conseguenze del reato.

193. Fuori dei casi preveduti nei tre precedenti articoli, i pubblici uffiziali od impiegati che con abuso delle rispettive funzioni avranno cercato di vincolare i suffragi degli elettori in favore od in pregiudizio di determinate candidature, saranno puniti colla esclusione dall'esercizio dei diritti elettorali per tempo non minore di cinque anni, nè maggiore di dieci, se il reato è stato commesso nelle elezioni dei Deputati al Parlamento Nazionale, non minore di tre, nè maggiore di sei, se è stato commesso nelle altre elezioni, e con una multa di lire duecentocinquanta a duemila nel primo caso, e di cento a mille nel secondo.

La stessa pena è applicabile ai ministri della religione dello Stato o dei culti tollerati, i quali avranno cercato di vincolare i suffragi degli elettori in favore od in pregiudizio di determinate candidature, sia con istruzioni dirette alle persone da essi in via gerarchica dipendenti, sia con discorsi tenuti nei luoghi consacrati al culto, od in riunioni aventi carattere religioso, sia con promesse o minacce spirituali.

Pei fatti in questo articolo preveduti, semprechè non sieno connessi con reati comuni, non si potrà procedere ad istruzione giudiziaria se non dopo che le operazioni elettorali saranno compiute colla chiusura del relativo processo verbale.

SEZIONE II.

Degli attentati alla libertà individuale.

194. Ogni uffiziale pubblico, agente od incaricato del Governo, che eserciti o comandi qualche atto arbitrario contro la libertà personale di un privato od il libero esercizio dei suoi diritti, sarà punito colla pena del carcere e della multa, e colla sospensione dall'esercizio dei pubblici uffizi.

Se l'atto arbitrario sarà stato commesso per soddisfare una passione, o per

particolare interesse, il colpevole sarà punito colla relegazione, e coll'interdizione dai pubblici uffizi; salva l'applicazione delle altre pene nei casi specialmente indicati dalla legge.

Qualora le persone indicate nel presente articolo giustifichino d'avere agito per ordine dei loro superiori, ai quali era dovuta obbedienza, saranno esenti da pena, la quale sarà in questo caso inflitta ai superiori che hanno dato l'ordine.

195. Il risarcimento dei danni dovuto per causa degli attentati indicati nell'articolo 194 sarà regolato, avuto riguardo alla qualità delle persone, alle circostanze, ed al pregiudizio sofferto; ma non potrà, in caso di detenzione arbitraria, essere inferiore a lire venticinque per ciascun giorno di detenzione, e per ciascuna persona che l'ha sofferto.

196. Se alcuno dei reati di cui nel succitato articolo 194 sia stato commesso mediante falsità in iscritto di un ordine dell'autorità superiore o di un pubblico uffiziale, gli autori del falso, e quelli che scientemente ne avranno fatto uso, soggiaceranno ai lavori forzati a tempo.

197. Gli uffiziali incaricati della polizia giudiziaria od amministrativa, i quali avranno ricusato od omesso di aderire ad un richiamo legale diretto a comprovare la detenzione illegale ed arbitraria, e non giustificheranno d'averla denunciata alle

autorità superiori, saranno puniti colla sospensione dall'esercizio dei pubblici uffizi per tempo non minore di mesi sei, e saranno tenuti ai danni come è detto nell'art. 195.

198. I custodi ed i carcerieri, che avranno ricevuto un prigioniero senza la presentazione di un ordine di cattura o di una sentenza, o senza il comando di una superiore autorità, e lo avranno ritenuto, — od avranno ricusato di presentarlo al pubblico uffiziale competente od all'esibitore dei suoi ordini, senza giustificare che vi sia proibizione per parte del Pubblico Ministero o del Giudice procedente, — o, richiesti da legittima autorità, avranno ricusato di presentare i loro registri; saranno puniti col carcere, ed inoltre colla sospensione dal proprio ufficio.

Potrà anche applicarsi una sola di dette pene.

199. Chiunque senza ordine delle autorità competenti, e fuori dei casi di flagrante reato o di clamore pubblico, o di quegli altri nei quali la legge autorizza l'arresto dei delinquenti, avrà arrestato, detenuto o sequestrato una persona per qualsiasi motivo, senza però che abbiasi per oggetto altro speciale reato, — e chiunque avrà prestato un luogo per eseguire la detenzione od il sequestro; sarà punito colla pena del carcere non minore di un anno.

Quanto al risarcimento dei danni, si osserverà il disposto dall'articolo 195.

200. Il reato previsto dall'articolo precedente sarà in ciascuno dei casi seguenti punito colla pena della reclusione:

1.° Se la detenzione od il sequestro avrà durato più di un mese;

2.° Se l'arresto sia stato eseguito con falsa divisa, o sotto un nome falso, o con falso ordine d'un'autorità pubblica.

201. Se nell'arresto, nella detenzione, o nel sequestro concorrono entrambe le circostanze sovra indicate, la pena della reclusione non sarà minore di anni sette.

202. Avrà luogo la stessa pena, di cui nell'articolo precedente, se all'individuo arrestato, detenuto, o sequestrato, siansi fatte minacce di morte, o siansi usate violenze, sevizie, od altri malitrattamenti nella persona, che costituiscano per sè un delitto.

203. Qualora al detto individuo siansi usate violenze di natura tale che costituiscano per sè un crimine, o il medesimo sia stato sottoposto a gravi tormenti corporali, la pena sarà dei lavori forzati a tempo.

204. La pena sarà ridotta al carcere non minore di mesi sei, se i colpevoli di cui nell'art. 199, contro i quali non siasi ancor proceduto, avranno posta in libertà la persona arrestata, sequestrata o detenuta, entro il termine di giorni tre da

quello dell'arresto, della detenzione o del sequestro, purchè in questo frattempo i colpevoli non abbiano conseguito l'intento che si fossero proposto; senza pregiudizio delle pene maggiori che importassero per sè medesime le commesse violenze.

SEZIONE III.

Della violazione di domicilio.

205. Qualunque uffiziale dell'ordine giudiziario od amministrativo, o agente della pubblica forza, o di sicurezza pubblica, o qualunque altra persona legittimamente incaricata di un pubblico servizio, che s'introduca col carattere della sua carica nel domicilio di un privato, fuori dei casi preveduti dalla legge, e senza le formalità da essa ordinate, sarà per questo solo fatto, punito col carcere estensibile ad un anno e con multa estensibile a lire trecento.

Saranno esenti da pena le persone in questo articolo indicate qualora giustifichino di aver agito per ordine dei loro superiori, ai quali era dovuta obbedienza; e la pena sarà in questo caso inflitta ai superiori che hanno dato l'ordine.

206. Incorrerà nella stessa pena, di cui nell'articolo precedente, qualunque altra persona che insidiosamente, o con

ie di fatto, o con minacce si introdurrà enza alcun diritto nella casa altrui conro la volontà di coloro che vi dimorano.

CAPO II.

Della prevaricazione e di altri reati degli uffiziali pubblici nell'esercizio delle loro funzioni.

DISPOSIZIONI GENERALI.

207. Ogni crimine commesso da un ffiziale pubblico nell'esercizio delle sue unzioni è una prevaricazione.

208. Ogni prevaricazione, contro la uale non è stabilita dalla legge una pena naggiore, è punita coll'interdizione dai ubblici uffizi.

209. Il semplice delitto non costiuisce l'uffiziale pubblico reo di prevariazione.

SEZIONE I.

Delle sottrazioni commesse dagli uffiziali o depositari pubblici.

210. Ogni tesoriere, esattore, riceitore, od altro contabile od amministraore di denaro o d'altra cosa dell'Erario ello Stato, come pure di denaro o di altri

fondi provinciali o comunali, e qualunqu depositario o contabile pubblico, che ab biano trafugato o sottratto somme di de naro, o carte di credito che le rappre sentino, o documenti o titoli od atti o effetti mobili, che erano ad essi affidat per ragione delle loro funzioni, saranno puniti:

1.° Colla pena dei lavori forzati a tempo se le cose trafugate o sottratte siano di un valore che giunga alle lire cinquemila;

2.° Colla pena della reclusione non minore di cinque anni se il valore delle cose trafugate o sottratte sarà minore di lire cinquemila, ma giunga alle lire mille o le ecceda;

3.° Colla pena della reclusione estensibile a cinque anni se il valore delle cose trafugate o sottratte sia inferiore a lire mille, ma giunga alle lire cinquecento o le ecceda;

4.° Col carcere non minore di un anno se tale valore sarà inferiore a lire cinquecento.

211. Se nelle sottrazioni suddette concorreranno altre circostanze che la legge considera come aggravanti, le pene stabilite saranno aumentate di uno o di due gradi.

212. Qualunque giudice, amministratore od uffiziale pubblico, che avrà dolosamente distrutti, soppressi, sottratti, o tra-

ugati atti o documenti, dei quali era depositario in tale qualità, o che gli erano stati rimessi o comunicati per ragione delle sue funzioni, sarà punito coi lavori forzati a tempo o colla relegazione secondo le circostanze.

213. I segretari e gli uscieri, e tutti gli agenti o commessi sì del Governo che dei tesorieri, esattori, ricevitori, amministratori, contabili, o depositari pubblici, colpevoli delle sottrazioni indicate in questa sezione, sono soggetti secondo i casi alle pene in essa stabilite.

214. A coloro che ricetteranno, compreranno, o s'intrometteranno per far vendere le cose sottratte dagli ufficiali, o depositari pubblici contemplati in questa sezione sono applicabili le disposizioni degli articoli 638, 639 e 640.

SEZIONE II.

Delle concussioni commesse dai pubblici uffiziali o da altri impiegati.

215. Qualunque pubblico uffiziale, qualunque esattore di diritti, di tasse, di contribuzioni, di denaro, di rendite pubbliche o comunali, il quale dolosamente riceva o esiga, od ordini di esigere quanto non è dovuto, od eccede il dovuto, per diritti, tasse, contribuzioni, rendite, mercede

o stipendio, si rende colpevole del reato di concussione, ed incorre nella pena del carcere non minore di mesi tre, ed in una multa non minore di lire cento.

I loro commessi o preposti saranno puniti colle stesse pene, le quali potranno però essere diminuite di uno o di due gradi secondo le circostanze.

216. Se l'esazione indebita fu commessa con minacce od abuso di potere, la pena sarà della reclusione, oltre all'interdizione dai pubblici uffizi.

Se sarà accompagnata da attentato all'altrui libertà, la pena potrà estendersi ai lavori forzati a tempo; salve le pene maggiori nei casi che l'attentato costituisca per sè stesso un crimine più grave.

SEZIONE III.

Della corruzione dei pubblici uffiziali.

217. Gli uffiziali pubblici dell'ordine giudiziario od amministrativo, gli agenti, gli impiegati od incaricati di una pubblica amministrazione, i quali avranno ricevuto donativi o rimunerazioni, od anche solo ne avranno accettate promesse, per fare un atto giusto, ma non soggetto a retribuzione, del proprio uffizio od impiego, saranno puniti con multa che agguagli il triplo del valore delle cose pro-

messe o ricevute, e che non potrà in qualsiasi caso essere minore di lire centocinquanta.

218. Se le dette persone, per donativi o rimunerazioni ricevute, o promesse accettate, avessero fatto un atto ingiusto, o si fossero astenute dal fare un atto di particolare loro attribuzione, o non l'avessero fatto in valida forma, saranno punite colla pena dell'interdizione dai pubblici uffizi, oltre la multa di cui nell'articolo precedente.

219. Se la corruzione ha per oggetto un reato punibile per sè stesso con pena maggiore dell'interdizione dai pubblici uffizi, tale pena maggiore sarà applicata ai colpevoli, oltre la pena dell'interdizione.

220. Saranno puniti colle pene rispettivamente stabilite nei precedenti articoli gli uffiziali od impiegati suddetti che avessero abusato del loro uffizio per passione od altro fine secondario.

221. Se l'uffiziale corrotto è un Giudice, e la corruzione ha avuto per oggetto il favore od il pregiudizio di una della Parti litiganti in affari civili, il Giudice sarà punito colla pena della relegazione estensibile ad anni cinque, e colla interdizione dai pubblici uffizi.

222. Se la corruzione ha avuto per oggetto il favore od il pregiudizio di un imputato di crimine o di delitto, il Giudice soggiacerà alla pena della relegazione non

minore di cinque anni, oltre alla interdizione dai pubblici uffizi.

Se per effetto della corruzione è seguita condanna ad una pena più grave della relegazione, la stessa pena più grave sarà applicata al Giudice che avrà ceduto alla corruzione.

Qualora però la condanna non avesse avuto la sua esecuzione, la pena da applicarsi al Giudice sarà diminuita di uno o di due gradi.

223. Quando la corruzione abbia per oggetto un fatto che importa una pena di polizia, avrà luogo contro il Giudice la sospensione dai pubblici uffizi, oltre ad una multa che non sarà minore di lire duecento.

224. Gli autori della corruzione saranno puniti colla pena che sarebbe dovuta al pubblico uffiziale od impiegato corrotto, colla diminuzione però di uno o di due gradi.

225. Nei casi contemplati nella presente sezione, nei quali la pena dovuta al pubblico uffiziale od impiegato corrotto sia l'interdizione dai pubblici uffizi, sarà applicata all'autore della corruzione la pena del carcere non minore di un anno; se la pena sia della sospensione dai pubblici uffizi, l'autore della corruzione sarà punito coll'esilio locale e colla multa, od anche con una sola di queste pene a seconda dei casi.

226. Se la corruzione è solo stata ntata, e non abbia avuto alcun effetto, i autori di questo tentativo saranno pu- ti, secondo le circostanze, col carcere tensibile ad un anno, o con multa eguale valore di ciò che formò il mezzo di orruzione, senza che la multa possa es- ere minore di lire cento.

Ove però il fatto che era l'oggetto ella corruzione non sia per sè stesso un eato nè un atto ingiusto, l'autore del entativo sarà punito coll'ammenda e col- ammonizione.

227. Non saranno mai restituite al orruttore le cose da esso donate, nè il oro valore; ma, ove esistano, saranno con- scate a vantaggio degli ospizi del luogo n cui sarà stata commessa la corruzione.

228. Le disposizioni della presente ezione relative ai Giudici sono pure ap- licabili ai Giurati.

SEZIONE IV.

Degli abusi di autorità.

§ 1.

Dell' esercizio abusivo di autorità contro l' interesse pubblico.

229. Ogni uffiziale pubblico, ogni a- gente od impiegato qualunque del Governo,

che avrà ordinato, richiesto, fatto ordinare o richiedere l'uso della pubblica forza per impedire l'esecuzione di una legge, la riscossione di contribuzioni legalmente imposte, l'esecuzione di una ordinanza, di un mandato di giustizia, o di qualunque altro ordine emanati da una legittima autorità, sarà punito colla relegazione.

230. Se questo ordine o questa richiesta ha avuto il suo effetto, il colpevole sarà punito colla pena della relegazione non minore di anni dieci, ed inoltre colla interdizione dai pubblici uffizi.

231. Le pene enunciate nei due precedenti articoli non saranno applicate ai pubblici uffiziali od impiegati che avranno agito per ordine dei superiori in oggetti della competenza di questi, e pei quali oggetti era ai medesimi dovuta obbedienza.

In questo caso le pene suddette saranno soltanto inflitte ai superiori che avessero i primi dato quest'ordine.

232. Se in conseguenza dei detti ordini o delle dette richieste fossero stati commessi altri crimini punibili con pene maggiori di quelle indicate negli articoli 229 e 230, queste maggiori pene saranno inflitte agli uffiziali pubblici, agenti, od impiegati, colpevoli di avere dati gli ordini o fatte le richieste anzidette.

233. Ogni uffiziale pubblico che ha intrapreso l'esercizio delle sue funzioni senza avere prestato il giuramento pre-

scritto dalla legge, sarà punito con multa estensibile a lire cento.

234. Ogni uffiziale pubblico che dopo aver avuto notizia officiale di essere stato o rivocato dalla sua carica, o messo a riposo, od anche solamente sospeso, ha continuato nell'esercizio delle sue funzioni, sarà punito col carcere non minore di un mese, estensibile ad un anno, e colla sospensione dall' esercizio dei pubblici uffizi.

§ 2.

Dell' esercizio abusivo di autorità contro i privati.

235. Qualunque Giudice, e qualunque autorità amministrativa, che sotto qualsiasi pretesto, anche di silenzio, oscurità, contraddizione od insufficienza della legge, avrà ricusato di esercitare un atto del suo ministero o di fare giustizia alle persone che ne lo avranno richiesto, ed avrà perseverato nel suo rifiuto dopo l' avvertimento e l'ordine dell'autorità superiore, sarà punito colla sospensione dall'esercizio dei pubblici uffizi, e con multa estensibile a lire trecento.

Queste pene possono anche imporsi separatamente.

236. Ogni uffiziale pubblico, agente od impiegato del Governo, che nell'esercizio delle sue funzioni abbia usato od ordinato violenze contro le persone, sarà pu-

nito colla pena stabilita pel reato accresciuta di uno o di due gradi.

237. L'impiegato delle regie poste, il quale, senza speciale autorizzazione della legge, apre, o lascia aprire qualche lettera o piego consegnati alla posta, o lascia in qualunque modo prendere cognizione del loro contenuto, sarà punito colla pena del carcere non minore di sei mesi, estensibile ad anni due; ed in caso di soppressione della lettera o piego, colla pena del carcere per due anni.

Alla pena del carcere verrà sempre aggiunta la sospensione dall' impiego.

In nessun caso potrà servire di scusa un ordine superiore.

§ 3.

Degli abusi di potere rispetto ai detenuti.

238. I custodi ed i carcerieri che per qualunque titolo si permettessero atti arbitrari sulle persone detenute, o rigori non ordinati dai regolamenti che li riguardano, saranno puniti col carcere estensibile ad un anno, e colla sospensione dall' impiego.

239. Se gli atti indicati nel precedente articolo degenerassero in sevizie, e costituissero per sè stessi un crimine od un delitto, la pena in cui i custodi o carcerieri sarebbero incorsi pel crimine o delitto sarà aumentata di uno o di due gradi.

240. Sarà punito colla sospensione dal suo impiego l'uffiziale pubblico, il quale senza necessità ritenga o faccia ritenere i detenuti fuori dei luoghi destinati dal Governo.

SEZIONE V.

Dei reati dei pubblici uffiziali che si ingeriscono in negozi o traffici incompatibili colla loro qualità.

241. Ogni uffiziale pubblico, od agente del Governo, che, od apertamente o con atti simulati o con interposizione di persone, prenda un interesse privato qualunque nelle aggiudicazioni, negli appalti od in altri atti delle pubbliche amministrazioni, dei quali egli ha od abbia avuto al tempo in cui i medesimi sono seguiti od anche solamente incominciati la direzione o la sorveglianza in tutto od in parte, sarà punito colla pena del carcere non minore di tre mesi, estensibile a due anni, ed inoltre con multa da lire cento a tre mila.

242. La stessa disposizione ha luogo contro ogni uffiziale pubblico od agente del Governo che prenda un interesse privato in un affare, intorno al quale egli sia incaricato di dare ordini, di liquidare conti, di regolare o di fare pagamenti.

243. Se nei casi previsti dai due precedenti articoli si aggiunga il danno fraudolentemente arrecato all' Amministrazione,

cui l'affare appartiene, la pena sarà della reclusione, oltre all' interdizione dai pubbli uffizi.

244. Ogni uffiziale dell' ordine amministrativo, stipendiato dal Governo, il quale nei luoghi soggetti alla sua autorità avrà con atti manifesti o simulati, o per interposte persone, fatto commercio di grani, di farine o di vini che non siano il prodotto de'suoi beni, soggiacerà ad una multa non minore di cinquecento lire estensibile eziandio a lire diecimila, oltre la confiscazione delle derrate appartenenti a tale commercio.

DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI I E II DI QUESTO TITOLO.

245. Fuori dei casi ne'quali la legge determina specialmente le pene incorse pei reati commessi dagli uffiziali o dagli impiegati pubblici, quelli fra essi che avranno commesso od avuto parte in altri reati che erano tenuti di prevenire e di reprimere o che fossero relativi ad un atto dipendente dall'esercizio delle loro funzioni, saranno puniti colla pena stabilita pei medesimi reati, accresciuta di uno o di due gradi.

246. Gli articoli 210, 211, 212, 213, 214, 215, 241, 242 e 243 sono applicabili agli amministratori, tesorieri ed altri contabili od impiegati degli ospizii ed altri stabilimenti pubblici.

CAPO III.

Della ribellione, della disobbedienza, e di altre mancanze verso la pubblica autorità.

SEZIONE I.

Della ribellione.

247. È reato di ribellione:

1.° Qualunque attacco e qualunque resistenza con violenze o vie di fatto contro la forza pubblica, — contro gli uscieri o servienti di giustizia, le guardie campestri o forestali, gli incaricati dell' esazione delle tasse e delle contribuzioni, o coloro che portano per essi gli atti esecutivi, — contro gli uffiziali ed agenti addetti al servizio dei telegrafi e delle strade ferrate nominati ed approvati dal Governo, — contro i preposti delle dogane o gabelle, — contro i sequestratari, gli uffiziali od agenti della polizia giudiziaria od amministrativa, — quando agiscono per l' esecuzione delle leggi, degli ordini dell'autorità pubblica, dei mandati di giustizia, e delle sentenze;

2.° Ogni violenza o via di fatto usata per isciogliere l' unione di un corpo legittimamente deliberante, — o per impedire l' esecuzione di una legge, di una deci-

sione, o di una sentenza o di qualunque ordine di una podestà legittima, — o per ottenere una determinazione od un provvedimento qualunque dalla legittima autorità, — o per sottrarsi dall'adempimento di un dovere imposto dalla medesima.

248. Se la ribellione è stata commessa in riunione di persone in numero maggiore di dieci, ma senza porto d'armi saranno i colpevoli puniti colla reclusione.

Se la riunione fu armata, la pena potrà estendersi ai lavori forzati a tempo.

249. Se la ribellione è stata commessa in riunione armata di persone, in numero non maggiore di dieci nè minore di tre, la pena sarà della reclusione.

Se non vi fu porto d'armi, la pena sarà del carcere non minore di sei mesi.

250. Nei casi accennati nei due precedenti articoli, la riunione si reputa armata quando più di due persone portano armi apparenti.

251. La ribellione commessa da una o da due persone soltanto, è punita col carcere non minore di sei mesi se è commessa con arma od armi apparenti.

È punita col carcere estensibile a sei mesi se è commessa senza armi.

252. Quando nella ribellione la riunione non si reputa armata a termini del l'art. 250, le persone che, facendone parte, si trovassero munite di armi nascoste, sa-

ranno individualmente punite come se la riunione fosse stata armata.

253. È pure punita come ribellione qualunque altra unione armata non minore di cinque persone, la quale, senza avere commesso violenze o vie di fatto, fosse diretta col suo contegno ad incutere timore onde impedire l'esecuzione degli atti od ordini dell'autorità governativa, giudiziaria od amministrativa, e di cui nell'art. 247. La pena sarà in questo caso del carcere non minore di due anni.

Quand'anche non vi fosse porto d'armi coloro che, facendo parte della riunione suddetta, non si saranno ritirati alla prima intimazione loro fatta dalle autorità sovra indicate, saranno puniti col carcere da sei mesi ad un anno.

Sarà anche punita col carcere non minore di tre mesi, estensibile ad un anno, la riunione minore di cinque persone, quando vi sia stato porto d'armi.

254. Le disposizioni degli articoli 165, 166, 167 e 168 saranno applicabili ai casi di ribellione designati negli articoli 248, 249 e 253.

255. Saranno punite come riunioni di ribelli quelle che formate con armi o senza, fossero accompagnate da violenze o da minacce contro un pubblico uffiziale dell'ordine giudiziario od amministrativo, gli agenti di giustizia o di Pubblica Sicurezza o la forza pubblica:

1.° Dagli operai o giornalieri nei pubblici opificii o manifatture;

2.° Dalle persone ammesse nei pubblici ospizii;

3.° Dai detenuti imputati o condannati per reati, o dai detenuti per qualsivoglia altra causa.

256. I capi di una ribellione, o quelli che l'avranno provocata, potranno essere condannati a rimanere dopo scontata la pena sotto la sorveglianza speciale della Pubblica Sicurezza.

SEZIONE II

Degli oltraggi e delle violenze contro i depositari dell' autorità e della forza pubblica.

257. Chiunque con violenza o con minacce costringa un uffiziale pubblico, o un agente od incaricato di una pubblica amministrazione, a fare o non fare qualche atto dipendente dal suo uffizio, sarà punito colla reclusione; salvo che la natura della violenza usata non portasse una pena più grave.

258. Allorquando il pubblico uffiziale dell'ordine giudiziario od amministrativo, od un Giurato avrà personalmente ricevuto nell' esercizio delle sue funzioni, o a causa del medesimo, qualche oltraggio con parole tendenti ad intaccare il suo onore o la sua rettitudine, il colpevole di

tale oltraggio sarà punito col carcere da un mese a due anni.

Se l'oltraggio ha avuto luogo all'udienza di una Corte, o di un Tribunale, o di un giudice, sarà punito col carcere non minore di tre mesi.

259. Quando l'oltraggio sia fatto soltanto con gesti o con minacce, il colpevole sarà punito nel primo caso previsto dall'articolo precedente col carcere estensibile a sei mesi, e nel secondo caso col carcere non minore di un mese.

260. L'oltraggio fatto con parole, con gesti, e con minacce, a qualunque agente o depositario della pubblica forza o ad altra persona legittimamente incaricata di un pubblico servizio nell'esercizio delle sue funzioni, o a causa di esse, sarà punito colla pena del carcere estensibile a un mese, o con multa estensibile a lire duecento.

261. Sotto le denominazioni di agenti o di depositari della forza pubblica vengono pure i preposti delle dogane o gabelle, gli agenti di pubblica sicurezza, le guardie municipali e le guardie campestri e forestali, anche quando siano legittimamente richiesti fuori dell'esercizio ordinario delle loro funzioni.

262. Chiunque si sarà reso colpevole di percosse o di violenze gravi contro un pubblico uffiziale dell'ordine giudiziario od amministrativo, od un Giurato nell'eser-

cizio delle sue funzioni od a causa di esse, anche senza armi e senza che ne siano seguite ferite o malattie per cui sarebbe inflitta una pena criminale o correzionale, sarà punito col carcere non minore di un anno.

Se queste vie di fatto hanno luogo all'udienza di una Corte, o di un Tribunale, o di un Giudice, il colpevole sarà punito col *maximum* della pena del carcere.

263. Quando le percosse o violenze accennate nell'articolo precedente siano dirette contro un agente della forza pubblica od altra persona legittimamente incaricata di un pubblico servizio nell'esercizio delle sue funzioni, od a causa di esse, saranno punite col carcere da un mese a sei mesi.

264. Se le percosse o le violenze contro le persone indicate nei precedenti due articoli hanno cagionato ferite o malattie per cui sarebbe inflitta una pena correzionale, il colpevole soggiacerà alla pena della relegazione estensibile a cinque anni.

Questa disposizione sarà pure applicata nel caso in cui le percosse o le violenze non avessero cagionato ferite o malattie, ma fossero accompagnate da premeditazione o da insidie.

265. Qualora le percosse, le violenze o le ferite, o malattie ch'esse hanno cagionato, avessero di per sè stesse il ca-

rattere di reato punibile con pena crimi-
nale, se sono fatte contro le persone de-
signate negli articoli 262 e 263 la pena
criminale in cui il colpevole sarebbe in-
corso sarà accresciuta di uno o di due
gradi a seconda dei casi.

266. Alle pene come sovra stabilite
per i casi di oltraggi, percosse o violenze,
si potrà aggiungere il confino da scon-
tarsi dopo il termine della pena princi-
pale.

DISPOSIZIONE COMUNE
ALLE DUE PRECEDENTI SEZIONI.

267. Le pene stabilite nelle due pre-
cedenti sezioni per reati di resistenza o di
violenza contro gli agenti o depositarj
della forza pubblica saranno diminuite di
un grado semprechè il colpevole li abbia
commessi per sottrarsi all'arresto, o per
impedire l'arresto o procurare la libera-
zione del conjuge, dell'ascendente, discen-
dente, fratello, sorella, o affine negli stessi
gradi, ovvero dello zio o nipote.

SEZIONE III.

Degli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio delle loro funzioni.

* **268**. *Il ministro di un culto, che nel l' esercizio del suo ministero con discorso proferito o letto in pubblica riunione, o con scritti altrimenti pubblicati, abbia espressamente censurato, o con altro pubblico fatto abbia oltraggiato le istituzioni, le leggi dello Stato, un decreto reale, o qualunque altro atto della pubblica Autorità sarà punito col carcere fino a sei mesi, e colla multa sino a lire mille.*

* **269**. *Se il discorso, lo scritto o il fatto pubblico di cui nell' articolo precedente, sono diretti a provocare la disobbedienza alle leggi dello Stato, o ad atti della pubblica Autorità, la pena sarà del carcere da sei mesi a due anni, e della multa da mille a due mila lire.*

Ove la provocazione sia seguita da sedizione o rivolta, l' autore della provocazione, quando non sia complice, sarà punito col carcere da due a cinque anni, colla multa da due mila a tre mila lire.

* **270**. *Ogni altro atto che costituisce reato secondo le leggi penali o secondo la*

egge della stampa commesso dal ministro del ulto nell'esercizio del suo ministero sarà unito con le pene quivi stabilite, non pplicate nel minimo a norma delle leggi nedesime.

SEZIONE IV.

Della fuga dei detenuti e dell'occultamento dei rei.

271. Ogni qual volta avrà luogo la fuga i detenuti, i custodi, i carcerieri e tutti li altri incaricati della loro condotta, trasorto o custodia, ne sono risponsabili, e uniti colle norme seguenti.

272. Se i fuggitivi erano imputati di eati di natura tale da importare per sè pena di morte o dei lavori forzati a ta, ovvero erano già condannati all'una l all'altra di quelle pene, i colpevoli di onnivenza sono puniti colla pena dei laori forzati a tempo, estensibile ad anni iindici.

273. Se i fuggitivi erano imputati reati di natura tale da importare per altre pene criminali, od erano condanti ad alcuna di simili pene, i colpevoli connivenza sono puniti colla reclusione.

274. Se i fuggitivi erano imputati reati di natura tale da importare per pene correzionali o di polizia, od erano

condannati ad alcuna di dette pene, oppure si trovavano detenuti per altra causa che di reato, i colpevoli di connivenza sono puniti col carcere non minore di sei mesi od anche colla reclusione estensibile ad anni cinque.

275. Nel caso che le persone indicate nell'articolo 271 fossero colpevoli di sola negligenza, sono indistintamente punite col carcere, da regolarsene la durata secondo la maggiore o minore gravezza della negligenza, ed avuto riguardo alle circostanze indicate nei tre articoli precedenti.

276 Le pene stabilite negli articoli precedenti si aumenteranno di uno o di due gradi contro i custodi, carcerieri, od incaricati conniventi o negligenti, quando la fuga dei detenuti o condannati sia stata eseguita con rottura delle carceri od altri luoghi di detenzione o con violenza commessa a mano armata.

277. La pena del carcere, stabilita contro le persone risponsabili della fuga in caso di negligenza, cessa se dentro quattro mesi dalla fuga i fuggitivi siano a diligenza di quelle nuovamente arrestati e presentati a disposizione della pubblica autorità, e semprechè non siano arrestati per reati commessi posteriormente alla fuga.

278. Le altre persone non incaricate della condotta, trasporto, o custodia

lei detenuti, che ne avessero da sè sole
procurata o facilitata la fuga, saranno
unite colla reclusione quando i fuggitivi
ono fra quelli designati nell' art. 272; col
carcere non minore di anni due se i fug-
gitivi sono fra quelli designati nell' arti-
colo 273; col carcere estensibile a mesi
ei se sono fra quelli indicati nell'art. 274.

279. Quando la fuga sia stata ese-
guita con violenza alle persone, o con
ottura delle carceri od altri luoghi di
etenzione, le persone estranee che vi
vranno cooperato, od avranno fornito gli
strumenti per effettuarla, saranno pu-
ite colla reclusione non minore di cinque
nni nel caso dell'art. 272; col carcere
on minore di tre anni nel caso dell' ar-
colo 273; col carcere da sei mesi a tre
nni nel caso dell'art. 274.

280. In tutti i casi sovra espressi
e le persone estranee, che avranno pro-
urata o facilitata la fuga, saranno giunte
d ottenere l'intento col corrompere gli
ncaricati della condotta, trasporto o cu-
odia dei detenuti, o mediante connivenza
on quelli, incorreranno nelle pene stesse
abilite per gli incaricati, colla diminu-
one da uno a tre gradi.

281. Se col mezzo della violenza con-
o i custodi od altre persone indicate nel-
art. 271 sia stata procurata o facilitata
fuga dei detenuti, e la violenza sia stata
ommessa a mano armata, i colpevoli sa-

ranno puniti coi lavori forzati a tempo, ed eziandio a vita, secondo le circostanze.

282. La sola somministrazione ai detenuti di istrumenti atti ad agevolare la loro fuga sarà punita, se fatta da estranei, col carcere estensibile a sei mesi; se da incaricati della custodia, condotta o trasporto dei detenuti, col carcere non minore di sei mesi ed estensibile a due anni.

Se la somministrazione fosse di armi proprie, la pena del carcere sarà per gli estranei non minore di un anno ed estensibile a tre anni, e per gli incaricati non minore di tre anni; salvo sempre il disposto dall'art. 103.

283. Nel caso di fuga di un detenuto tutti quelli che vi avranno cooperato saranno solidariamente condannati al pagamento dell'indennità che la parte danneggiata avrebbe diritto di conseguire dal fuggitivo.

284. I detenuti che saranno fuggiti od avranno tentato di fuggire con rottura delle carceri od altri luoghi di detenzione, o con violenze contro le persone, saranno puniti col carcere da sei mesi ad un anno: ove siasi anche fatto uso di armi, la pena sarà della reclusione: salve sempre le maggiori pene in cui essi fossero incorsi per altri reati che avessero commessi.

Pel solo fatto però di fuga tentata od

eseguita coi suddetti mezzi dopo di una condanna, non sarà luogo alle disposizioni contenute nel libro I, tit. II, capo V, sez. II, *Dei recidivi.*

285. Coloro che avranno occultato o fatto occultare persone, sapendo che queste avevano commesso un reato punibile con pene criminali, saranno puniti col carcere estensibile a due anni.

Questa disposizione però ha soltanto luogo quando si tratti di persone condannate, o contro cui siasi rilasciato ordine d'arresto pei reati punibili colle pene anzidette.

E sono dalla medesima eccettuati il conjuge, od ascendente o discendente, fratello o sorella, od affine negli stessi gradi, ovvero zio o nipote della persona condannata o imputata.

SEZIONE V.

Dell' esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

286. Chiunque con violenze verso le persone, ed al solo oggetto di esercitare un preteso diritto, costringe taluno a pagare un debito, o ad eseguire un'obbligazione qualunque, o turba l'altrui possesso, demolisce fabbricati, devia acque, abbatte alberi, siepi vive o ripari stabili, sarà punito:

1.º Colla relegazione estensibile ad

anni dieci, se la violenza sarà stata fatt con armi ed accompagnata da percoss o ferita;

2.º Col carcere non minore di tr mesi, se si sarà fatto uso d'armi, ma senz percosse nè ferite, — ovvero se siano in tervenute percosse o ferite, ma senz'armi

3.º Col carcere estensibile a tre mes se la violenza sarà seguita senza percoss o ferita e senza armi.

Alla pena del carcere sarà aggiunt una multa estensibile sino al doppio de danno recato.

Sono salve in tutti i casi le maggior pene pei reati per sè stessi più gravi.

287. Se la demolizione di fabbricati o la deviazione d'acque, o l'abbattimento di alberi, siepi vive o ripari stabili, fu bensì commesa allo scopo di esercitare un preteso diritto, ma non v'ebbe violenza verso le persone, il colpevole sarà punito con una multa non maggiore del doppio del danno recato.

288. Provandosi dal reo che il denaro estorto gli fosse dovuto di ragione, o che egli fosse in diritto di ottenere l'esecuzione dell'obbligazione od il possesso, la pena della relegazione di cui nel n.º 1 dell'art. 286 potrà commutarsi in quella del carcere, non minore però di sei mesi;

Nei casi contemplati nel n.º 2 la pena sarà del carcere estensibile a mesi sei;

Nel caso previsto al n.º 3 si appli-

cherà la sola multa estensibile a lire trecento;

E nel caso preveduto dall'art. 287 la pena sarà dell'ammenda.

SEZIONE VI.

Delle usurpazioni di titoli e di funzioni.

289. Chiunque senza titolo si sarà ingerito in funzioni pubbliche, civili o militari, esercitandone gli atti, sarà punito col carcere non minore di un anno; salve le pene maggiori per altri reati che avrà commesso, e senza pregiudizio della pena di falso se l'atto porta il carattere di questo reato.

290. Chiunque avrà pubblicamente portato un uniforme, una divisa, od una decorazione che non gli appartenga, o si sarà arrogato titoli di dignità che non gli siano stati legittimamente conferiti, sarà punito col carcere non minore di un mese ed estensibile ad un anno, e con multa da cento a cinquecento lire. In caso di recidiva nello stesso reato avrà sempre luogo il carcere non minore di mesi tre.

SEZIONE VII.

Delle rotture dei sigilli, e delle sottrazioni commesse nei luoghi di pubblico deposito.

291. Allorchè saranno stati infranti i sigilli apposti o per ordine dell'autorità amministrativa, o in esecuzione di un'ordinanza giudiziale proferita in materia civile o penale, i custodi saranno puniti, per la semplice negligenza, col carcere estensibile a sei mesi.

292. Se la rottura dei sigilli è seguita sopra carte od effetti di un imputato di reato punibile colla pena della morte o dei lavori forzati a vita, ovvero di un condannato ad una di queste pene, il custode negligente sarà punito col carcere da tre mesi a due anni.

293. Chiunque deliberatamente avrà rotto i sigilli apposti a carte o ad effetti della qualità indicata nell'articolo precedente, od avrà avuto parte nella rottura, sarà punito colla reclusione, e se è lo stesso custode, la pena sarà aumentata di uno o di due gradi.

294. Per tutte le altre rotture di sigilli fatte deliberatamente, i colpevoli saranno puniti col carcere da un mese ad un anno: e se è lo stesso custode, sarà questi punito colla medesima pena da sei mesi a tre anni.

295. La disposizione del precedente articolo avrà pure luogo per la rottura dei sigilli apposti ad un testamento.

Nel caso però in cui il notajo od altri che ne fosse depositario siano colpevoli di semplice negligenza, saranno essi puniti col carcere estensibile a sei mesi.

296. L'aprimento di una lettera o di un piego sigillato, o la soppressione di lettere o di pieghi fattasi deliberatamente da chi non vi abbia alcun diritto, saranno puniti colla multa estensibile a lire cinquecento, od eziandio col carcere estensibile ad un anno; salvo il disposto dall'articolo 237.

297. Il furto commesso colla rottura di sigilli apposti per ordine dell' autorità giudiziaria od amministrativa sarà punito come furto commesso mediante rottura.

298. Chiunque si sarà reso colpevole di sottrazione, di trafugamento, o di distruzione di documenti, di atti di procedura penale, di carte, di registri, di libri o di altri effetti contenuti negli archivi, segreterie, biblioteche od altri luoghi di pubblico deposito, o consegnati ad un depositario pubblico in ragione di tale sua qualità, sarà punito colla reclusione, quando non concorrano altre circostanze che lo rendano punibile con maggiore pena.

Ove per le dette sottrazioni, trafugamenti, o distruzioni il danno recato sia

leggero, potrà essere inflitta la pena del carcere non minore di tre mesi.

Quanto al custode o depositario, la pena sarà sempre di uno o due gradi di più di quella inflitta all'estraneo.

299. Nella classe dei depositari contemplati dall'articolo precedente si intendono compresi i custodi di cose oppignorate ed i sequestratari giudiziali.

300. Ove l'autore della sottrazione fosse il padrone delle cose oppignorate o sequestrate, quand'anche egli stesso ne fosse il depositario, sarà punito col carcere.

301. I segretarj, gli archivisti, i notaj, i custodi od altri depositari, che si saranno resi colpevoli di negligenza nelle sottrazioni, nei trafugamenti, o nelle distruzioni prevedute nei tre precedenti articoli, sono puniti col carcere da un mese ad un anno, e con multa estensibile a lire trecento.

Queste pene possono anche imporsi separatamente, secondo le circostanze.

302. Il furto di cose oppignorate o sequestrate, commesso da chi ignora tale loro qualità, cade nella classe dei furti comuni.

303. Se la rottura dei sigilli, le sottrazioni, i trafugamenti, e le distruzioni dei documenti di cui sopra, siano state commesse con violenza verso le persone, chiunque ne sia l'autore, la pena sarà della reclusione per tempo non minore d'anni cinque, e potrà estendersi ai lavori

orzati a tempo; salva l'applicazione delle ene più gravi che potessero richiedere la natura delle violenze od altri reati he fossero stati commessi.

SEZIONE VIII.

Dei guasti fatti ai pubblici monumenti.

304. Chiunque avrà volontariamente istrutto, abbattuto, mutilato, od in qua-unque modo deteriorato monumenti, sta-ue, od altri oggetti destinati all'utilità od l'ornamento pubblico, ed innalzati dalla ubblica autorità o per sua autorizzazione, arà punito colla pena del carcere o del onfino, non minore di un mese ed esten-bile a due anni, e con multa non minore lire duecento cinquanta.

SEZIONE IX.

Del rifiuto di servizio legalmente dovuto.

305. Ogni agente della forza pub-ica, che avrà ricusato di aderire alle ri-ieste che gli saranno state legalmente tte dall'autorità giudiziaria od ammini-rativa, sarà punito con uno a tre mesi carcere, senza pregiudizio delle inden-zzazioni civili che potessero essere dovute usta l'art. 72

306. I testimoni citati per deporre avanti l'autorità, o i Giurati chiamati a prestare il loro uffizio nelle Corti d'Assisie i quali per esimersi dal comparire o dall'assumere il loro incarico avranno allegata una scusa riconosciuta falsa, saranno puniti col carcere estensibile a due mesi, salve per la non comparizione de'testimoni le disposizioni degli articoli 278,279,280,281 del Codice di Procedura penale, e quanto ai Giurati le disposizioni degli articoli 81, 82, 83 della legge dell'Ordinamento Giudiziario.

307. Chiunque esercita pubblicamente un'arte od una professione, e, legittimamente chiamato, ricusa senza giusta causa di presentarsi e dare il suo giudizio o prestare l'opera sua, sarà punito con multa estensibile a lire cento, e potrà anche essere sospeso dall'esercizio della propria arte o professione.

308. I medici, i chirurghi, ed ogni altro uffiziale di sanità, che nei casi di venefizio, ferimenti, od altre offese corporali ometteranno o ritarderanno le notificazioni o le relazioni prescritte dal Codice di procedura penale nel libro I, titolo III, capo V, sezione I, *Delle denunzie, rapporti, e dichiarazioni,* e sezione III, *Del modo di accertare il corpo del reato,* saranno puniti con multa estensibile a lire cento; e nei casi gravi potrà essere aggiunta anche la pena del carcere, e la sospensione dall'esercizio della professione.

CAPO IV.

Degli abusi degli avvocati o dei causidici nell'esercizio del loro ministero, di chi s' intromettesse negli affari come sollecitatore o difensore.

309. L'avvocato, od il causidico, che pattuisce in premio delle sue fatiche una parte dall' oggetto controverso, sarà punito colla sospensione dalla propria professione, e con multa non minore di lire cento, e condannato inoltre alla restituzione della cosa ricevuta o del valore di essa.

310. Sarà punito colla sospensione dalla sua professione per un tempo non minore di un anno, e con multa non minore di lire cento, l' avvocato, od il causidico, che nella stessa lite dopo avere cominciato la difesa di una Parte assume senza il consenso di questa la difesa dell'altra o di coloro che hanno causa dalla medesima.

311. L'avvocato, od il causidico, che per doni, offerte, o promesse colluda colla Parte avversaria, e pregiudichi con fatti o dolose omissioni la causa del suo cliente, sarà punito col carcere, colla sospensione dall'esercizio di sua professione e di ogni pubblico uffizio per un tempo estensibile ad anni quindici, e con multa da lire trecento a tremila.

312. Quando l'avvocato, od il causidico, pregiudichi dolosamente con fatti od omissioni la causa di un imputato, sarà punito come segue:

Se trattasi di un imputato per crimine, colla relegazione e coll'interdizione dalla professione e da qualunque pubblico uffizio;

Se trattasi di un imputato per delitto, coll'interdizione dalla professione e da ogni pubblico uffizio, alla quale pena potrà anche aggiungersi il carcere o l'esilio locale;

Se trattasi di un imputato per contravvenzione, colla sospensione dall' esercizio della professione per un tempo non minore di sei mesi, e con multa estensibile a lire trecento.

313. Colui che millantando credito od influenza presso un uffiziale pubblico od impiegato, fa supporre falsamente di averlo corrotto o guadagnato con denaro o con doni o con promesse, sarà punito colla pena del carcere non minore di tre mesi, oltre una multa estensibile a lire trecento.

314. Se il colpevole del reato preveduto nell'articolo precedente avrà carpito denaro od altra cosa estimabile in denaro, sia per farsi pagare il preteso suo favore, sia a pretesto di avere dato per quest'ogggetto una somma qualunque od altra cosa estimabile, sarà punito colla pena del carcere non minore di due anni, e con multa doppia del valore ricevuto, senza che possa essere minore di lire cento.

315. Le pene stabilite in questo Capo hanno luogo senza pregiudizio delle disposizioni relative alla corruzione degli ufficiali od impiegati pubblici, al falso, od alla calunnia.

TITOLO IV.

DEI REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA.

CAPO I.

Della falsificazione di monete, cedole, od obbligazioni dello Stato, sigilli, bolli ed impronti.

SEZIONE I.

Della falsa moneta.

316. Chi senza legittima autorità fabbrica moneta, contraffacendo quella di regio conio, o di conio straniero, ovunque abbia corso legale od altera la vera moneta, commette reato di falsificazione di moneta.

317. La moneta contraffatta si considera sempre falsa, tuttochè l'intrinseco valore della medesima sia eguale od anche superiore a quello della vera moneta.

318. L'alterazione della vera moneta

si commette o col tosarla, o col raderla, o col far uso di qualsiasi altro modo per sottrarne il valore.

L'alterazione ha parimente luogo quando si praticano mezzi per dare alla moneta l'apparenza di un valore superiore.

319. Chiunque avrà fabbricata falsa moneta d'oro o d'argento, contraffacendo quella di regio conio, sarà punito col *maximum* dei lavori forzati a tempo.

Se la falsa moneta è erosa, od eroso-mista, la pena sarà dei lavori forzati estensibili ad anni quindici.

320. Chiunque avrà fabbricata nei Regii Stati falsa moneta d'oro o d'argento, contraffacendo quella di conio straniero, ovunque abbia corso legale, sarà punito colla pena dei lavori forzati estensibile ad anni quindici.

Se la falsa fabbricazione è solamente di moneta erosa, od eroso-mista, la pena sarà della reclusione non minore di anni sette, e potrà estendersi a quella dei lavori forzati per anni dieci.

321. Le pene sovra stabilite si diminuiranno di un grado se i colpevoli avessero soltanto dato principio a fabbricare monete false.

322. Quando l'autore dei crimini di cui nei tre precedenti articoli sia un impiegato delle regie zecche, sarà punito colla pena inflitta in ognuno dei casi in essi articoli accennati, accresciuta di un grado.

323. Quando il valore intrinseco della falsa moneta sarà eguale o superiore a quello della vera, o quando la falsità sia facilmente riconoscibile, la pena stabilita in tutti i casi sovra indicati sarà rispettivamente diminuita di un grado.

324. L'alterazione della moneta, sia d'oro o d'argento, sarà punita colla reclusione per un tempo non maggiore di anni sette, quando il valore che si è voluto sottrarre alla moneta alterata non ecceda lire cinquanta, e non vi concorra circostanza aggravante: eccedendo detto valore, o concorrendovi circostanza aggravante, la pena sarà aumentata di uno o di due gradi, e potrà anche estendersi ai lavori forzati per un tempo non maggiore di anni quindici.

Nei caso di alterazione di monete previsto dall'alinea dell'articolo 318, la pena sarà della reclusione per un tempo non maggiore di anni sette; e soltanto del carcere, quando il valore che si è voluto apparentemente aggiungere non ecceda lire cinquanta.

325. Chiunque con intelligenza coi falsificatori di monete di regio conio o di conio straniero avrà cooperato ad introdurre tali monete nei Regii Stati, od a metterle ivi in corso, sarà punito come se fosse l'autore di fabbricazione o di alterazione commessa nei Regii Stati.

326. Colui che, senza alcun' intelli-

genza coi falsificatori, dolosamente introducesse o spendesse nei Regii Stati monete false od alterate, sarà punito colla reclusione per un tempo non maggiore di anni sette, o col carcere.

Colui che avendo ricevuto tali monete per vere, e le spendesse dopo averle riconosciute false od alterate, sarà punito col carcere.

327. Colui che avrà ricevuto qualche moneta, che riconoscerà falsa, è tenuto di consegnarla agli amministratori delle regie zecche od alle autorità locali, dando loro le indicazioni sulla provenienza della medesima sotto pena di pagare il doppio del valore nominale della moneta, senza che però la somma da pagarsi possa mai essere minore di lire venti.

328. Chiunque fabbricherà o farà fabbricare, o scientemente riterrà in casa od altove, conj, forme, crogiuoli, macchine, od altri instrumenti, atti a fabbricare false monete, sarà, per questo solo fatto, punito colla reclusione estensibile ad anni sette.

Sono però eccettuati da questa disposizione quegli orefici od altre persone alle quali, per uso della loro arte, scienza o professione, detti instrumenti fossero necessari.

SEZIONE II.

Della falsificazione di cedole, obbligazioni dello Stato, od altre carte di credito pubblico equivalenti moneta.

329. Colui che ha contraffatto o falsificato cedole od obbligazioni dello Stato, od altre carte di credito pubblico equivalenti moneta, sarà punito colla pena dei lavori forzati estensibile ad anni quindici.

Colla stessa pena sarà punito colui che avrà scientemente introdotto nei Regii Stati le dette cedole, obbligazioni od effetti falsificati o contraffatti, ovvero ne avrà fatto uso.

330. Se si tratterà di contraffazione o di falsificazione nei Regii Stati di obbligazioni o carte di credito pubblico equivalenti a moneta emesse sotto qualunque denominazione da un governo straniero, — o di introduzione dolosa di esse nei Regii Stati, ovunque siano state contraffatte o falsificate, — ovvero di uso doloso delle medesime; la pena sarà della reclusione non minore di anni cinque, estensibile anche ai lavori forzati per anni dieci.

331. Colui che avrà ricevute per vere le carte pubbliche menzionate nei precedenti due articoli, e riconosciutane poi la falsità, le avrà ciò non ostante ri-

messe in circolazione, sarà punito colla reclusione estensibile ad anni sette, o col carcere, secondo i casi.

DISPOSIZIONE COMUNE ALLE DUE PRECEDENTI SEZIONI.

332. I colpevoli dei crimini enunciati negli articoli precedenti saranno esenti da ogni pena se prima della consumazione del crimine di falsificazione di moneta, o di carte di credito pubblico, od anche, consumato il crimine, prima che alcuna emissione ne sia seguita e prima di ogni atto di procedimento penale, ne avranno data formale denuncia, — oppure se, anche dopo incominciato il procedimento, essi avranno procurato l'arresto di tutti o di parte degli altri colpevoli.

Potranno nondimeno i colpevoli suddetti, ancorchè esenti da pena, essere sottoposti a vita od o a tempo alla sorveglianza speciale della Pubblica Sicurezza.

SEZIONE III.

Della falsificazione dei sigilli, di atti sovrani, di punzoni, di bolli, e di impronti.

333. Chiunque ha contraffatto il sigillo dello Stato destinato ad essere apposto agli atti del Governo del Re, od avrà falsificato un atto qualunque ema-

nato direttamente dal Governo del Re, oppure avrà scientemente fatto uso di tale sigillo contraffatto o di tale atto falsificato, sarà punito col *maximum* dei lavori forzati a tempo.

È applicabile a questo reato la disposizione dell'articolo 332.

334. Sarà punito colla reclusione per tempo non minore di anni sette, e potrà la pena estendersi anche ai lavori forzati per anni quindici:

1.º Colui che ha falsificato o contraffatto od in qualsiasi altra maniera dolosamente alterato qualunque ricapito, promessa, biglietto od ordine di pagamento spediti a nome e per conto delle amministrazioni dello Stato, o ne avrà scientemente fatto uso;

La pena però sarà diminuita di uno o di due gradi quanto a colui che fece uso di tali effetti dopo averli ricevuti per veri.

2.º Colui che ha contraffatto i bolli del Governo del Re, o i punzoni da esso destinati al marchio delle materie d'oro e d'argento, o che scientemente ha fatto uso di detti bolli o punzoni contraffatti.

335. Sarà punito colla reclusione estensibile ad anni sette chiunque falsifica i francobolli postali, ovvero fabbrica punzoni o strumenti atti a tale falsificazione, o fa scientemente uso di detti francobolli falsificati.

336. Sarà punito colla stessa pena chiunque, essendosi indebitamente procurato i veri bolli o punzoni, di cui negli articoli antecedenti, ne ha fatto una applicazione od un uso pregiudicevole ai diritti ed agli interessi dello Stato.

337. Sarà punito colla stessa pena:

Chi ha contraffatto i martelli destinati dal Governo del Re al marchio delle piante o i bolli coi quali sogliono improntarsi in nome e per autorizzazione del Governo del Re le diverse specie di derrate e di mercanzie;

Chi ha contraffatto i sigilli o bolli di una autorità qualunque, o quelli di uno stabilimento di commercio autorizzato dal Governo del Re;

Chi ha scientemente fatto uso di sigilli, bolli, martelli così contraffatti.

338. Sarà punito col carcere non minore di due anni chiunque, essendosi indebitamente procurato i veri sigilli, bolli, martelli, di cui nel precedente articolo, ne ha fatto un uso pregiudicevole ai diritti od agli interessi dello Stato, o della autorità o stabilimento a cui esclusivamente appartengono.

339. Chi scientemente riterrà in casa od altrove sigilli, bolli, martelli, o punzoni falsi, dei quali è menzione nella presente sezione, sarà punito col carcere.

340. I falsificatori del marchio dei fabbricanti di pesi e misure sono puniti

colla pena del carcere non minore di mesi sei, estensibile a un anno.

I falsificatori del marchio di verificazione sono puniti colla pena del carcere da uno a due anni.

Tali disposizioni hanno luogo senza pregiudizio delle pene maggiori in cui fossero incorsi i colpevoli per reato di truffa.

CAPO II.

Delle falsità in atti pubblici e nelle scritture di commercio e private.

SEZIONE I.

Del falso in atti pubblici e in scritture di commercio.

341. Ogni funzionario, notajo od altro uffiziale pubblico, che nell'esercizio delle sue funzioni ha commessa in atti pubblici una falsità o con false sottoscrizioni o falsa data, o con alterazioni di atti, di scritture o di sottoscrizioni, o con supposizione di persone, o con iscritture fatte o inserite in registri od altri atti pubblici dopo la loro formazione o chiusura, sarà punito colla pena dei lavori forzati a tempo.

Se fu solamente alterata la data, e

l'alterazione non ha per oggetto il favore o il danno dei terzi, la pena sarà della reclusione, estensibile ad anni sette, e potrà anche essere ridotta al carcere secondo le circostanze.

342. Sarà punito colla pena dei lavori forzati per anni dieci ogni funzionario, notajo, od altro uffiziale pubblico, che rogando o stendendo atti del suo ministero ne ha fraudolentemente alterata la sostanza o le circostanze, sia scrivendo disposizioni o convenzioni diverse da quelle che fossero state dettate, distese o concordate dalle parti, sia dichiarando come fatti veri quelli che sono falsi o come fatti riconosciuti quelli che non lo furono.

343. Qualunque altra persona che ha commesso un falso o in un atto pubblico, od in una scrittura di commercio:

Sia per mezzo di contraffazione od alterazione di scritture o di sottoscrizioni;

Sia formando false convenzioni, obbligazioni, quietanze o liberazioni, od inserendole nei suddetti atti dopo la loro formazione;

Sia aggiungendo od alterando le clausole, le dichiarazioni od i fatti che gli atti medesimi avevano per oggetto di contenere e comprovare;

Sia con supposizione di persone;

Sarà punita colla reclusione non minore di anni cinque; e la pena potrà estendersi ai lavori forzati per anni dieci secondo le circostanze.

Le scritture di commercio, di cui in questo articolo, sono le cambiali e i biglietti a ordine.

344. Il notaio od altro pubblico uffiziale, il quale, supponendo un atto autentico che non esiste, ne rilascia una supposta copia in forma legale, sarà punito a norma dell'art. 342.

345. Il notaio od altro pubblico uffiziale, che rilascia una copia in forma legale di un atto autentico il quale non abbia ricevuta la sua legale autentica forma, - o commette una falsità in una copia legale ed autentica, rilasciandola in modo contrario o diverso dall' originale senza che questo sia stato alterato o soppresso, o con false dichiarazioni d'insinuazione o di pagamento di altri diritti dovuti al Pubblico Erario, - sarà punito colla reclusione estensibile ad anni sette.

Se nella copia rilasciata dal notaio o da altro pubblico uffiziale fu solo alterata la data dell'atto, e l'alterazione non ha per oggetto il favore o il danno di terzi, la pena sarà del carcere.

346. Ove i reati preveduti nel precedente articolo accadano per semplice inavvertenza o negligenza del notaio od altro pubblico uffiziale, questi sarà punito colla sospensione dall'uffizio.

347. Colui che, senza essere complice della falsità, ha scientemente fatto uso degli atti falsi dei quali si è parlato nella

presente sezione, sarà punito colla reclusione estensibile ad anni sette: quando però facciasi uso di una delle carte false enunciate nell'alinea dell'articolo 341, o nell'articolo 345, la pena sarà solo del carcere.

348. I notai ed altri pubblici uffiziali non potranno ricevere nè stipulare alcun atto senza conoscere le parti, o senza che queste siano loro fatte conoscere da due persone sottoscritte o segnate all'atto, non aventi interesse nel medesimo ed inoltre cognite al notaio o pubblico uffiziale, e che abbiano le stesse qualità di quelle richieste per essere testimoni instrumentari; sotto pena del carcere e della sospensione dai pubblici uffizi.

349. Coloro che attestassero falsamente al notaio od altro pubblico uffiziale la identità delle Parti contraenti a questo incognite, saranno puniti colla pena del carcere non minore di tre mesi; salve le pene maggiori nei casi di complicità nella falsità commessa nell'atto.

SEZIONE II.

Del falso in scritture private.

350. Chiunque in uno dei modi specificati nell'articolo 343 ha commessa una falsità in una scrittura privata, atta a produrre obbligazione o liberazione od a nuo-

cere altrui in qualsivoglia modo, sarà punito colla reclusione estensibile ad anni sette.

351. Colui che senza essere complice della falsità ha scientemente fatto uso di tale falsa scrittura, sarà punito col carcere.

352. Se colui il quale ha formato, o scientemente prodotto una scrittura falsa, palesa tale falsità prima che su di essa siasi instituito procedimento penale, o in difetto di procedimento penale, prima della sentenza relativa alla Causa in cui sarebbesi reso colpevole di falsità; la pena alla quale avrebbe dovuto soggiacere per la falsità sarà diminuita da uno a tre gradi.

SEZIONE III.

Delle falsità commesse in passaporti, in fogli di via, ed in certificati.

353. Chiunque formi un passaporto falso, o falsifichi un passaporto vero, sarà punito col carcere non minore di un anno.

Colui che farà uso di detti passaporti sapendo che sono falsi o falsificati, incorrerà nella stessa pena del carcere estensibile ad un anno.

354. Chiunque si dà falso cognome o false qualità in un passaporto, oppure concorre come testimonio a fare rilasciare un passaporto di questo genere, sarà punito col carcere non minore di un mese.

355. Sarà punito colla stessa pena chiunque cederà altrui a qualsiasi titolo il proprio passaporto; e chiunque farà dolosamente uso del passaporto altrui, benchè regolarmente spedito e non alterato in alcuna delle sue parti o forme.

356. L'uffiziale pubblico il quale rilascia un passaporto a persona a lui incognita, senza che due testimoni da esso conosciuti ne attestino il nome, il cognome e le qualità, sarà punito col carcere o con multa a seconda dei casi.

Qualora il passaporto sia stato rilasciato sotto denominazione o qualità false; conosciute per tali dall'uffiziale pubblico, sarà questi punito colla relegazione estensibile ad anni dieci.

357. Le disposizioni dei quattro precedenti articoli sono applicabili ai casi di falsificazioni, di spedizione, e di uso dei *fogli di via.*

Quando in conseguenza dei reati relativi ai *fogli di via* sarà stata pagata dal Pubblico Erario al portatore dei medesimi una somma non dovuta, od una somma eccedente quella dovuta, oltre la pena della relegazione o del carcere, è tenuto il colpevole a pagare una somma non minore del doppio, nè maggiore del quadruplo di quella indebitamente pagata.

358. Gli albergatori e locandieri, che scientemente scriveranno sui loro registri sotto designazioni false o supposte le per-

sone alloggiate, saranno puniti col carcere estensibile a mesi tre.

359. Chiunque, sotto nome di un medico o di un chirurgo o di altro uffiziale di sanità, formerà un falso certificato di malattia o di altro incomodo, allo scopo di esimere sè stesso od altri da un pubblico servizio qualunque legalmente richiesto, sarà punito col carcere non minore di sei mesi.

360. Il medico, chirurgo, od altro uffiziale di sanità, che per solo favore rilascia un falso certificato di malattia o di indisposizione qualunque, propria ad esimere taluno da un pubblico servizio legittimamente dovuto o richiesto, soggiacerà alla multa da cento lire a mille.

Se le dette persone siansi indotte a ciò fare per doni o promesse, soggiaceranno inoltre al carcere non minore di sei mesi: in questo caso i corruttori saranno sottoposti alla stessa pena.

361. L'uffiziale pubblico, il quale rilascerà un falso certificato di buona condotta, di indigenza o di altre circostanze che valgano a richiamare sulla persona ivi indicata la beneficenza o la fiducia del Governo, dei comuni, o dei particolari, come a procurarle impiego, credito o soccorso, sarà punito colla sospensione dal suo impiego; e con multa estensibile a lire cinquecento.

362. Il privato che sotto nome di un

pubblico uffiziale formerà un falso certificato del genere enunciato nell'articolo precedente, o ne falsificherà un vero per appropriarlo ad altra persona, - o che scientemente farà uso di un tale certificato, così formato o falsificato, - sarà punito con tre mesi a due anni di carcere.

DISPOSIZIONE PARTICOLARE
RELATIVA ALLE TRE SEZIONI DEL PRESENTE CAPO.

363. Pei falsi certificati ed ogni altra falsità di simile specie in questo Capo non contemplati, da cui possa derivare danno ad un terzo od al Pubblico Erario, - se il reato è commesso da un notaio o da altro pubblico uffiziale o funzionario con abuso d'uffizio, la pena sarà della reclusione; - se è commesso da privati, la pena sarà del carcere non minore di sei mesi.

Le stesse pene colla diminuzione di un grado saranno applicate nei casi sovra specificati a coloro che scientemente hanno fatto uso di atti o di scritture in cui fossero state commesse tali falsità.

Se però il lucro od il danno derivato dalle falsità, di cui nel presente articolo, è di poca entità, o vi concorrano circostanze attenuanti, le pene per esse falsità inflitte potranno diminuirsi di due o di tre gradi; e potrà eziandio commutarsi la pena della reclusione in quella del carcere, non mai però minore di un anno

CAPO III.

Della falsa testimonianza o perizia, della reticenza, e del falso giuramento.

364. Il testimonio che, deponendo in giudizio, scientemente allega fatti falsi, o false circostanze, si rende colpevole di falsa testimonianza.

Il testimonio che, deponendo in giudizio, tace in tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti od alle circostanze di cui viene interrogato, si rende colpevole di occultazione della verità.

365. Il colpevole di falsa testimonianza è punito come segue:

1.° Se in materia criminale ha deposto in aggravio dell'imputato, soggiacerà alla pena dei lavori forzati a tempo;

2.° Se in materia criminale ha deposto in favore dell'imputato, soggiacerà alla pena della reclusione non minore d'anni cinque, estensibile a quella dei lavori forzati per anni dieci;

3.° Se ha deposto in materia correzionale, o sia contro o in favore dell'imputato, sarà punito colla reclusione;

4.° Se ha deposto in materia di polizia, sarà punito col carcere non minore di mesi sei;

5.° Se ha deposto in materia civile, sarà punito colla reclusione.

366. Nei casi preveduti dal numero 1 dell'articolo precedente, se l'accusato sia stato condannato ad una pena maggiore di quella dei lavori forzati a tempo, il testimonio, che ha falsamente deposto in aggravio del condannato, subirà la stessa pena inflitta a quest'ultimo.

Qualora però la condanna non avesse avuto la sua esecuzione, la pena da applicarsi al testimonio suddetto sarà diminuita di uno o di due gradi.

367. I periti che scientemente attestassero fatti falsi, o false circostanze in giudizio, ovvero dolosamente vi portassero giudizi falsi, saranno puniti colle pene rispettivamente stabilite nei due precedenti articoli.

368. Alle stesse pene rispettivamente stabilite nei tre precedenti articoli soggiaceranno i subornatori, gl'istigatori od altri cooperatori alle false testimonianze o perizie. Tali pene saranno accresciute di un grado, qualora nella subornazione, istigazione o cooperazione sia stato dato o promesso denaro, od altro correspettivo, ovvero sia stato usato inganno o fatta violenza.

369. I testimoni colpevoli di occultazione della verità saranno puniti:

1.° Colla reclusione estensibile ad anni cinque se la reticenza ebbe luogo in materia criminale;

2.° Col carcere non minore di tre anni se in materia correzionale;

3.º Col carcere estensibile a mesi sei, se in materia di polizia;

4.º Col carcere non minore di tre anni se in materia civile.

370. I testimoni che ricusano di deporre in giudizio nelle forme prescritte dalla legge saranno puniti:

1.º Col carcere estensibile a tre anni se il rifiuto ha luogo in materia criminale;

2.º Col carcere estensibile ad un anno, se in materia correzionale;

3.º Col carcere estensibile a un mese, se in materia di polizia;

4.º Col carcere estensibile ad un anno, se in materia civile.

Salve in ogni caso le disposizioni dell'articolo 306 del presente Codice.

371. I subornatori, gli istigatori, od altri cooperatori ai reati preveduti nei due precedenti articoli, sono puniti colle stesse pene ivi rispettivamente stabilite. Tali pene saranno aumentate di un grado quanto a coloro che avranno dato o promesso denaro od altro correspettivo ai testimoni od ai periti per distoglierli dal dire la verità, o per indurli ad occultarla, ovvero ai testimoni per distoglierli dal deporre.

372. Se il testimonio o perito ritratta la falsa testimonianza o perizia, o palesa il vero in giudizio, prima che contro di lui sia instituito precedimento penale, o, in difetto di procedimento penale, prima

della sentenza relativa alla Causa in cui sarebbesi reso colpevole di falsità o di reticenza; la pena alla quale avrebbe dovuto soggiacere sarà diminuita da uno a tre gradi.

Nei giudizi penali, il colpevole di falsa testimonianza o perizia, o di reticenza, non soggiace a pena, semprechè nella orale discussione si ritratti o palesi il vero prima che sia dichiarato chiuso il dibattimento.

373. Le pene stabilite negli articoli precedenti contro i colpevoli di falsa testimonianza o perizia o di reticenza, saranno diminuite di un grado se il testimonio o perito fu sentito senza giuramento.

In tali casi non si potrà procedere, se non dopo ultimata la Causa in cui il testimonio o il perito sonosi resi colpevoli di falsità.

374. Colui al quale sia stato deferito o riferito il giuramento in materia civile, ed avrà giurato il falso, sarà punito colla pena dell'interdizione dai pubblici uffizi, ed inoltre non sarà più ammesso a giurare, nè ad offrire ad altri il giuramento, nè potrà essere assunto come perito o giurato, nè deporre in giudizio fuorchè per somministare semplici indicazioni.

Alla pena suddetta sarà sempre aggiunta quella del carcere, e di una multa estensibile a lire duemila.

CAPO IV.

Della calunnia e della falsa denuncia o querela.

375. Sono rei di calunnia:

1.° Coloro che a disegno di nuocere ad alcuno porgeranno contro il medesimo o querela o denuncia di un reato di cui sanno essere egli innocente;

2.° Coloro che, all'oggetto di far comparire taluno colpevole di reato, avranno dolosamente riposto o nella di lui casa, o sulla di lui persona, o in altro luogo idoneo a tal fine, cose tali la cui ritenzione o sia proibita dalle leggi, o servire possa ad indizio di reato.

376. Se in conseguenza della calunnia abbia avuto luogo contro il calunniato una sentenza di condanna passata in giudicato, il calunniatore soggiacerà ad una pena eguale in qualità o durata a quella cui fu sottoposto lo stesso calunniato.

La pena però sarà diminuita di uno o di due gradi, qualora la condanna non abbia avuta la sua esecuzione.

377. Nel caso che la pena inflitta al calunniato consistesse o nella interdizione o nella sospensione dai pubblici uffizi, e non siano queste pene applicabili con effetto al calunniatore, sarà sostituita alla

interdizione la reclusione, ed alla sospensione il carcere non minore di mesi sei.

Se il calunniato fu condannato alla sola pena della multa; il calunniatore sarà sottoposto alla stessa pena, ovvero a quella del carcere.

378. Quando la calunnia sia stata scoperta o prima di ogni procedimento contro il calunniato, o prima che la sentenza di condanna sia passata in giudicato, ovvero sia stata scoperta dopo la sentenza di assoluzione del calunniato, il calunniatore sarà punito pel solo fatto della calunnia come in appresso:

Se la calunnia racchiude l'imputazione di un crimine, il calunniatore è punito colla reclusione;

Se la calunnia è diretta all'imputazione di un delitto o di una contravvenzione, il calunniatore è punito col carcere non minore di un mese, ovvero con multa estensibile a lire cinquecento quando il reato supposto non fosse punibile che colla pena della multa.

379. Le pene stabilite in questo Capo contro il calunniatore saranno diminuite da uno a tre gradi se questi si ritratta prima che sulla calunnia sia istituito procedimento penale, o in difetto di procedimento penale, prima della sentenza relativa alla Causa in cui si è reso colpevole di calunnia.

380. Fuori dei casi della calunnia

contemplati negli articoli precedenti, colui che porge alla pubblica autorità denunzia o querela di un reato, che egli sa non essere avvenuto, è punito a seconda dei casi col carcere o colla multa. Queste pene potranno anche essere inflitte congiuntamente.

TITOLO V.

DEI REATI RELATIVI AL COMMERCIO, ALLE MANIFATTURE ED ARTI, ALLE SUSSISTENZE MILITARI ED AI PUBBLICI INCANTI.

CAPO I.

Delle bancherotte.

381. Coloro, che nei casi previsti dalle leggi di commercio sono dichiarati colpevoli di bancarotta, saranno puniti come segue:

I rei di bancarotta fraudolenta saranno puniti colla pena della reclusione, ed anche con quella dei lavori forzati a tempo, secondo la maggiore o minore gravezza dei casi;

I rei di bancarotta semplice saranno puniti col carcere non minore di un mese ed estensibile a due anni.

382. Gli agenti di cambio e i sensali colpevoli di bancarotta semplice, saranno

puniti colla reclusione non minore di anni cinque, od anche coi lavori forzati a tempo: se sono colpevoli di bancarotta fraudolenta, saranno puniti col *maximum* dei lavori forzati a tempo.

383 Coloro che giusta le leggi di commercio fossero dichiarati complici di bancarotta fraudolenta, saranno puniti collo stesso genere di pena inflitta ai rei di bancarotta fraudolenta.

384. Nulla è innovato alle particolari disposizioni del Codice di commercio contenute nel titolo *Delle bancherotte.*

CAPO II.

Delle frodi relative al commercio, alle manifature ed alle arti.

385. Qualunque concerto formato tra coloro che danno lavoro agli operai, il quale tenda a costringerli ingiustamente ed abusivamente ad una diminuzione di salario, od a ricevere in pagamento di tutto o di parte del medesimo merci, derrate, od altre cose, se tale concerto sia stato seguito da principio di esecuzione, sarà punito col carcere estensibile ad un mese, e con multa da lire cento a lire tremila.

386. Ogni concerto di operai che tenda senza ragionevole causa a sospendere, impedire, o rincarare i lavori, sarà pu-

nito col carcere estensibile a tre mesi, sempre chè il concerto abbia avuto un principio di esecuzione.

387. Nei casi preveduti dai due precedenti articoli i principali istigatori o motori saranno puniti col carcere per un tempo non minore di sei mesi.

388. Le disposizioni dei tre precedenti articoli saranno applicate rispettivamente:

Ai proprietari o fittaiuoli i quali senza giusta causa si concertassero per far abbassare o stabilire a vile prezzo la giornata degli operai di campagna;

Agli operai di campagna che si concertassero senza un giusto motivo per fare aumentare il prezzo delle giornate di lavoro.

389. Coloro che spargendo fatti falsi nel pubblico, o facendo offerte maggiori del prezzo richiesto dai venditori stessi, o concertandosi coi principali possessori d'una medesima mercanzia o derrata perchè o non sia venduta o sia venduta ad un determinato prezzo, o che per qualsivoglia altro mezzo doloso avranno prodotto l'alzamento o l'abbassamento del prezzo di derrate, di mercanzie, di carte o di effetti pubblici al disopra od al disotto di quello che sarebbe stato determinato dalla naturale e libera concorrenza dei commercianti, saranno puniti col carcere da un mese ad un anno; ed inoltre con multa da cinquecento lire a cinquemila.

390. La pena del carcere sarà di due

mesi a due anni, e la multa da lire mille a dieci mila, se tali maneggi sieno stati praticati per rispetto ai grani, granaglie, farine, sostanze farinacee, pane o vino.

391. Chiunque manifesti secreti delle fabbriche e manifatture a cui è od era applicato, sarà punito col carcere da tre mesi a due anni, e inoltre con multa estensibile a lire trecento.

392. Chiunque avrà ingannato il compratore sul titolo delle materie d'oro e d'argento, sulla qualità di una pietra falsa venduta per fina, o sulla natura di qualunque altra mercanzia;

E chiunque con l'uso di falsi pesi o di false misure avrà ingannato taluno sulla quantità delle cose vendute;

Sarà punito col carcere da un mese ad un anno ed inoltre con multa estensibile a lire mille.

Gli oggetti del reato od il loro valore, se appartengono ancora al venditore, saranno confiscati: i falsi pesi e le false misure saranno pure confiscate ed infrante.

393. Se il venditore ed il compratore scientemente si valgono nei loro contratti di pesi e di misure non permesse dalle leggi dello Stato, ciascuno dei contraenti perde ogni azione verso l'altro che lo avrà ingannato; salva sempre l'azione pubblica per la punizione della frode, o dell'uso di pesi e di misure proibite.

La pena nel caso di frode sarà la

stessa che quella stabilita nell' articolo precedente.

La pena dell'uso di pesi e di misure proibite è determinata nel libro III del presente Codice.

394. Se a danno altrui si contraffaccia il nome, il marchio od altro segno apposto con approvazione del Governo del Re sopra mercanzie, animali o manifatture, o sopra opere d' ingegno, collo scopo di far apparire siffatte cose come provenienti dalle persone, manifatture, o razze di cui si è contraffatto il marchio o il segno; il colpevole di tale contraffazione sarà punito con multa estensibile a lire cinquecento, oltre il risarcimento dei danni e la confiscazione delle cose contraffatte e degli strumenti che hanno servito alla frode.

395. Incorre nella stessa pena:

Chiunque in frode o contravvenzione di qualche privativa, conceduta dal Governo del Re per mercanzie o manifatture, le fabbrichi o venda, o le introduca dall'estero;

Chiunque introduca dall'estero, o venda, o riproduca scritti, composizioni musicali, disegni, pitture, od altra produzione stampata od incisa, contro le leggi ed i regolamenti relativi alla proprietà e privativa degli autori o degli editori, loro conceduta dal Governo del Re.

396. Nei casi preveduti ne' due precedenti articoli il prodotto degli oggetti

confiscati, servirà particolarmente ad indennizzare le persone danneggiate.

397. Chi, mediante materia corrosiva, o con qualsiasi altro mezzo, avrà volontariamente alterato mercanzie od altre materie ad uso di manifatture, sarà punito col carcere da un mese a due anni, e con multa estensibile a lire cinquecento, oltre il risarcimento dei danni.

Se il reato è stato commesso da un operaio della fabbrica o da un commesso della casa di commercio, la pena del carcere non sarà minore di un anno, oltre alla multa ed alla indennizzazione come sopra.

CAPO III.

Dei reati relativi alle sussistenze militari ed ai pubblici incanti.

§ I.

Sussistenze militari

398. Chiunque, o individualmente o come membro di una compagnia, sarà incaricato di provviste, di appalti, o di amministrazioni per conto delle armate di terra o di mare, e senza esservi stato costretto da forza maggiore abbia fatto mancare il servizio di cui è incaricato, sarà punito colla reclusione o col carcere secondo le circostanze.

399. Quantunque il servizio non sia mancato, se fu ritardato dolosamente, o se vi fu frode nella natura, qualità e quantità dei lavori, della mano d'opera, o delle cose somministrate, i colpevoli saranno puniti col carcere.

400. Gli ufficiali pubblici od altri agenti incaricati o stipendiati dal Governo del Re, che avranno prestato ajuto ai colpevoli dei quali è detto nei due articoli precedenti, saranno puniti colle pene ivi stabilite, oltre alla sospensione dagli uffizi pubblici.

401. Nei diversi casi preveduti dai tre articoli precedenti, il procedimento contro i rei non potrà aver luogo che sopra l'istanza delle rispettive autorità superiori.

§ 2.

Pubblici incanti.

402. Coloro i quali, sia prima, sia nell'atto degl'incanti delle proprietà, dell' usufrutto, o della locazione di cose mobili od immobili, di una impresa, di un appalto, di una coltivazione, o di un'opera qualunque, avranno impedita o turbata la libertà degl' incanti, o delle obblazioni con vie di fatto, violenze o minacce, saranno puniti col carcere da quindici giorni a sei mesi, oltre ad una multa da lire cento a due mila.

403. Incorreranno nella stessa pena coloro che avranno allontanati gli obblatori con offerta di denaro, o con promessa qualunque, o con altri mezzi di frode.

Le convenzioni che si facessero a questo effetto sono nulle di pien diritto.

Il deliberamento, che fosse seguito a favore di alcuno il quale abbia avuta parte in tali convenzioni, potrà essere annullato ad istanza di chi vi ha interesse.

404. Se i reati preveduti nei precedenti articoli 402 e 403 saranno commessi dagli uffiziali preposti agli incanti, la pena del carcere non potrà essere minore di mesi sei, nè la multa potrà esser minore di lire duecentocinquanta oltre alla sospensione dai pubblici uffizi.

405. Le pene del carcere e della multa stabilite nei tre precedenti articoli potranno essere imposte separatamente, a seconda dei casi.

TITOLO VI.

DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA SANITA'.

406. È vietato a chiunque di ritenere materie venefiche, salvo a coloro ai quali sono necessarie per l'esercizio della loro professione o mestiere, ed a termini dei regolamenti.

I trasgressori sono puniti con multa estensibile a lire trecento, ed eziandio col carcere, secondo le circostanze dei casi.

407. Incorreranno nelle stesse pene, di cui nel precedente articolo, i fondachieri, droghieri o rivenditori di spezie o così dette *robe vive*, che vendessero o dispensassero droghe velenose, mercuriali, oppiati, caustici, corrosivi, e simili, fuorchè agli speziali, artisti, artigiani, od altri ai quali sono necessarie tali droghe per la loro professione.

408. Quando dette robe si vendessero alle persone come sopra riservate, i venditori dovranno notare in un libro a parte la quantità delle droghe vendute, e il giorno, nome, cognome, patria e professione di quelle persone a cui le avranno vendute; e faranno sottoscrivere il compratore, o, non sapendo egli scrivere, lo faranno sottosegnare in presenza di due testimoni i quali vi appongano pure la loro sottoscrizione.

In caso di trasgressione, la pena sarà della multa estensibile a lire duecento cinquanta.

409. Alle stesse pene di cui nell'articolo 406 soggiaceranno i fondachieri, droghieri o rivenditori di spezie o così dette *robe vive*, che venderanno droghe, come sopra, a persone incognite quantunque si dicano di professione per cui siano necessarie, se tali persone non abbiano loro presentata una dichiarazione autentica del Giudice del Mandamento la quale esprima il loro nome, cognome,

patria e professione: questa dichiarazione sarà inserita dal fondachiere o droghiere nel libro particolare sopraccennato.

410. Le proibizioni, fatte coi precedenti articoli ai fondachieri, od altri, di vendere o dispensare veleni o robe pericolose, sono comuni agli speziali, salvochè siane fatta la prescrizione da un medico o da un chirurgo.

411. Coloro ai quali è permessa la ritenzione o la vendita delle materie venefiche o pericolose sovraccennate, e coloro che per la loro professione sono obbligati valersene, dovranno ritenerle sotto la propria risponsabilità in luogo a parte, chiuse a chiave da custodirsi presso di loro.

In caso di trasgressione soggiaceranno alle pene di cui nell'art. 406.

412. Se per l'inosservanza delle disposizioni accennate negli articoli 406, 407 409, 410 e 411 ne avvenga un veneficio, chi le avrà trasgredite incorrerà nella pena della reclusione o del carcere secondo le circostanze.

413. Chiunque per oggetto di traffico, senza essere autorizzato, fabbrica e somministra ad altri materie venefiche, oppure soltanto le acquista ed in qualunque modo ne fa smercio, sarà punito colla pena della reclusione.

La sola fabbricazione di veleni senza la debita facoltà, quand' anche non sia ac-

compagnata da vendita, sarà punita col carcere non minore di sei mesi.

414. Gli speziali che prepareranno, riterranno, o dispenseranno con frode medicinali che fossero riconosciuti dannosi, saranno puniti col carcere e con multa estensibile a lire due mila; le quali pene potranno anche essere applicate separatamente.

415. Alle pene del carcere estensibile ad un anno e della multa estensibile a lire cinquecento saranno sottoposti lo speziale, o chi è autorizzato a farne le veci, i quali, anche senza volontà di nuocere, abbiano somministrato o lasciato somministrare medicinali non corrispondenti in qualità od in peso alle mediche ordinazioni. Anche queste pene potranno essere applicate separatamente.

416. Qualunque venditore di commestibili, di vini, di spiriti, liquori o di altra bevanda, il quale frammischi materie che o per indole loro sieno atte a nuocere o che diventino tali col mescolarle a cibi o bevande, sarà per questo solo fatto, punito col carcere da un mese e due anni.

417. Saranno puniti colle stesse pene i vetturali, barcaiuoli e loro dipendenti, od ogni altra persona incaricata del trasporto di vini, di spiriti o liquori od altre mercanzie ad essi affidate, qualora nel trasportarle ne abbiano alterata la natura col mescolarvi sostanze nocevoli.

418. Se per le trasgressioni delle disposizioni accennate negli articoli 413, 414, 416 e 417 segua la morte di qualche persona, il colpevole sarà punito colla reclusione estensibile ad anni sette; salve le pene maggiori quando si provasse nel colpevole una diretta volontà di nuocere.

419. Colle disposizioni contenute in questo titolo non è derogato alle leggi e regolamenti particolari concernenti la pubblica sanità in tutto ciò che non è contrario alle disposizioni del presente Codice.

TITOLO VII.

DEI REATI CONTRO IL BUON COSTUME.

420. Chiunque offenda l'altrui pudore od il buon costume in maniera da eccitare il pubblico scandalo, sarà punito col carcere estensibile a sei mesi.

Se l'oltraggio al pudore è seguito in privato, e vi sia querela della Parte offesa, il colpevole sarà punito col carcere estensibile a tre mesi.

In ambi i casi sarà aggiunta una multa estensibile a lire duecento.

421. Chiunque avrà eccitato, favorito o facilitato la corruzione di persone dell'uno o dell'altro sesso, minori degli anni ventuno, e chiunque le avrà indotte alla prostituzione sarà punito col carcere

non minore di tre mesi, estensibile a tre anni.

Se la prostituzione o la corruzione avrà avuto luogo in una persona che non abbia ancora compiuto gli anni quindici, il colpevole sarà punito col carcere non minore di due anni, e col *maximum* di detta pena quando il reato avesse il carattere di abituale ed infame traffico.

422. Quando la prostituzione o la corruzione di persone minori degli anni ventuno, sarà stata eccitata o facilitata dagli ascendenti, tutori, od altri incaricati di sorvegliare la condotta delle medesime, la pena sarà della reclusione.

Se la prostituzione o la corruzione avrà avuto luogo in una persona che non abbia ancora compiuto gli anni quindici, la pena della reclusione non sarà minore di anni cinque.

423. Oltre alle pene stabilite nel precedente articolo, gli ascendenti saranno privati di ogni diritto che in forza della patria podestà è loro concesso dalla legge sulle persone e sui beni dei figli prostituiti o corrotti; i tutori saranno privati della tutela, e dichiarati incapaci di assumerne qualunque altra.

424. Il marito che prostituisce la propria moglie sarà punito colla reclusione.

425. Qualunque atto di libidine contro natura, se sarà commesso con vio-

lenza, nei modi e nelle circostanze prevedute dagli articoli 489 e 490, sarà punito colla reclusione non minore di anni sette, estensibile ai lavori forzati a tempo: se non vi sarà stata violenza, ma vi sarà intervenuto scandalo o vi sarà stata querela, sarà punito colla reclusione, e potrà la pena anche estendersi ai lavori forzati per anni dieci, a seconda dei casi.

TITOLO VIII.

DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA TRANQUILLITA

CAPO I.

Dell'associazione di malfattori.

426. Ogni associazione di malfattori in numero non minore di cinque, all'oggetto di delinquere contro le persone o le proprietà, costituisce per sè stessa un reato contro la pubblica tranquillità.

427. Questo reato esiste pel solo fatto della organizzazione delle bande, o di corrispondenza fra esse ed i loro capi, o di convenzioni tendenti a rendere conto o distribuire o dividere il prodotto dei reati.

428. Gli autori, direttori o capi di tali bande saranno puniti pel solo fatto del-

l'associazione o coi lavori forzati a tempo, o colla reclusione, secondo la qualità dei malfattori e l'oggetto del disegno o del concerto.

429. Ogni altra persona facente parte dell'associazione, oppure che avrà scientemente e volontariamente somministrato a dette bande, od a parte di esse, armi, munizioni, istrumenti atti al reato, alloggio, ricovero o luogo di riunione, sarà punita colla reclusione o col carcere, secondo le circostanze enunciate nell'articolo precedente.

430. Qualunque reato commesso da una riunione di malfattori preveduta nell'art. 426, o da alcuni soltanto di essi quando abbiano agito previo concerto coll'intiera banda, sarà punito con un grado di più della pena stabilita pel reato medesimo, oltre quella da essi incorsa pel fatto dell'associazione di cui negli articoli 428, 429, e secondo le regole stabilite nel libro I, titolo II, capo V, sezione I, *Dei rei di più reati.*

CAPO II.

Delle minacce.

431. Fuori dei casi preveduti negli articoli 601 e 602, chiunque per mezzo di scritto anonimo, o sottoscritto con proprio o finto nome avrà fatto minacce di morte,

di incendio, o di altro grave danno, con ordine di dare o deporre in luogo indicato una qualche somma, o di adempiere ad altra condizione, sarà punito colla pena del carcere, non minore di tre anni oltre una multa estensibile a lire mille.

432. Se la minaccia non sarà stata accompagnata da alcun ordine o condizione, la pena sarà del carcere da tre mesi a due anni, oltre una multa estensibile a lire cinquecento.

La stessa pena avrà luogo se la minaccia sarà solamente verbale, ma fatta con ordine, o sotto condizione, ovvero con armi.

433. Nei casi contemplati nel precedente articolo, i Tribunali potranno commutare la pena del carcere in quella del confino o dell'esilio locale, regolandone la durata secondo le circostanze.

434. I colpevoli delle minacce di cui negli articoli 431 e 432 possono essere sottoposti alla sorveglianza speciale della Pubblica Sicurezza per tempo non minore di tre anni, nè maggiore di cinque.

CAPO III.

Degli oziosi, vagabondi, mendicanti, ed altre persone sospette.

SEZIONE I.

Degli oziosi e dei vagabondi.

435. Si avranno per oziosi coloro i quali sani e robusti, e non provveduti di sufficienti mezzi di sussistenza, vivono senza esercitare professione, arte o mestiere, o senza darsi a stabile lavoro.

436. Si avranno per vagabondi:

1.° Coloro i quali non hanno nè domicilio certo, nè mezzi di sussistenza, e non esercitano abitualmente un mestiere od una professione;

2.° Coloro che vagano da un luogo all'altro affettando l'esercizio di una professione, o di un mestiere, ma insufficiente per sè a procurare la loro sussistenza;

3.° Coloro che fanno il mestiere di indovinare, pronosticare, o spiegare sogni per ritrarre guadagno dall'altrui credulità.

* **437.** *I vagabondi dichiarati legalmente tali, saranno per questo solo fatto, puniti con tre mesi di carcere.*

Alla stessa pena soggiaceranno gli oziosi che avranno contravvenuto ad una

precedente ammonizione, fatta loro in conformità della legge di Pubblica Sicurezza.

A tali pene sarà sempre aggiunta quella della sorveglianza speciale della Pubblica Sicurezza.

438. In caso di seconda od ulteriore recidiva, la pena del carcere potrà pel maggiore d'età estendersi fino ad anni cinque.

439. Ove i vagabondi dichiarati tali siano stranieri, saranno espulsi dai Regii Stati; ed in caso che vi rientrassero, saranno puniti col carcere estensibile ad un anno.

440. I vagabondi nati nello Stato sono tenuti dopo scontata la pena ad eleggere un domicilio, nè possono più variarlo senza previa partecipazione all'autorità amministrativa del Comune ove l'avranno eletto.

A tal uopo presteranno sottomissione avanti la detta autorità amministrativa: e questa ne darà avviso all'autorità giudiziaria.

441. I minori di anni sedici, oziosi o vagabondi, saranno per la prima volta consegnati ai loro genitori o tutori, che presteranno sottomissione di attendere alla loro educazione professionale.

In caso di contravvenzione alla prestata sottomissione, i genitori o tutori potranno essere condannati ad una multa estensibile a lire cento cinquanta, od all

carcere da uno a tre mesi; e i detti minori saranno ricoverati in uno stabilimento pubblico di lavoro sinchè abbiano appreso un mestiere od una professione.

Saranno del pari ricoverati quei minori d'anni sedici che siano privi di genitori o tutori, o che non ostante la cura di essi, non vogliono darsi a stabile lavoro.

La durata del ricovero non potrà prolungarsi oltre la maggiore età.

SEZIONE II.

Dei mendicanti.

* **442**. *Niuno potrà andare pubblicamente questuando sotto pena degli arresti applicabili fino al doppio del* maximum *di tale pena, salve le speciali disposizioni della legge di Pubblica Sicurezza.*

Ove si tratti di mendicante valido ed abituale si applicherà la pena del carcere estensibile ad un mese.

* **443**. *I mendicanti validi che accatteranno fuori del Circondario di loro dimora, o riuniti, semprechè non sia il marito o la moglie, o il padre o la madre coi loro fanciulli, o che fingeranno piaghe od altre infermità saranno puniti col carcere estensibile a due mesi.*

* **444**. *I mendicanti sì validi che in-*

validi, i quali questuando avranno fatti insulti od usato minacce, - od avranno proferito ingiurie, - o saranno entrati senza permissione del proprietario o delle persone di casa in una abitazione od in un recinto che ne faccia parte, saranno puniti col carcere da due a tre mesi.

* **445.** *I genitori o tutori, che permetteranno che altri si serva dei loro figli od amministrati come di mezzo da mendicare, saranno puniti col carcere estendibile ad un mese e coll'ammonizione.*

446. Saranno anche applicabili ai mendicanti le disposizioni degli articoli 440 e 441.

Se il mendicante è straniero, avrà luogo quanto è disposto nell'articolo 439.

SEZIONE III.

Delle persone sospette.

447. Oltre agli oziosi, i vagabondi, e i mendicanti validi menzionati nelle due sezioni precedenti, sono considerati come persone sospette:

1.° Coloro che sono diffamati per crimini o per delitti, e singolarmente per grassazioni, estorsioni, furti e truffe;

2.° Coloro che sono sottoposti alla sorveglianza speciale della Pubblica Sicurezza.

DISPOSIZIONI COMUNI AGLI OZIOSI, VAGABONDI, MENDICANTI ED ALTRE PERSONE SOSPETTE.

448. I mendicanti, gli oziosi, i vagabondi, od altre persone sospette, le quali saranno trovate in qualunque maniera travestite, o saranno côlte con scalpelli, lime, grimaldelli, succhielli, od altri ferri od ordigni atti a forzare porte, finestre, steccati o recinti, o a dar modo di penetrare nelle case, botteghe o stalle o magazzini, qualora non giustifichino una legittima attuale destinazione di tali oggetti, saranno per questo solo fatto puniti con carcere da sei mesi a tre anni.

Se tali individui sono stati sorpresi di nottetempo con alcuno degli oggetti sopra indicati la pena sarà del carcere non minore di due anni.

Se furono côlti in qualsiasi tempo con alcuno di quegli oggetti e con armi proprie, la pena sarà della reclusione.

449. Le persone suddette saranno punite col carcere da tre mesi a due anni se si troveranno presso delle medesime generi od altri effetti, o somme di denaro non confacenti al loro stato e condizione, quando non ne giustifichino la legittima provenienza.

450. Ogni mendicante o vagabondo

che questuando avrà esercitato atti di violenza, sarà punito col carcere da uno a tre anni, quando per la natura delle violenze non abbia luogo una pena maggiore.

451. Le pene stabilite dal presente Codice contro le persone che portano falsi certificati, falsi passaporti o fogli di via, saranno aumentate di uno o di due gradi quando siano applicate alle persone indicate nelle tre sezioni di questo Capo.

452. Oltre le disposizioni di questo Capo, i mendicanti, gli oziosi, i vagabondi e le altre persone sospette sono sottoposti alle prescrizioni della legge di Pubblica Sicurezza nelle parti ad essi relative.

CAPO IV.

Delle armi e della loro fabbricazione, porto e ritenzione.

453. Le armi o sono tali propriamente o tali si considerano dalla legge.

Sono armi *proprie* quelle da fuoco, ed altre, la cui destinazione principale ed ordinaria è la difesa propria o l'altrui offesa.

Sono considerate armi dalla legge e diconsi armi *improprie* le altre macchine da fuoco, e tutti gli strumenti, utensili o corpi incidenti o perforanti o contundenti, come forbici, coltelli da serrare,

sassi, canne, e simili, ogniqualvolta se ne faccia uso per uccidere, ferire, percuotere o minacciare.

454. Nelle disposizioni del presente Codice, ove si parla di fatti in cui sieno intervenute armi, persone armate, o minacce a mano armata, sotto nome d'armi vengono e le armi proprie e le improprie.

455. Fra le armi proprie hannovi le *insidiose*.

Sono reputate tali gli stiletti, i pugnali, gli stocchi, le spade o sciabole in bastone, i coltelli fusellati, le pistole corte, la cui canna non oltrepassi cento settantuno millimetri in lunghezza, misurata internamente, i tromboni, le pistole fatte a trombone, gli schioppi o pistole a vento, i pistoni, schioppi o carabine snodati o divisi in più pezzi, e gli schioppi a foggia di canna o bastone.

456. I fabbricatori o venditori delle armi *insidiose*, e chiunque le introducesse nei Regii Stati, quando non ne abbiano dal Governo una speciale licenza in iscritto, saranno puniti col carcere da tre mesi a due anni, e colla sospensione dal fabbricare o vendere armi *proprie* qualunque.

457. Chiunque fuori della propria abitazione sarà trovato con armi della specie indicata nell'articolo 455, sarà punito col carcere estensibile a mesi tre, o con multa estensibile a lire cinquecento.

La ritenzione in casa delle stesse armi sarà punita col carcere estensibile a un mese, o con multa estensibile a lire trecento.

458. Saranno inflitte le stesse pene a coloro eziandio, i quali, portando o ritenendo un'arma insidiosa da fuoco o da vento smontata o mancante di qualche parte, abbiano presso di loro, essendone portatori, o nelle loro case, essendone ritentori, tutte le parti componenti la medesima, che unite insieme rendessero l'arma atta ad offendere.

459. È punito colle stesse pene il porto di coltelli con punta, così detti *da fodero,* - e di quelli ancora che, sebbene senza punta, ed eziandio snodati, siano taglienti nella cima, e la lama per mezzo di qualche ordigno rimanga, snodato il coltello, fissa ed immobile, e così siano atti al medesimo uso.

Sono eccettuate quelle persone che hanno bisogno dei coltelli suddetti per l'esercizio della loro professione, purchè però esse non ne abusino; e l'abuso si intenderà commesso ogniqualvolta si porteranno senza che vi sia necessità di adoperarli per occasione del proprio mestiere.

460. La pena inflitta dall'articolo 459 è pure applicata al porto delle baionette, eziandio ad un solo taglio; non escluse le militari, se queste si portino da persone non militari.

461. Ha luogo pure la stessa pena pel porto di coltelli così detti *passacorda*, semprechè la persona presso cui si troveranno non ne abbia bisogno per l'esercizio della sua professione, o li porti fuori dell'occasione di tale esercizio.

462. Mediante l'osservanza dei regolamenti di Pubblica Sicurezza è permesso il porto d'armi lunghe da fuoco e di pistole di misura.

I trasgressori sono puniti colla pena della multa estensibile a lire duecento.

* **463** *La pena pel porto abusivo delle armi sarà di tre mesi di carcere quando il reato segua in occasione di balli, od in luogo dove, per pubbliche solennità o feste, siavi adunanza di gente, o quando segua vagando nottetempo per le città ed altri luoghi abitati.*

464. La pena pel porto e per la ritenzione delle armi, stabilita negli articoli precedenti, sarà sempre del carcere non minore di due anni, quando il colpevole è nel novero delle persone designate nel capo III del presente titolo.

Se le armi sono della specie indicata nell'articolo 462, il colpevole sarà punito col carcere da sei mesi a due anni.

465. In tutti i reati preveduti dai precedenti articoli avrà sempre luogo la confiscazione delle armi sopra menzionate.

466. Se i colpevoli del porto d'armi proibite sono figli di famiglia conviventi col padre e sotto la podestà di lui, e risulti che il medesimo fosse consapevole del porto di dette armi senza che abbia procurato di impedirlo, sarà esso punito con multa estensibile sino a lire cento, ed inoltre sarà tenuto al pagamento delle spese del procedimento.

467. Si osserveranno altresì i regolamenti particolari riguardo alla proibizione delle armi, nella parte in cui non sia altrimenti disposto nel presente Capo.

CAPO V.

Della provocazione a commettere reati.

468. Chiunque, sia con discorsi tenuti in adunanze o luoghi pubblici, sia col mezzo di stampe o scritti affissi o sparsi o distribuiti al pubblico, abbia provocato a commettere alcuno dei crimini contemplati negli articoli 153 e 154 di questo Codice, sarà punito colla pena del carcere per anni due, e con multa di lire quattromila.

469. Chiunque con alcuno dei mezzi indicati nell'articolo precedente abbia provocato a commettere qualsiasi altro reato, sarà punito: se si tratta di crimine, col carcere estensibile a un anno, e con multa estensibile a lire duemila; se di delitto, col

carcere estensibile a tre mesi, e con multa estensibile a lire cinquecento; se di contravvenzione, cogli arresti, aggiuntavi l'ammonizione secondo i casi, e con multa estensibile a lire cento.

470. Se però il reato provocato è stato commesso, il colpevole della provocazione soggiacerà alla pena dei complici secondo le regole stabilite nell'articolo 104; salve le altre speciali disposizioni della legge riguardo ai provocatori.

471. Ogni altro pubblico discorso, come pure ogni altro scritto o fatto non compresi negli articoli precedenti, che siano di natura da eccitare lo sprezzo ed il malcontento contro la Sacra Persona del Re, o le persone della Reale Famiglia; o contro le instituzioni costituzionali, saranno puniti col carcere o col confino, estensibile a due anni, e con multa estensibile a lire tremila; avuto riguardo alle circostanze di tempo e di luogo, e alla gravezza del reato.

472. I banditori, espositori, venditori e distributori di scritti o di stampe, che contengano alcuno dei reati preveduti negli articoli precedenti, saranno puniti, se vi ha luogo, come complici dei provocatori.

473. Le disposizioni di questo Capo sono applicabili ancorchè si tratti di scritti o di stampe provenienti dall'estero.

CAPO VI.

Dei giuochi proibiti.

474. Sono vietati tutti i giuochi *d'azzardo e d'invito,* nei quali la vincita o la perdita dipende dalla mera sorte, senza che vi abbia parte o combinazione di mente, o destrezza od agilità di corpo.

475. Coloro che o in case ove concorre il pubblico, od in case private terranno giuochi *d'azzardo e d'invito,* ammettendovi o indistintamente qualunque persona od anche solamente chi si presenta a nome o per opera degl'interessati, saranno puniti col carcere da tre mesi ad un anno, oltre ad una multa da lire cento a seicento.

Queste pene potranno anche essere applicate separatamente.

Le dette pene avranno luogo contro i colpevoli suddetti, siano essi i banchieri, gli amministratori od agenti, od in altra maniera interessati ai giuochi stessi.

476. I semplici giuocatori sono puniti con multa estensibile a lire trecento.

477. Alla pena inflitta nell'art. 475 soggiaceranno coloro che prestano o concedono per l'esercizio dei giuochi *d'azzardo e d'invito,* la casa, o bottega, o locanda, o bettola, od altro luogo di loro uso o proprietà.

Qualora però a costoro sia stata usata violenza onde costringerli a permettere, o non impedire il giuoco, non soggiaceranno a pena se di tale violenza, appena cessata, avranno dato formale denuncia.

478. Se i colpevoli di cui nell'articolo precedente sono osti, locandieri, bettolieri, od altri esercenti simili negozi, saranno inoltre sospesi dall'esercizio dei medesimi, ed anche interdetti in caso di recidiva.

479. Chiunque stabilisca o tenga nelle strade, nelle piazze, sui mercati, sulle fiere od in altri luoghi aperti, giuochi *d'azzardo e d'invito*, soggiacerà alla pena del carcere non minore di giorni quindici, oltre ad una multa estensibile a lire trecento. Sarà però in facoltà dei Tribunali d'imporre l'una o l'altra di queste pene separatamente a seconda delle circostanze.

480. Nei casi preveduti dai precedenti articoli saranno confiscati il denaro ed altri oggetti trovati esposti al giuoco, i mobili, gli strumenti, gli utensili, od altre cose impiegate o destinate pei giuochi medesimi.

TITOLO IX.

DEI REATI CONTRO L'ORDINE DELLE FAMIGLIE.

CAPO I.

Dell'incesto, dell'adulterio, del concubinato, e della bigamia.

481. L'incesto in linea retta ascendentale o discendentale, sia che la parentela derivi da nascita legittima od illegittima, è punito colla relegazione non minore d'anni dieci.

L'incesto tra fratelli e sorelle, sieno germani, consanguinei od uterini, è punito colla relegazione estensibile ad anni cinque.

L'incesto coi conjugi dei genitori, dei figli, o dei fratelli, o delle sorelle, è punito col carcere.

Quando nell'incesto concorra la violenza, la pena sarà dei lavori forzati a tempo estensibile al *maximum* se l'incesto sarà in linea retta ascendentale o discendentale.

In tutti i casi d'incesto in linea retta sarà inoltre applicata all'ascendente colpevole la disposizione dell'articolo 423.

482. Non si può procedere per adulterio senza querela del marito contro la moglie.

483. Non si può procedere per concubinato senza querela della moglie contro il marito il quale abbia tenuto la concubina nella casa conjugale.

484. Il marito perde la facoltà di querelarsi per adulterio se egli si trova nel caso dell'art. 483.

485. Se ha luogo la querela di adulterio, o di concubinato, il processo si estende nel primo caso al complice della moglie adultera, e nel secondo anche alla concubina.

Tranne il caso in cui il complice sia stato sorpreso in flagrante adulterio, non possono ammettersi contro di lui altre prove che quelle risultanti da lettere o da altre carte dal medesimo scritte.

486. La moglie convinta di adulterio sarà punita col carcere non minore di tre mesi estensibile a due anni. Il complice della moglie adultera sarà punito col carcere per lo stesso tempo, ed inoltre con multa da cento lire a mille.

Il marito convinto di concubinato sarà punito col carcere da tre mesi a due anni. Colla stessa pena sarà punita la concubina.

487. Nel caso che un conjuge sia convinto di adulterio o di concubinato, può l'altro conjuge impedirne la condanna

col desistere dalla querela: può altresì far cessare gli effetti della condanna, purchè acconsenta di tornare a convivere coll conjuge stato condannato.

La remissione, che il conjuge fa all'altro conjuge prima della condanna, giova di diritto anche al complice.

488. Chiunque, essendo unito in matrimonio legittimo, ne contrae un secondo, non ancora disciolto il primo, è punito colla pena della relegazione non minore di anni sette; salve le pene maggiori nei casi di falso.

È punito colla stessa pena colui che, sebbene non conjugato, scientemente si unisce in matrimonio ad una persona conjugata.

CAPO II.

Dello stupro violento, e del ratto.

489. Commette stupro violento colui che togliendo i mezzi di difesa, od inspirando gravi timori a persona di altro sesso abusa della medesima. Questo reato è punito colla relegazione estensibile ad anni dieci, secondo la minore o maggiore gravità delle circostanze.

490. Lo stupro si considera sempre violento:

1.° Quando la persona stuprata non abbia ancora compiuta l'età di dodici anni;

2.° Quando la persona di cui si abusa trovisi per malattia, per alterazione di mente, o per altra causa accidentale, fuori dei sensi, o ne sia stata artificiosamente privata.

491. La pena dello stupro violento sarà dei lavori forzati per anni dieci se il colpevole è della classe di coloro i quali hanno autorità sulla persona che ha patita la violenza, o se egli è institutore o domestico salariato della medesima o della sua famiglia, o se il colpevole qualunque siasi ebbe aiuto per commettere il reato da una o più persone.

492. Quando nei reati contemplati negli articoli 489 e 491 sia stata ferita o percossa la persona contro cui è stata usata violenza, e la ferita o la percossa sia di natura tale che costituisca per sè stessa un crimine, ovvero da que'reati sia derivato un grave pregiudizio alla salute, il colpevole sarà punito nel caso dell'articolo 489, colla pena dei lavori forzati estensibile ad anni quindici, e nel caso dell'art. 491 colla stessa pena estensibile al *maximum*; salva sempre la pena maggiore cui la ferita o percossa potesse per sè medesima dar luogo.

493. Il ratto violento di una donna maggiore di età, sia essa nubile, vedova o maritata, sarà punito colla relegazione estensibile ad anni dieci, quando sia commesso per abusarne, od anche per solo oggetto di matrimonio.

494. Colla stessa pena sarà punito chiunque con violenza o con frode, e per qualsiasi fine, rapisca o abbia fatto rapire persone minori degli anni ventuno, le quali sieno poste sotto la podestà di genitori o di tutori, o si trovino in una casa d'educazione, o presso persone che ne hanno assunta od alle quali ne fu affidata la direzione.

495. Se la persona rapita è minore degli anni sedici, il colpevole incorrerà nella pena suddetta anche quando siasi valso della sola seduzione.

In questo caso però, se il colpevole di ratto sarà minore degli anni ventuno, sarà punito col carcere da sei mesi a tre anni.

496. Nei casi dei tre precedenti articoli, qualora al ratto si unisca lo stupro violento, si applicherà la pena stabilita nell' art. 489 coll' aumento di un grado; e salve sempre le pene maggiori che importasse lo stupro violento per le altre circostanze che lo avessero accompagnato.

497. Qualora il rapitore nei casi degli articoli 493, 494, 495, e prima che abbia luogo alcun procedimento od alcuna denunzia od istanza, rimetta volontariamente in libertà la persona rapita senza averla offesa e senz'averne abusato, restituendola alla propria famiglia od alla casa di sua educazione od in quella in cui era collocata, oppure ponendola in altro

luogo sicuro; la pena sarà del confino, o dell'esilio locale, o del carcere secondo le circostanze.

498. Ove il rapitore avesse sposato la donna rapita, non si potrà procedere contro di lui se non ad istanza delle persone il consenso delle quali sarebbe stato necessario per contrarre il matrimonio; in questo caso il rapitore sarà punito come nel precedente articolo.

499. Se i reati di stupro violento o di ratto violento sono stati commessi sulla persona di una pubblica meretrice, la pena sarà diminuita da uno a tre gradi.

500. Fuori dei casi preveduti nei precedenti articoli, colui che, sotto promessa di matrimonio non adempita, seduce e disonora una giovane minore degli anni dieciotto, sarà punito, semprechè vi abbia querela, col carcere estensibile a tre mesi e con multa.

CAPO III.

Dell'aborto.

501. Chiunque con alimenti, bevande, medicinali, o con qualsiasi altro mezzo, avrà procurato con effetto l'aborto di donna incinta, la quale vi abbia acconsentito, sarà punito colla pena della relegazione da cinque a dieci anni.

La stessa pena sarà inflitta alla donna che da sè medesima avrà procurato con effetto l'aborto od avrà acconsentito a far uso de' mezzi pei quali è seguito l'aborto.

Se la donna non vi avrà acconsentito, il colpevole sarà punito colla pena della relegazione non minore di anni dieci.

502. Se pei mezzi usati al solo fine di procurare l'aborto segua la morte della donna, sia o non avvenuto l'aborto, il colpevole incorrerà nella pena dei lavori forzati, estensibile ad anni quindici quando la donna abbia acconsentito a far uso dei detti mezzi. Questa pena potrà estendersi al *maximum*, quando la donna non vi abbia acconsentito.

503. Nel caso di aborto diretto ad occultare prole illegittima, le pene stabilite nei due precedenti articoli potranno, quanto alla madre, diminuirsi da uno a due gradi.

504. I medici, i chirurghi, gli speziali, le levatrici, e qualunque altro uffiziale di sanità, che avranno scientemente indicati o somministrati i mezzi pei quali è seguito l'aborto o la morte come è detto nei precedenti articoli, saranno puniti colle pene stabilite per gli agenti principali, le quali potranno essere accresciute di un grado.

505. Se l'aborto procurato non avrà avuto effetto, il colpevole sarà punito colla pena della relegazione estensibile agli anni cinque.

CAPO IV.

Dei reati tendenti ad impedire o distruggere la prova dello stato di un infante, e del reato di esposizione od abbandono dell'infante.

506. I colpevoli di rapimento o di occultazione di un infante, di soppressione dello stato di un infante, di sostituzione di un infante ad un altro, o di supposizione di parto, saranno puniti colla relegazione da cinque a dieci anni.

507. Colui che, avendo trovato un infante recentemente nato, non ne fa a termine delle leggi o dei regolamenti sullo stato civile, la consegna al Sindaco del Comune dove l'infante è stato trovato, è punito col carcere estensibile a tre mesi.

Questa disposizione non è applicabile a colui che acconsenta d'incaricarsi della cura dell'infante, e ne avrà fatto la sua dichiarazione al Sindaco.

508. Coloro che avranno portato od esposto ad una casa d'ospizio od in altro luogo di pubblica beneficenza un infante, il quale sia stato loro affidato onde ne prendessero cura o per qualunque altro fine, incorreranno nella pena del carcere da uno a sei mesi; salve le pene stabilite dall'art. 506 nel caso in cui il fatto avesse il carattere del reato ivi designato.

Non soggiaceranno però alla detta pena se essi non erano tenuti ovvero non si erano obbligati di provvedere gratuitamente al nutrimento e mantenimento dell'infante, e se, non ostante il datone opportuno diffidamento, niuno vi avesse provveduto.

509. Coloro che avranno abbandonato od esposto in luogo solitario un infante, ovvero avranno ordinato di esporlo od abbandonarlo in tal guisa, e l'ordine sia stato eseguito, saranno puniti col carcere non minore di un anno.

510. Se in conseguenza dell'esposizione o dell'abbandono, preveduti nel precedente articolo, l'infante sia rimasto ferito o altrimenti offeso, i colpevoli dell'esposizione o dell' abbandono sono puniti col carcere non minore di due anni, od anche colla relegazione estensibile ad anni dieci, a seconda della gravità e conseguenza della ferita.

Nel caso che sia avvenuta la morte dell'infante, il colpevole soggiacerà alla pena della relegazione estensibile ad anni quindici.

511. Se poi dal complesso delle circostanze risulti che la esposizione o l'abbandono dell' infante non poteva avere altro oggetto che la morte del medesimo, e sia questa avvenuta in conseguenza della esposizione o dell'abbandono, il colpevole è punito coi lavori forzati a vita.

512. Se l'esposizione o l'abbandono dell'infante seguiranno in luogo non solitario, i colpevoli incorreranno nella pena del carcere da tre mesi ad un anno.

Se in dipendenza dell'esposizione o dell'abbandono abbiano luogo le conseguenze indicate nell'art. 510, la pena sarà del carcere; nel primo caso da sei mesi a due anni, e nel secondo da due anni a cinque.

513. Qualora i reati contemplati negli articoli 509, 510, 512 fossero stati commessi dai genitori, tutori od institutori dell'infante esposto od abbandonato, la pena sarà nei rispettivi casi ivi enunciati aumentata di uno o di due gradi, secondo le circostanze e la qualità delle persone.

CAPO V.

Di alcune speciali violazioni dell'ordine interno delle famiglie.

514. Ogni abuso nei mezzi di correzione o di disciplina, che si commettesse dai genitori verso i figli, dai tutori verso i minori, dagli institutori o maestri verso gli allievi o scolari, sarà punito cogli arresti o coll'ammenda, o coll'ammonizione, secondo le circostanze.

515. I cattivi trattamenti di un coniuge verso l'altro, quando siano gravi e frequenti, sono puniti coll'ammonizione,

con comminatoria degli arresti in caso di recidiva.

Per questi fatti ha luogo soltanto l'azione privata.

516. Le disposizioni dei due precedenti articoli hanno luogo salve le pene maggiori nei casi di reato più grave.

CAPO VI.

Della violazione delle leggi sulle inumazioni.

517. Coloro che, senza precedente autorizzazione dell'uffiziale a ciò destinato nei casi in cui essa è prescritta, avranno fatto seppellire il cadavere di un neonato o di altra persona qualunque, - e coloro che avranno contravvenuto in altro modo alle leggi od ai regolamenti relativi alle inumazioni, - saranno puniti col carcere estensibile a due mesi o con multa estensibile a lire duecentocinquanta; salve le pene maggiori per gli altri reati dei quali si fossero resi colpevoli.

518. Chiunque, prima che siasi proceduto alla visita giudiziale, avrà rimosso, trasportato, seppellito, o avrà permesso che si seppellisse il cadavere di un neonato o di altra persona estinta di morte violenta, sarà punito con multa estensibile a lire centocinquanta: se lo avrà nascosto, la pena sarà del carcere da sei mesi a due anni.

519. Sarà punito colla relegazione estensibile ad anni cinque, o col carcere, o con multa sino a lire cinquecento, secondo la maggiore o minore gravezza dei casi, chiunque si sarà reso colpevole d'insulti ai cadaveri o di violazione di tombe o di sepolcri.

CAPO VII.

Della violazione delle leggi sulla tenuta dei registri sullo stato civile.

520. Le violazioni delle leggi o regolamenti sulla tenuta dei libri o registri dello stato civile, commesse dalle persone che sono legittimamente incaricate della medesima, sono punite col carcere estensibile a sei mesi e con multa estensibile a lire cinquecento; salve sempre le pene maggiori in caso di reato più grave.

Le dette pene del carcere e della multa potranno anche essere inflitte separatamente.

521. Coloro che dalle leggi o regolamenti sullo stato civile sono obbligati a fare dichiarazioni di nascita, o di matrimonio, o di morte, ovvero a notificare o trasmettere le fatte dichiarazioni, sia alle persone indicate nell' articolo precedente, sia ad altra pubblica autorità, — se ometteranno di fare tali dichiarazioni, notificazioni, o trasmissioni, saranno puniti col

carcere per un tempo non maggiore di tre mesi, o con multa non maggiore di lire duecentocinquanta.

TITOLO X.

DEI REATI CONTRO LE PERSONE E LE PROPRIETA'.

CAPO I.

Dei reati contro le persone.

SEZIONE I.

Degli omicidi volontari.

522. Quegli che toglie volontariamente ad alcnno la vita è reo di *omicidio volontario.*

523. L'omicidio volontario dei genitori, o di altri ascendenti legittimi, o di genitori naturali quando questi abbiano legalmente riconosciuto il figlio uccisore, ovvero del padre o della madre adottivi, è qualificato *parricidio.*

524. L'omicidio volontario quando è commesso col mezzo di sostanze venefiche, in qualunque modo siano state adoperate o somministrate, è qualificato *venefizio.*

Sono riputate materie venefiche non

solo quelle che sono tali di loro natura e così atte a portare prontamente la morte, ma anche le altre, naturali od artefatte, che per la loro maligna qualità alterando insensibilmente la salute conducono pure alla morte.

525. L'omicidio volontario di un infante di recente nato è qualificato *infanticidio*.

526. L'omicidio commesso con *prodizione* o con *premeditazione* o con *aguato* è qualificato *assassinio*.

527. La *prodizione* si verifica quando con simulazione d'amicizia od in qualunque altro modo siasi tratto nelle insidie colui che fu ucciso od altrimenti offeso, e che non aveva motivo di diffidare dell'uccisore od offenditore.

528. La *premeditazione* consiste nel disegno, formato prima dell'azione, di attentare ad una persona determinata od anche indeterminata, che sarà trovata od incontrata, quand' anche un tale disegno fosse dipendente da qualche circostanza o da qualche condizione.

529. L'*aguato* consiste nell'aspettare per maggiore o minor tempo in uno od in diversi luoghi una persona, sia per ucciderla, sia per esercitare contro di essa atti di violenza.

530. Sono pure riputati colpevoli di *assassinio* i malfattori, che per l'esecuzione di un crimine fanno uso di tormenti, o commettono altri atti di gravi sevizie.

531. I colpevoli dei crimini di *parricidio*, di *venefizio*, d'*infanticidio*, e di *assassinio* sono puniti colla morte.

Il condannato per parricidio sarà condotto al luogo del patibolo a piedi nudi e col capo coperto di un velo nero.

532. La pena dell'infanticidio potrà essere diminuita da uno a tre gradi riguardo alla madre che lo abbia commesso sulla prole illegittima.

533. L'*omicidio volontario* è anche punito colla morte:

1.° Quando è commesso per altrui mandato, sia con mercede, sia gratuitamente;

2.° Quando è commesso senz'altra causa che per impulso di una brutale malvagità;

3.° Quando il colpevole lo avrà commesso allo scopo sia di preparare o facilitare o commettere un altro crimine od anche il delitto di furto, sia di favorire la fuga o di assicurare l'impunità di sè medesimo o degli autori o dei complici dei reati stessi, benchè non se ne sia ottenuto l'effetto;

4.° Quando è stato mezzo o conseguenza immediata del delitto di ribellione; o quando è stato la conseguenza delle violenze usate verso le persone nei casi preveduti negli articoli 203 e 265.

534. L'*omicidio volontario*, non accompagnato da alcuna delle circostanze

e qualità indicate negli articoli precedenti, sarà punito coi lavori forzati a vita.

535. Le pene sovra stabilite per gli omicidi volontari saranno sempre applicate quand'anche per errore si fosse ucciso uno per un altro.

536. Chi, avendo in animo di commettere un omicidio, si procura i mezzi necessari ed adatti per consumarlo, ma o per errore, o per non previsto accidente, o per opera altrui, usa poi di mezzi non idonei alla consumazione del medesimo, sarà punito colla reclusione od anche coi lavori forzati a tempo, secondo le circostanze.

SEZIONE II.

Delle ferite, percosse, o simili offese volontarie contro le persone.

537. Le ferite, le percosse, od altre simili offese volontarie contro le persone, sono punite colle norme seguenti, semprechè non abbiano il carattere di mancato o tentato omicidio.

538. Sono punite colla relegazione estensibile ad anni cinque:

1.° Se abbiano portato seco il pericolo della vita ed impedito per trenta o più giorni all'offeso di valersi, come altrimenti avrebbe potuto, delle sue forze fisiche o mentali;

2.º Se abbiano debilitato permanentemente un senso od un organo;

3.º Se abbiano deturpato permanentemente la faccia.

539. Sono punite colla relegazione non minore di cinque anni, estensibile a dieci:

1.º Se abbiano prodotto una debilitazione delle facoltà mentali, od una malattia fisica, certamente o probabilmente insanabili;

2.º Se abbiano fatto perdere un senso, una mano, un piede, l'uso della parola, o la capacità di generare;

3.º Se, commesse contro una donna incinta da chi ne conosceva lo stato, abbiano fatto che ella abortisse.

540. Se i crimini preveduti nei tre precedenti articoli sono stati commessi con prodizione o con premeditazione od aguato, o senz' altra causa che per impulso di brutale malvagità, la pena sarà aumentata di uno o di due gradi.

541. Le ferite e le percosse volontarie per cui segua la morte entro i quaranta giorni immediatamente successivi al reato sono agguagliate all' omicidio e punite colle pene corrispondenti.

Se la morte dell'offeso seguita entro i quaranta giorni non sia succeduta per la sola natura delle ferite o percosse, ma per causa preesistente o sopravvenuta, la pena sarà diminuita di uno o di due gradi.

542. Le ferite e le percosse volontarie per cui segue la morte dopo quaranta giorni successivi al reato, sono pure agguagliate all'omicidio, ma la pena sarà diminuita di uno o di due gradi.

Se la morte dell'offeso seguita dopo i quaranta giorni non sia succeduta per la sola natura di dette ferite o percosse, ma per causa preesistente o sopravvenuta, la pena sarà diminuita di tre gradi.

543. Salvo il disposto dall' art. 550, quando le ferite e le percosse volontarie non cadano sotto alcuna delle precedenti disposizioni, saranno punite col carcere da un mese a due anni.

Se vi concorrerà alcuna delle circostanze aggravanti designate nell'art. 540, il carcere non sarà minore di sei mesi, e potrà estendersi a tre anni.

544. La pena del carcere non sarà minore di un anno, e potrà estendersi a cinque anni, in ciascuno dei casi seguenti:

1.° Se le ferite o percosse volontarie portino seco il pericolo della vita;

2.° Se le ferite o percosse volontarie, quantunqne non portino seco il pericolo della vita, abbiano però cagionato una malattia od incapacità di lavoro eccedente i trenta giorni;

3.° Se il reato è stato commesso per vendetta sopra testimoni o periti, che hanno deposto in giustizia o datovi il loro giudizio, e per motivi di tale testimonianza o perizia;

4.° Se le ferite sono state cagionate con armi *proprie;* salvo il disposto dall'art. 547 per le ferite cagionate colle armi ivi menzionate.

545. Nei casi previsti dal precedente articolo, se vi concorrerà alcuna delle circostanze aggravanti designate nell'articolo 540, la pena del carcere non sarà minore di due anni.

546. In tutti i casi indicati nelle precedenti disposizioni nei quali le ferite sono punite con pene criminali, se il feritore avrà fatto uso di armi di cui è proibito il porto non sarà mai al medesimo applicato il *minimum* della pena.

547. Le ferite punibili colla sola pena del carcere, se sono state fatte con armi *insidiose*, ovvero con arma da fuoco ancorchè permessa, saranno punite colla detta pena accresciuta di uno o di due gradi.

548. Coloro che in rissa spareranno o scatteranno armi da fuoco per offendere qualcuno, ancorchè non segua alcuna ferita, saranno puniti col carcere da sei mesi a due anni.

549. Se i reati contemplati nella presente sezione furono commessi sulle persone indicate nell'art. 523 la pena rispettivamente stabilita negli articoli precedenti sarà accresciuta di uno o di due gradi; e potrà anche essere applicato il genere di pena immediatamente superiore, a seconda dei casi.

550. Le percosse o ferite volontarie fatte senza armi *proprie*, che non avranno cagionato malattia od incapacità di lavoro per un tempo maggiore di cinque giorni, saranno punite con pene di polizia. È però in facoltà del Giudice di raddoppiare gli arresti o l'ammenda a seconda delle circostanze.

Non si potrà per tali reati procedere se non a seguito di querela della Parte offesa.

Sono eccettuati dalla presente disposizione i reati di ferite e percosse designati negli articoli 543 alinea, 544 n.º 3, e quelli commessi sulle persone indicate nell'art. 523.

551. Se alcuno dei reati preveduti in questa o nella precedente sezione fu commesso in riunione sediziosa, o in caso di ribellione o di saccheggio, la pena inflitta a coloro che hanno personalmente commesso il reato sarà pure applicata ai capi, autori, istigatori o provocatori della sedizione, della ribellione, o del saccheggio, quand'anche non avessero avuto per iscopo diretto o principale di commettere il reato stesso.

In quest'ultimo caso però, se gli autori del reato sono condannati alla pena della morte, i capi, autori, istigatori o provocatori della riunione, della ribellione, o del saccheggio, saranno condannati nella pena dei lavori forzati a vita.

552. Il crimine di evirazione è punit
col *maximum* dei lavori forzati a tempo
e, se ne sia derivata la morte entro i qua
ranta giorni immediatamente successiv
è agguagliato all'omicidio e punito coll
pene corrispondenti.

553. Chiunque con intenzione di nuo
cere abbia somministrato ad alcuna per
sona commestibili, bevande o altre so
stanze atte a produrre grave sconcert
alla salute, sarà punito come segue:

1.° Quando ne sia avvenuta la mort
entro i quaranta giorni, la pena sarà de
maximum dei lavori forzati a tempo; salv
il disposto dall'art 531 nel caso di vene
fizio;

2.° Quando la morte ne sia avvenut
dopo i quaranta giorni la pena sarà de
lavori forzati, estensibile ad anni quindic

3.° Se vi è stato solo pericolo dell
vita, la pena sarà la relegazione per temp
non minore di anni cinque, estensibile
dieci, od anche i lavori forzati per ann
dieci;

4.° Quando ne sia derivata altra ma
lattia che seco non porti alcun pericol
della vita, la pena sarà del carcere no
minore di un anno, se la malattia cagio
nata durerà più di venti giorni; se men
di tale tempo, la pena sarà del carcer
non minore di tre mesi.

SEZIONE III.

Dell'omicidio, ferite, e percosse involontarie.

554. Chiunque per inavvertenza, disattenzione, imprudenza, negligenza, o per imperizia dell'arte o della professione che esercita, o per inosservanza dei regolamenti, avrà involontariamente commesso un omicidio, o vi avrà dato causa, sarà punito colla pena del carcere estensibile a due anni, e con multa sino a lire duemila.

555. Se per le dette cause saranno derivate soltanto ferite, percosse, od altri pregiudizi alla salute, il colpevole sarà punito col carcere estensibile a sei mesi e con multa sino a lire cinquecento, od anche con pene di polizia a seconda dei casi.

556. Le pene del carcere e della multa stabilite nei due articoli precedenti potranno anche essere inflitte separatamente.

557. Ove però l'omicidio o le offese corporali, di cui negli articoli 554 e 555, siano la conseguenza di un disastro per le ivi accennate cause avvenuto sulle strade ferrate, o nei siti di cambio, o nelle stazioni delle medesime, la pena sarà:

In caso di omicidio, il carcere non minore di mesi sei, estensibile al *maxi-*

mum, e la multa da lire trecento a lire tremila;

In caso di offese corporali, il carcere estensibile a mesi sei, e la multa estensibile a lire mille.

SEZIONE IV.

Degli omicidi, ferite e percosse, non imputabili

558. Non vi è reato quando l'omicidio, le ferite, o le percosse sono ordinate dalla legge e comandate dall'autorità legittima.

559. Non vi è reato quando l'omicidio, le ferite, o le percosse sono comandate dalla necessità attuale di legittima difesa di sè stesso o di altrui, od anche del pudore in atto di violento attentato.

560. Sono compresi nei casi di necessità attuale di legittima difesa i due seguenti:

1.º Se l'omicidio, le ferite, le percosse abbiano avuto luogo nell'atto di respingere di notte tempo la scalata, la rottura di recinti, di muri, o di porte d'entrata in casa o nell'appartamento abitato o nelle loro dipendenze.

2.º Se hanno avuto luogo nell'atto della difesa contro gli autori di furti o di saccheggio eseguiti con violenza verso le persone.

SEZIONE V.

Della diminuzione di pena in certi casi di omicidio, o di violenze personali.

561. L'omicidio volontario sarà punito col carcere nei seguenti casi:

1.º Se è stato commesso dal coniuge sulla persona dell'altro coniuge, o del complice, o di entrambi, nell'istante in cui li sorprende in flagrante adulterio;

2.º Se è stato commesso dai genitori e nella loro casa sulla persona della figlia, o del complice, o di entrambi, nell'istante che li sorprendono in stupro od adulterio flagrante.

562. L'omicidio, se è commesso nell'impeto dell'ira in seguito di provocazione, sarà punito con uno a tre gradi di meno della pena che sarebbe applicata se non vi concorresse tale circostanza attenuante.

Se la provocazione fu *grave*, la pena sarà della relegazione non maggiore di anni dieci, e potrà anche commutarsi in quella del carcere per tempo non minore di sei mesi.

È riputata provocazione *grave* quella che segue con percosse o violenze gravi contro le persone, o con minacce a mano armata, o con atroci ingiurie avuto riguardo all'indole dei fatti ed alla qualità delle persone provocanti e provocate.

563. L'omicidio commesso per eccesso nella difesa della vita o del pudore, o per eccesso nell'esercizio della forza pubblica è punito col carcere;

Colla stessa pena è punito l'omicidio che per eccesso nella difesa, sia commesso di giorno nell'atto di respingere lo scalamento o la rottura di recinti, muri, porte, finestre di una casa, o di un appartamento abitato, o di luoghi dipendenti da abitazione.

564. Se in una rissa insorta tra più persone resta qualcuno ucciso, ciascuno di quelli che hanno recato una ferita mortale è reo di omicidio.

Ma se non si conoscesse il preciso autore di detta ferita, o se la morte fosse stata prodotta dal complesso di più ferite, tutti quelli che hanno portata la mano sull'ucciso, o che si sono resi in altro modo colpevoli nel fatto dell'omicidio, sono puniti colla relegazione non maggiore di anni dieci, od anche col carcere; avuto riguardo alla qualità, ed alla quantità delle ferite cagionate, alla qualità delle armi delle quali si è fatto uso, ed alla parte più o meno attiva presa nella rissa.

565. Se le ferite, le percosse volontarie, o gli atti di violenza preveduti nella sezione seconda di questo Capo furono commessi in rissa, nè si conosca il preciso autore del ferimento, tutti quelli che hanno portata la mano sul ferito, o si

ono resi in altro modo colpevoli nel fatto
el ferimento, sono puniti come in ap-
resso:

Se il fatto ha il carattere di crimine,
ol carcere estensibile a sei mesi;

Se il fatto ha il carattere di delitto,
ol carcere estensibile a mesi tre, od an-
he con pene di polizia.

566. Le stesse diminuzioni di pena in-
icate nell'articolo precedente si applighe-
anno nel caso di ferite, o di percosse
olontarie, o di altri atti di violenza com-
resi nella sezione seconda di questo Capo
uando si verifica alcuna delle circostanze
revedute negli articoli 561 e 563.

567. Le ferite o percosse volontarie
esignate nella sezione seconda di questo
apo, se sono state fatte nell'impeto del-
ira in seguito di provocazione, sono pu-
ite colla diminuzione da uno a tre gra-
i della pena in cui sarebbero incorsi
colpevoli se non vi concorresse tale cir-
ostanza; e se la provocazione è *grave*,
vranno luogo le stesse diminuzioni di pena
ndicate nell'art. 565.

568. Le diminuzioni di pena indicate
ei precedenti articoli di questa sezione
on avranno mai luogo nei reati di par-
icidio, o di ferite o percosse o simili of-
ese contro le persone indicate nell'art. 523;
ranne il caso che siano commessi nel-
impeto dell'ira in seguito a provocazione
rave, nel qual caso la pena potrà essere
liminuita di un grado.

569. Colui che nell'intenzione soltanto di percuotere o ferire commette un reato più grave, e che sorpassa nelle sue conseguenze l'avuto disegno, sarà punito colla pena stabilita pel reato più grave diminuita di uno o di due gradi.

Questa diminuzione non avrà luogo quando il delinquente avesse potuto facilmente prevedere le conseguenze del proprio fatto.

SEZIONE VI.

Della diffamazione, dei libelli famosi, delle ingiurie, e della rivelazione dei segreti.

§ 1.

Della diffamazione, dei libelli famosi, e delle ingiurie.

570. Chiunque con discorsi tenuti in pubbliche riunioni, o alla presenza di due o più persone in luoghi pubblici, imputi ad alcuno, presente od assente, fatti determinati i quali se sussistessero potrebbero dar luogo ad un procedimento criminale o correzionale, od offenderebbero il suo onore o la sua riputazione, o l'esporrebbero all'odio o disprezzo altrui, sarà reo di diffamazione e punito col carcere estensibile a sei mesi, e con multa da lire cento a lire mille.

571. Se l'imputazione di cui nel precedente articolo sarà stata fatta in un atto pubblico od autentico, oppure col mezzo di stampati, di manoscritti, di figure, di imagini, di incisioni, o di emblemi, che siano stati venduti od esposti in vendita od affissi od in qualsivoglia modo sparsi o distribuiti, l'autore dell'imputazione sarà reo di libello famoso, e punito col carcere da sei mesi ad un anno, e con multa da lire duecento a duemila.

572. Ogni espressione oltraggiosa, parola di disprezzo od invettiva, proferita in pubblico, che non conterrà l'imputazione di alcun fatto preciso, è un'ingiuria pubblica, e sarà punita come segue:

Se l'ingiuria sarà stata fatta nei luoghi o nei modi indicati nell'art. 570 sarà punita cogli arresti, e con multa estensibile a lire cento.

Se l'ingiuria sarà stata fatta in alcuno dei modi indicati nell'art. 571, sarà punita o col carcere estensibile ad un mese o cogli arresti per un tempo non minore di giorni cinque, e con multa estensibile a lire trecento.

573. Se la pubblicità delle imputazioni o delle ingiurie, prevedute nell'articolo 571 e nel secondo alinea dell'art 572, ebbe luogo per mezzo di fogli pubblici provenienti dall'estero, le pene in essi articoli stabilite saranno applicate a coloro che hanno inviato o fatto inserire nei detti fogli le imputazioni o le ingiurie.

574. I banditori, espositori, venditori o distributori di scritti o stampe od altri oggetti contemplati negli articoli precedenti, ancorchè provenienti dall'estero, saranno puniti, se vi ha luogo, come complici.

575. L'autore delle imputazioni od ingiurie non sarà ammesso a domandare per sua difesa che sia fatta la prova dei fatti imputati, e non potrà nemmeno allegare come mezzo di scusa che i documenti ed i fatti sono notori, o che le imputazioni le quali hanno dato luogo al procedimento sono copiate od estratte da fogli stranieri o da altri scritti stampati.

576. Nel caso in cui, a seguito della imputazione, si procedesse dal fisco criminalmente o correzionalmente contro la persona diffamata, sarà sospeso il giudizio pel reato di diffamazione; e se il fatto od i fatti imputati risulteranno provati, l'autore delle imputazioni non soggiacerà a pena veruna.

Qualora poi i detti fatti non siano stati provati, la sentenza, nel dichiarare il diffamatore colpevole di calunniosa imputazione, lo condannerà alle pene rispettivamente stabilite per la diffamazione o pel libello famoso, che potranno estendersi anche a quelle per la calunnia se risulterà dal procedimento che egli non aveva fondato motivo per crederli veri.

577. Sarà in tutti i casi facoltativo al diffamato stesso di fare istanza acciò il

procedimento che si istruirà contro l'autore della diffamazione, o del libello famoso si estenda anche ad appurare la verità o falsità della fatta imputazione; ed avranno luogo in questo caso le disposizioni dell'articolo precedente.

578. Nei casi previsti nei due precedenti articoli cessa il disposto dall'articolo 575, e l'autore della imputazione è ammesso a somministrare tutte quelle prove che crederà utili a stabilire la verità dei fatti imputati.

579. Il disposto dagli articoli 570, 571, 573 non è applicabile ai fatti dei quali la legge autorizza la pubblicità, nè a quelli che l'autore dell'imputazione aveva obbligo per ragione delle proprie funzioni, o del proprio dovere, di rivelare o di reprimere.

580. Non ha luogo l'azione penale qualora si tratti di imputazioni, o d'ingiurie contenute nelle arringhe, o negli scritti o nelle stampe prodotte in giudizio e relative alla contestazione sia in materia civile che in materia penale.

Potranno però i Giudici pronunciando nel merito della Causa dichiarare ingiuriose le arringhe, ordinare la soppressione degli scritti o stampe ingiuriose, e condannare il colpevole ai danni.

Potranno inoltre applicarsi all'Avvocato o Causidico, colpevole di tali imputazioni od ingiurie, i provvedimenti disciplinari indicati nell'art. 621 del Codice di

Procedura penale, osservate le norme stabilite dagli articoli 622, 623 dello stesso Codice.

581. In ogni caso di condanna penale pei reati di diffamazione, di libello famoso, o di ingiuria pubblica, ed anche nei casi dell'art. 580, potranno i Giudici ordinare la pubblicazione della sentenza.

582. Le stampe, gli scritti e gli altri oggetti indicati nell'art. 571 saranno confiscati e soppressi; e quanto agli atti pubblici od autentici, non suscettivi di confisca, si farà sul loro originale un'annotazione sommaria della disposizione della relativa sentenza contro l'autore del libello famoso.

583. Tutte le ingiurie o verbali, o commesse con fatti, con scritti, o in altro modo qualunque, che non avranno il carattere di pubblicità di cui negli articoli precedenti, saranno punite cogli arresti e coll' ammenda.

L'ammenda sarà convertita in multa estensibile a lire cento se concorrono circostanze aggravanti di tempo, di luogo, o di persona.

584. Le pene del carcere, degli arresti, della multa, dell'ammenda, stabilite in questo paragrafo, potranno essere applicate anche separatamente.

585. Nei casi di imputazioni o di ingiurie contro i depositari o gli agenti dell'autorità o della forza pubblica per

fatti relativi all'esercizio delle loro funzioni, quando non concorrano i caratteri dell'oltraggio preveduto negli articoli 258, 259, 260, l'autore delle imputazioni sarà ammesso a somministrare la prova dei fatti da esso imputati.

Questa prova libera l'autore delle imputazioni da ogni pena, salvo da quelle per le ingiurie che non fossero necessariamente dipendenti dai fatti medesimi.

Sono applicabili anche a questi casi le disposizioni degli articoli 576 e 577.

586. Per tutti i reati contemplati in questo § non si potrà procedere che ad istanza della Parte offesa.

Sarà eziandio in facoltà della Parte offesa di agire in via solamente civile contro l'autore della imputazione o dell'ingiuria, all'oggetto di farlo dichiarare, tenuto a risarcimento dei danni in quella somma che sarà dal Giudice stabilita.

§ 2.

Della rivelazione dei segreti.

587. I medici, i chirurghi, gli speziali, le levatrici, e qualsivoglia altra persona, che fuori dei casi nei quali sono dalla legge obbligati a darne parte alla pubblica Autorità avranno rivelati i segreti di cui sono depositari per ragione di stato, di professione, o di ufficio, sa-

ranno puniti col carcere non minore di un mese, estensibile a sei, od anche colla sospensione dall'esercizio dell'ufficio o della professione, a seconda dei casi.

SEZIONE VII.

Del duello.

588. Il reato di duello si commette allorachè in seguito a disfida accettata, una delle due Parti venuta a fronte dell'altra ha fatto uso delle armi destinate al combattimento.

589. L'omicidio commesso in duello è punito col carcere non minore di un anno.

Se dal duello sono derivate ferite costituenti per sè stesse crimine, il feritore è punito col carcere non minore di mesi sei, estensibile a due anni.

Se dal duello sono derivate ferite meno gravi, il feritore soggiacerà alla pena del carcere estensibile a mesi sei.

Se il duello non ha prodotto nè omicidio nè lesione personale, i duellanti saranno puniti colla pena del carcere estensibile a un mese.

590. In tutti i casi contemplati nell'articolo precedente la pena del carcere potrà, secondo le circostanze, essere commutata in quella del confino.

591. Alla pena del carcere o del con-

fino sarà sempre aggiunta una multa estensibile a lire mille.

592. Non sarà mai applicato il *minimum* della pena a quello fra i duellanti che abbia provocato l'altercazione che diede luogo al duello.

593. I padrini saranno considerati come complici nel solo caso in cui abbiano instigato al duello.

594. Qualunque militare od altro individuo appartenente alla pubblica forza, che s'imbattesse in persone che si accingessero a combattere, o che già combattessero, dovrà intimare loro a nome del Re di deporre le armi e di separarsi; pel solo fatto di disobbedienza a tale intimazione i duellanti incorrono nella pena del carcere per un mese.

595. Le pene come sovra stabilite pel duello saranno applicate ancorchè i duellanti avessero eletto il luogo del combattimento fuori dello Stato, quando in questo siane seguito il trattato.

CAPO II.

Dei reati contro le proprietà.

SEZIONE I.

Delle grassazioni, estorsioni violente, e rapine.

596. La depredazione commessa, in qualsivoglia luogo, con alcuna delle circostanze indicate nei numeri seguenti costituisce la *grassazione*:

1.° Se è accompagnata da omicidio;

2.° Se è acompagnata da omicidio mancato, o anche solo tentato, ovvero da ferite, percosse, o malitrattamenti, che costituiscano di per sè un crimine;

3.° Se è accompagnata da ferite, percosse, o malitrattamenti, che costituiscano di per sè un delitto, o da minacce nella vita a mano armata;

4.° Se è stata commessa con violenze e con minacce qualunque che non costituiscano per sè un crimine o delitto; ovvero da due o più persone, ancorchè non armate; od anche da una sola persona munita di armi apparenti o nascoste;

5.° Se è stata commessa con abuso del titolo o della divisa di un funzionario pubblico, o di un ufficiale civile o militare, o collo spacciare un falso ordine di un'Autorità pubblica.

597. La grassazione è punita:

1.° Colla morte, se è accompagnata da omicidio;

2.° Coi lavori forzati a vita, se è accompagnata da alcuna delle circostanze indicate nel n.° 2 dell'articolo precedente;

3.° Col *maximum* dei lavori forzati a tempo, se è accompagnata da alcuna delle circostanze indicate nel n.° 3;

4.° Coi lavori forzati a tempo estensibili agli anni quindici, se è accompagnata da alcuna delle circostanze indicate nel n.° 4;

5.° Coi lavori forzati a tempo non minori di anni quindici, se è accompagnata da alcuna delle circostanze indicate nel n.° 5.

598. Se nella grassazione concorrono due o più delle circostanze indicate nei numeri 3, 4 e 5 dell'articolo 596, ovvero di quelle che rendono qualificato il furto giusta l'articolo 605, la pena sarà accresciuta in ragione delle circostanze, e potrà anche estendersi ai lavori forzati a vita.

599. Si considera consumato il crimine di grassazione, rispetto alla pena da infliggersi, ogni qual volta sia stato accompagnato da omicidio o da alcuno degli atti indicati nel numero 2 dell'articolo 596, sebbene la depredazione non abbia avuto luogo per circostanze indipendenti dalla volontà del colpevole.

600 Gli atti di violenza indicati nel-

l'articolo 596 si intenderanno avere accompagnata la grassazione anche quando il colpevole li abbia commessi, immediatamente prima o dopo la medesima, allo scopo sia di agevolarne la consumazione, sia di favorire la fuga o di assicurare la impunità di sè stesso o di altri autori o complici del reato: e tanto se le violenze siano state commesse sulla persona depredata od assalita, quanto se siano state commesse su altre persone presenti od accorse nell'atto del crimine.

601. Chiunque avrà estorto denaro o robe, o la firma o la consegna di un atto, di un titolo, di un documento contenente disposizione o producente obbligazione o liberazione, per mezzo di minacce o di morte o di incendio o di altro grave danno, fatte con segrete ambasciate o con biglietti sebbene anonimi, od altrimenti facendosi vedere spesso colle armi, o valendosi di altri simili modi atti ad incutere timore, sarà punito colla reclusione, od anche coi lavori forzati a tempo, a seconda dei casi, avuto massime riguardo all'importanza del male minacciato.

I portatori di tali ambasciate o biglietti, consapevoli del loro contenuto, come pure coloro che vi si intromettessero, incorreranno nella pena della reclusione, o, se la estorsione non abbia avuto il suo effetto, in quella del carcere; salve le pene maggiori in caso di reato più grave.

602. Se l'estorsione avrà avuto luogo con sequestro della persona, o di altro individuo di sua famiglia, il colpevole sarà punito colla pena dei lavori forzati a tempo non minore di anni quindici.

603. Quando siensi usati cattivi trattamenti alla persona sequestrata, la pena sarà il *maximum* dei lavori forzati a tempo; e se le violenze sono della specie di quelle indicate nel numero 2 dell'articolo 596 la pena sarà dei lavori forzati a vita ancorchè l'estorsione non sia seguita; salvo in caso di omicidio il disposto dall'articolo 533, n.º 4.

604. La *rapina* ossia il furto commesso con violenza sulla persona, senza il concorso di alcun'altra circostanza enunciata nell'articolo 596, è punita colla reclusione.

Quando però la rapina sia accompagnata da alcuna delle circostanze che rendono qualificato il furto a termini dell'articolo 605, la pena potrà estendersi ai lavori forzati a tempo.

SEZIONE II.

Dei furti.

§ 1.

Dei furti qualificati.

605. Il furto è qualificato:
Per il *valore;*
Per la *persona;*
Per il *tempo;*
Per il *luogo;*
Per il *mezzo:*
Per la *qualità delle cose.*

606. Il furto è qualificato per il *valore* della cosa rubata, quando questa ecceda il valore di lire cinquecento; ed è punito colla reclusione.

La circostanza del *valore* si verifica eziandio nel caso in cui esso risulti dalla riunione di più furti, commessi anche in diversi tempi dalle stesse persone, ed in danno di una o più, purchè tutti i furti siano dedotti nello stesso giudizio.

A questo caso non sono applicabili le regole stabilite nel libro I, tit. II. capo V, sez. I, *Dei rei di più reati.*

607. Il furto è qualificato per la *persona;* e si punisce colla reclusione:

1.° Se fu commesso da persona domestica, in qualunque luogo, a danno del

suo padrone od anche a danno di altre persone, purchè nel commetterlo abbia servito di facilitazione la qualità di *domestico;*

Sotto nome di *domestico* si intende ogni individuo addetto al giornaliero servizio e nella casa del padrone con salario od altro stipendio, coabiti o non coabiti col padrone.

2.° Se il furto è stato commesso dall'ospite o da persona della sua famiglia nella casa d'abitazione ove riceve l'ospitalità, o se è stato commesso verso gli ospiti da colui che dà l'ospitalità o da altri della sua famiglia;

3.° Se il furto è stato commesso da un locandiere, da un albergatore, oste, vetturale, barcaiuolo, o da alcuno dei loro servi od impiegati quali siansi, di cose ad essi affidate nella detta loro qualità;

4.° Se il furto è stato commesso da un servo di campagna, da un operaio, da un allievo o compagno od impiegato qualunque, nella casa, bottega, officina od in altro luogo in cui è ammesso liberamente per ragione della sua professione o del suo mestiere od impiego.

608. Il furto è qualificato pel *tempo;* e si punisce colla reclusione:

1.° Se fu commesso di *notte* in casa abitata, od inserviente ad abitazione, da persona che non conviva col derubato;

2.° Se fu commesso in tempo di pe-

ricolo; e così il furto di cose gettate o trasportate per metterle in salvo, od abbandonate nei casi d'incendio, di rovina di edifizi, di naufragio, d'inondazione, d'incursione di nemici, o di altri gravi calamità.

609. È qualificato pel *luogo*, e punito colla reclusione, il furto di cavalli, di buoi, di bestie da soma, da tiro o da cavalcare, di bestiame grosso o minuto, commesso in aperta campagna o nelle stalle.

Se però il valore del bestiame rubato eccedesse le lire cinquecento, è qualificato *abigeato;* e la pena della reclusione non sarà minore di anni sette, e potrà estendersi a quella dei lavori forzati a tempo.

610. Il furto è qualificato per riguardo al *mezzo* col quale si commette; ed è punito colla reclusione:

1.° Se è stato commesso mediante rottura o scalata, o con false chiavi, sebbene tali mezzi siansi usati in edifizi, fabbricati od in altri luoghi cinti e chiusi che non servono ad abitazione, od in botteghe anche mobili, e quand'anche la rottura non sia stata che interna;

2.° Se è stato commesso in unione di due o di più persone, provvedute tutte od alcuna di esse di armi apparenti o nascoste, ed in casa abitata, senza minaccia o violenza alcuna.

611. È qualificato per la *qualità delle cose:*

1.° Il furto di cose consacrate per il culto divino, commesso in luogo sacro;

2.° Il furto di denaro o di altre cose dello Stato, commesse da chi non ignorava questa loro qualità.

Tali furti sono puniti con un grado maggiore della pena che sarebbe inflitta se non concorresse la qualità della cosa rubata, con che però la pena del carcere non sia mai minore di un anno.

612. Quando, nei furti sovra specificati, ad una delle circostanze che li rendono qualificati se ne aggiunge un' altra di quelle menzionate nell' art. 605, la pena sarà accresciuta di un grado; e quando se ne aggiungono due o più, si aumenterà di due o di più gradi, senza che però si possa mai ascendere alla pena dei lavori forzati a vita.

613. Quando la *notte* serve a qualificare od a rendere più grave il reato, si avrà per *notte* tutto quel tempo che corre da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole.

614. Si considera per *casa abitata* ogni fabbricato, alloggio, luogo di ricovero, capanna anche mobile, od altri siffatti casolari formati di qualsiasi materia, che, senza essere abitati, sono però destinati all'abitazione; siccome pure si considera tutto ciò che ne dipende, come corti, cortili, granai, stalle, ed altre simili dipendenze, qualunque ne sia l' uso, e quand' an-

che avessero una chiusura particolare nella chiusura o recinto generale.

615. Si considera per luogo *cinto e chiuso* qualunque fondo circondato da fossa in larghezza di metri due, o da muri, o steccati o cancelli di legname o di ferro o di altra solida materia, qualunque sia il modo particolare di loro costruzione, o la vetustà dei medesimi, e quand'anche siffatte chiusure non abbiano porte serrate a chiave od altrimenti, oppure abbiano le porte od i cancelli d'ingresso abitualmente aperti.

616. La *rottura* è *esterna* od *interna*.

617. È rottura *esterna* ogni guasto, ogni demolizione od altra violenza simile fatta ai muri od alle pareti di qualunque specie, ai tetti, alle soffitte, serrature, chiusure di legname o di ferro o di altra solida materia, che facciano impedimento ad introdursi in un fabbricato, in una bottega anche mobile, in un luogo cinto e chiuso, od in un appartamento od alloggio particolare, di modo che non possa seguire tale introduzione o passaggio senza che si rompa o si scomponga siffatto impedimento.

618. È rottura *interna* quella fatta dal ladro, dopo essersi introdotto in qualsiasi modo nei luoghi, di cui è menzione nel precedente articolo, nei muri, nelle porte, nelle finestre o nei recinti interiori, come pure negli armadi, nelle casse, od

in altri mobili di solida materia, che siano chiusi ed inservienti a custodire le robe.

È compresa nella classe delle rotture interne la semplice esportazione di casse o di altri mobili sopra indicati, i quali non possano aprirsi senza rottura, benchè questa sia seguita fuori del luogo del commesso furto.

619. Si considera *scalata* nei furti l'entrare in una casa o nelle sue dipendenze, in un fabbricato od edifizio qualunque, od in luoghi cinti e chiusi, mediante apposizione di scala, o con qualunque altro mezzo, non escluso quello di arrampicarsi, ascendendo o discendendo muri, porte, tetti, finestre, o qualunque altra chiusura del genere di quelle contemplate nell'art. 615 dell'altezza di metri due.

È circostanza aggravante al pari della scalata l'ingresso nei luoghi anzidetti per un'apertura sotterranea diversa da quella che è destinata per introdurvisi.

620. Sotto nome di *chiavi false* menzionate nel n.° 1. dell'art. 610 sono compresi gli uncini, i grimaldelli, od altri strumenti atti ad aprire serrature, le chiavi comuni ad ogni specie di serrature, le chiavi imitate o contraffatte od alterate, e le stesse chiavi vere che o non sono destinate ad aprire quella tale serratura, o se vi sono destinate, sieno state o perdute dal padrone, o a lui sottratte con furto, con frode o con artifizio.

621. Si avranno per *luoghi sacri*, per l'oggetto della pena di cui nell'art. 611, le chiese o cappelle pubbliche, le sacrestie ed ogni altro luogo destinato alla custodia delle cose alla chiesa od alla cappella appartenenti, a questa immediatamente annesso ed avente comunicazione interna colle medesime.

§ 2

Dei furti semplici.

622. Il furto che non è accompagnato da alcuna delle circostanze accennate nel Capo precedente è considerato come *furto semplice*, ed è punito col carcere.

623 La pena del carcere non sarà minore di un anno:

1.° Se il furto è stato commesso con destrezza sulla persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico;

2.° Se è stato commesso in uffizi o stabilimenti pubblici.

624. Il furto di aratri, di attrezzi aratorii, di prodotti o frutti staccati dal suolo o dalle piante, di legna nelle tagliate dei boschi, di alveari d'api, di piante nei vivai, di pesci custoditi nelle peschiere, stagni od altri siffatti luoghi, di mercanzie od effetti esposti alla fede pubblica o nelle campagne, o sulle strade o sulle fiere, o

sui mercati, od in altri luoghi pubblici, sarà punito colla pena del carcere non minore di mesi sei se è stato commesso di giorno, e non minore di un anno se di notte.

625. *Fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, pei furti commessi nelle campagne di prodotti o frutti, di piante, di legna, e di altre cose della stessa natura, si osserveranno le seguenti norme :*

1.° *Se il valore della cosa rubata non eccede le lire venti, ed il furto sia stato commesso di giorno, il colpevole sarà punito con pene di polizia estensibili al doppio del* maximum *nel caso previsto dall'art.* 115, *e sempre col* masimum *di dette pene se fu commesso di notte;*

2.° *Se il valore della cosa rubata eccede le venti e non le cento lire, la pena sarà del carcere da uno a due mesi;*

3.° *Se il valore della cosa rubata eccede le lire cento, il colpevole soggiacerà alla pena del carcere non minore di tre mesi ed alla sorveglianza speciale della Pubblica Sicurezza.*

Alla stessa pena si farà sempre luogo in caso di recidività qualunque sia il valore della cosa rubata così di giorno come di notte.

SEZIONE III.

Delle truffe, appropriazioni indebite, ed altre specie di frode.

626. Chiunque, sia facendo uso falsi nomi o di false qualità, sia impiegand rigiri fraudolenti per far credere l'esistenz di false imprese, di un potere o di un cre dito imaginario, o per far nascere la spe ranza od il timore di un successo, di u accidente o di qualunque altro avvenimentt chimerico, o con qualsivoglia altro arti fizio o maneggio doloso atto ad ingannar od abusare dell' altrui buona fede, si sar fatto consegnare, o rilasciare denaro, fondi mobili, obbligazioni, disposizioni, biglietti promesse, quietanze, o liberazioni che nor gli spettino, ed avrà con alcuno di quest mezzi carpito la totalità o parte degli altrui beni, sarà punito col carcere e con multa estensibile a lire duemila; salve sempre le pene maggiori se vi è reato di falso.

627. Sono puniti col carcere estensibile ad un anno coloro che sui pubblici mercati o sulle fiere od in occasione delle medesime s'intromettono nei contratti come sensali, se la loro mediazione avrà cooperato alla frode commessa da alcuno dei contraenti.

628. Chiunque, abusando di un foglio bianco a lui affidato portante una sotto-

scrizione, vi avrà dolosamente scritto sopra o fatto scrivere un'obbligazione, quietanza, o qualunque altro atto che possa nuocere alla fortuna od alla persona di chi lo ha sottoscritto, sarà punito col carcere per un tempo non minore di sei mesi, e con multa estensibile a lire duemila.

Se il foglio non gli sarà stato affidato, il colpevole sarà punito colla pena del falso.

629. Chiunque, abusando dei bisogni, della inesperienza o delle passioni di un minore, gli avrà fatto sottoscrivere la confessione di un debito, una quietanza od altra obbligazione a suo pregiudicio, per somministrazione di denaro, di cose mobili o di oggetti di commercio, sarà punito col carcere da tre mesi a due anni, e con multa estensibile a lire cinquecento, qualunque sia la forma od apparenza di tali contratti.

630. Quando nei reati di cui è menzione negli articoli 626, 628 e 629, l'importare della cosa o dell'obbligazione carpita superi il valore di lire cinquecento, la pena del carcere non sarà minore di tre anni, e la multa non minore di lire trecento.

631. Chiunque avrà consumato, dissipato, alienato od in qualsiasi modo convertito in uso proprio, e con danno del proprietario o possessore, o detentore, robe, denaro, mercanzie, biglietti o qualunque altro scritto portante obbligazione o libe-

razione, le quali cose fossero state a lui consegnate coll'obbligo di restituirle, di presentarle, di farne un uso od impiego determinato, è reo di appropriazione indebita, e sarà punito col carcere non minore di un mese; senza pregiudizio delle disposizioni contenute in questo libro, titolo III, nella sezione I del capo II, *Delle sottrazioni commesse dagli uffiziali o depositarii pubblici*, e nella sezione VII del capo III, *Delle rotture dei sigilli e delle sottrazioni commesse nei luoghi di pubblico deposito.*

Se questo reato viene commesso dal cassiere od altro impiegato qualunque d'una Banca o Casa di commercio privata, sopra cose a lui affidate in tale qualità, sarà punito colla reclusione; e se il valore non giunge a lire cinquecento, col carcere non minore di sei mesi.

632. I vetturali, i barcaiuoli ed i loro dipendenti, od altre persone incaricate di un trasporto, che abbiano alterato vini, liquori od altre mercanzie ad essi affidate, sono puniti col carcere estensibile a mesi sei e con multa sino a lire cento; salve sempre le pene maggiori nei casi di cui negli articoli 417 e 418.

633, *Chiunque dopo aver prodotto in una controversia giudiziaria qualche titolo, documento od altro scritto, l'avrà in qualsiasi modo trafugato, sarà punito con multa estensibile a lire trecento.*

Questa pena sarà pronunciata dalla

Corte, dal Tribunale o dal Pretore che giudicherà della controversia.

634. *Colui che avrà trovato denaro od oggetti smarriti, e non ne farà prontamente la consegna o le pubblicazioni e notificazioni ordinate dalle Leggi civili sarà punito come segue:*

1.° *Se il valore della cosa trovata è maggiore di lire due, ma non eccede le lire trenta, il colpevole è punito con multa eguale al doppio del valore della cosa stessa;*

2.° *Se il valore supera le lire trenta il colpevole è punito col carcere estensibile a mesi tre, e con multa eguale al valore della cosa trovata, senza che tuttavia possa eccedere le lire trecento.*

Cesserà ogni atto di procedimento, quando risulterà che l'inventore ha restituito o al padrone nella sua integrità la cosa trovata, o l'ha soddisfatto intieramente del danno reale sofferto.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TRE PRECEDENTI SEZIONI.

635. *Non ha luogo l'azione penale per le sottrazioni commesse da mariti a danno delle loro mogli o viceversa, dal conjuge superstite, quanto alle cose che appartenevano al conjuge defunto, dai figli od altri discendenti a danno dei loro genitori o di altri ascendenti, e viceversa, dal genero o dalla nuora a danno del suocero o della suocera, e viceversa.*

Lo stesso ha luogo per le sottrazioni commesse tra fratelli e sorelle od affini nello stesso grado, quando convivono insieme, o se vivono separati, quando non siavi querela della parte lesa.

Qualunque altra persona che abbia avuta parte nelle sottrazioni suddette come correo, complice o ricettatore doloso, sarà punita secondo la disposizione della legge.

636. Quando nei reati il valore del danno influisce sull'applicazione della pena, questo valore non si desume dall'utile ritratto dal colpevole, ma dal danno sofferto dal derubato o truffato nell'atto del reato.

637. Quando collo stesso reato siasi danneggiato il congiunto di cui nell'articolo 635 e l'estraneo, la misura del danno per l'applicazione della pena si desume da quello cagionato all'estraneo.

638. Coloro che, previo qualche trattato od intelligenza cogli autori dei reati contemplati nelle tre precedenti sezioni, icetteranno denaro od altre cose depredate, rubate, truffate e simili, o quelle compreranno, o s'intrometteranno per farle vendere, sono puniti come complici degli stessi reati.

639. Coloro poi che senza precedente trattato od intelligenza, avranno scientemente ricettato o comprato in tutto od in parte denaro od altre cose depredate, rubate, truffate e simili, o si saranno intromessi per farle vendere, saranno puniti

colla reclusione per tempo non minore di anni cinque, od anche coi lavori forzati per anni dieci, se il reato importa la pena della morte o dei lavori forzati a vita; e negli altri casi, colla pena immediatamente inferiore a quella dovuta all'autore, in modo però che in nessuno di tali casi la pena possa essere inferiore al carcere.

640. I compratori, o quelli che ritengono denaro od altre cose depredate, rubate, truffate e simili, ancorchè fossero in buona fede, sopravvenendo loro la notizia che tali cose siano furtive, saranno tenuti a denunziarle al giudice sotto pena del quadruplo, salvo quanto alla restituzione degli oggetti il disposto dalle leggi civili.

641. I gioiellieri, orefici, oriuolai, e qualsivoglia persona che attenda alla compra e vendita di gioie, ori od argenti, gli ottonai, stagnaiuoli, calderai, rigattieri e ferravecchi, dovranno fare al sindaco del Comune, od ad altra Autorità a ciò destinata, o in mancanza di questi al Segretario del Comune, e in di lui assenza al Segretario del Giudice, una distinta e circostanziata dichiarazione di tutte le cose che compreranno o riceveranno in pegno, pagamento o permuta, oppure per vendere, esprimendone la quantità, qualità ed altri connotati, ed il prezzo per cui avranno quelle avute, ed indicando altresì il nome, cognome, patria, e condizione

delle persone che gliele avranno vendute o rimesse. Tale dichiarazione debbe essere fatta entro ventiquattro ore dopo che avrà avuto luogo la vendita o rimessione.

In caso di trasgressione, le persone suddette sono punite con multa estensibile a lire cento; e se fossero recidive, col carcere per mesi tre, e colla sospensione dall'esercizio della loro professione.

Sono però eccettuate dall'obbligo della dichiarazione le robe che saranno comprate nei fondachi o negozi aperti.

642. Alle stesse prescrizioni ed alle stesse pene di cui nel precedente articolo sono soggetti gli osti, i locandieri, i tavernai, i bettolieri per quelle cose che furono rimesse loro in paga, in pegno, od a titolo di custodia, da persone incognite o sospette.

643. Le persone indicate nei due precedenti articoli non potranno nè prima della dichiarazione, nè per giorni otto dopo la medesima, variare od alterare lo stato e le forme delle cose come sopra rimesse, sotto le pene di cui in detti articoli.

644. Quando non si sarà adempiuto al prescritto dagli articoli 640, 641 e 642, e si riconoscerà che le cose non dichiarate erano state rubate, se vi concorra qualche altro indizio aggravante si avrà colui che non le dichiarò per ritentore do-

loso, e sarà punito col carcere non minore di mesi tre.

645. Chiunque avrà contraffatto od alterato chiavi sarà punito colla pena del cercere per un tempo non minore di tre mesi; salve le pene maggiori in caso di complicità nei reati.

Nella medesima pena incorrerà chiunque avrà fabbricato grimaldelli, ad eccezione dei chiavaiuoli per uso della loro professione.

646. È vietato ai chiavaiuoli, od altri artefici, di vendere a chicchessia grimaldelli, volgarmente detti *passapertutto*, o fabbricare per figliuoli di famiglia, o per domestici, o per qualsiasi persona incognita o sospetta, chiavi di veruna sorta sulle stampe di cera od altra impronta o modello, come pure di venderle o rimetterle ai medesimi, sotto pena del carcere non minore di mesi sei, e del risarcimento dei danni che ne fossero derivati.

647. Nella stessa pena incorreranno le persone contemplate nel precedente articolo ogni qualvolta prima di aprire usci, porte, scrigni o simili sullo allegato smarrimento della chiave, non si saranno accertate che quegli il quale ne avrà fatta ad essi la richiesta sia il padrone od il capo di casa o persona di buon nome.

648. È vietato ai ferravecchi, ai venditori di ferramenta, ed a chiunque faccia simile commercio, di vendere chiavi

usate a figliuoli di famiglia, a domestici, ed a qualsiasi persona incognita o sospetta, sotto pena di multa estensibile a lire cento; ed in caso di recidiva avrà anche luogo la pena del carcere estensibile a mesi tre.

* **649**. *Chiunque sarà colto con chiavi false, alterate o contraffatte, o con grimaldelli od altri istrumenti atti ad aprire o sforzare serrature, se non giustificherà una ritenzione esente da colpa, sarà punito col carcere da uno a tre mesi, salvo il disposto dall'art.* 448.

SEZIONE IV.

Dell'incendio e di altri modi di distruzione, guasto o deterioramento.

650. Chiunque avrà volontariamente appiccato il fuoco ad edifizi, magazzini, arsenali, vascelli o bastimenti dello Stato, ovvero a pubblici tempii, sarà punito coi lavori forzati per anni venti.

651. Chiunque avrà volontariamente appiccato il fuoco a case, fabbriche, bastimenti o navi, porti, molini natanti, barche da trasporto sui laghi e lungo i fiumi, magazzini, cantieri, o a qualunque altro edificio, - semprechè tali edifici o manufatti siano destinati in tutto od in parte ad abitazione, ovvero siano attualmente in tutto o in parte abitati, e tanto nel caso

che i medesimi siano propri dell' autore dell'incendio o d'altrui, - sarà punito coi lavori forzati estensibili ad anni quindici.

652. Chiunque avrà volontariamente appiccato il fuoco a case, a fabbriche, magazzini, bastimenti o navi, porti o ponti sui fiumi o torrenti, molini natanti, od altri edifici i quali non siano nè abitati nè destinati ad abitazione;

E chiunque avrà volontariamente appiccato il fuoco ad edifici o manufatti che servono a pubbliche riunioni di persone, ma fuori del tempo di esse;

Sarà punito coi lavori forzati per anni dieci, se tali edifici o manufatti sono d'altrui spettanza; - e colla reclusione estensibile ad anni sette, se appartengono all' autore dell' incendio, semprechè questi abbia volontariamente cagionato danno ad altri.

653. Chiunque avrà volontariamente appiccato il fuoco a battelli o ad altre piccole navi sul mare, o a barchette sui laghi, fiumi o torrenti, a vigne, oliveti o ad altra piantagione di alberi fruttiferi, o ad altri prodotti, a selve, a boschi cedui o di alto fusto, a biade pendenti o raccolte esistenti in aperta campagna, ad ammassi o cataste di legna ed altre materie combustibili, a pagliai o fenili;

Sarà punito colla reclusione estensibile ad anni sette se tali oggetti sono di altrui spettanza; - e colla reclusione esten-

sibile ad anni cinque, se appartengono all'autore dell'incendio, semprechè questi abbia volontariamente cagionato danno ad altri.

654. Nei casi previsti dai due precedenti articoli, se il danno non eccede il valore di lire cinquecento, la pena potrà essere diminuita di uno o di due gradi.

655. Chiunque avrà volontariamente comunicato l'incendio ad uno degli edifici, manufatti, od oggetti mentovati negli articoli precedenti, coll' appiccare il fuoco ad oggetti qualunque sieno di sua o di altrui spettanza, i quali fossero posti in modo da comunicare l' incendio, - sarà punito colla medesima pena che a termini degli stessi articoli gli sarebbe applicata nel caso in cui avesse egli appiccato direttamente il fuoco ad uno degli edifici, manufatti, od oggetti in essi articoli mentovati.

656. Le pene stabilite dagli articoli precedenti, colle distinzioni ivi contenute, saranno pure applicabili a coloro che per mezzo di una mina, od altra esplosione qualunque avranno volontariamente distrutto alcuno degli edifici, manufatti, od oggetti in essi indicati.

657. Chiunque volontariamente romperà o guasterà le strade ferrate, od apporrà sulle medesime qualche corpo atto ad impedire il transito delle locomotive o vetture, od a farle sortire dai *rails*,

od impiegherà a questo scopo un altro mezzo qualunque, - sarà punito colla reclusione.

658. Il colpevole di volontaria sommersione di bastimenti od altre navi, di un porto, di una barca, di un molino o di un battello, - sarà punito colla reclusione non minore di anni cinque, se i manufatti sommersi erano d'altrui spettanza, - e colla reclusione estensibile ad anni cinque, se erano di sua appartenenza ed abbia egli volontariamente cagionato danno ad altri.

Qualora il danno non ecceda il valore di lire cinquecento, la pena potrà essere diminuita di uno o di due gradi.

659. Chiunque volontariamente distruggendo, rovesciando, rompendo o perforando argini, dighe e simili ripari di fiumi e di torrenti, avrà cagionato una inondazione di terreni, sarà punito colla reclusione estensibile ad anni sette.

660. Se dai reati contemplati negli articoli precedenti è derivata la morte di qualche persona, il colpevole sarà punito colla morte.

Se ne sono derivate ferite costituenti per sè medesime un crimine, il colpevole sarà punito coi lavori forzati a vita.

Ove ne siano derivate lesioni meno gravi, ovvero una o più persone abbiano corso imminente pericolo di morte, la pena sarà dei lavori forzati a tempo estensibile

al *maximum* a seconda dei casi; salvo il disposto dall'art. 650.

Se però la morte, o il pericolo di morte, o le lesioni personali siano avvenute per circostanze che il colpevole non abbia potuto prevedere, le pene rispettivamente in questo articolo stabilite saranno diminuite di un grado.

661. Se i crimini di cui nei precedenti articoli sono commessi in riunione di più persone, o con ribellione alla forza armata, si osserverà il disposto dall'articolo 551.

662. L'incendio delle altrui proprietà, mobili, od immobili, cagionato dalla vetustà o dalla mancanza di riparazioni o di pulimento dei camini, dei forni, delle fucine e simili;

O cagionato da fornaci o da fuochi accesi nei campi ad una distanza minore di quella che fosse stabilita dai regolamenti, e, in difetto di regolamenti, ad una distanza minore di cento metri dalle case, dagli edifici, dalle foreste, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, da mucchi di biade, di paglia, di fieno, di foraggi, o da qualsiasi altro deposito di materie combustibili;

O cagionato da fuoco o da lumi portati o lasciati senza la necessaria cautela;

O cagionato da fuochi d'artifizio accesi o lanciati con imprudenza o negligenza;

Sarà punito con multa estensibile a lire cinquecento; salva sempre la indennità verso le Parti lese.

Potranno inoltre i Giudici, secondo la gravezza della colpa, applicare pei reati suddetti la pena del carcere estensibile a sei mesi.

663. Se i guasti alle ferrovie, o gli altri fatti previsti nell'art. 657, o se la distruzione o la rottura delle dighe, argini, o ripari di cui nell'art. 659, siano avvenute per sola colpa, sarà inflitta la pena della multa estensibile a lire cinquecento.

664. Quando nei casi contemplati nei due precedenti articoli qualche persona sia rimasta perita od offesa, si osserveranno per l'applicazinne della pena le norme stabilite negli articoli 554, 555, 556 e 557.

665. *Chiunque avrà costrutto fornaci od acceso il fuoco a distanza minore di quella enunciata nel* 1.º *alinea dell'articolo* 662 *sicchè potesse facilmente avvenirne incendio a case, a magazzini, a capanne, ad edifizj di qualunque sorta, a mucchi di biade, di paglia, di fieno, o di altre materie combustibili, sebbene non siane risultato alcun sinistro accidente sarà punito con multa da lire cento a trecento.*

666. Per qualunque altro volontario devastamento, rottura o guasto ad argini, a dighe, a ripari, a ponti, ad edifizi, o

ad altri manufatti anche di ragione privata, non compresi negli articoli precedenti, il colpevole soggiacerà alla pena della reclusione estensibile ad anni cinque, od anche solamente del carcere, a seconda dei casi e del danno arrecato.

667. Chiunque avrà volontariamente arrecato guasto o deterioramento ai fili, macchine od apparecchi telegrafici, o cagionato la dispersione delle correnti, o in altro modo qualunque interrotto o compromesso il servizio dei telegrafi, sarà punito col carcere estensibile ad un anno, o colla multa, od anche con queste pene unite, secondo le circostanze.

Quando però il reato abbia per iscopo d'impedire la trasmissione di notizie od ordini, sia nell'interesse del Governo, che in quello dei privati, la pena sarà del carcere non minore di un anno, e potrà inoltre applicarsi la multa.

Se i guasti, deterioramenti e ogni altro danno contemplati in questo articolo sono avvenuti per sola imprudenza o negligenza, il colpevole soggiacerà a pene di polizia.

668. Chiunque con vie di fatto si opporrà all'esecuzione dei lavori autorizzati o comandati dal governo, sarà punito col carcere da tre mesi a due anni, e con multa che non potrà eccedere il quarto dei danni cagionati; salvo il preventivo avviso da darsi a termini delle

leggi al proprietario qualora si tratti di lavori a farsi nei suoi fondi.

I provocatori di tale reato soggiaceranno al *maximum* della pena.

669. Chiunque avrà volontariamente abbruciato o distrutto in qualsivoglia modo registri, minute o atti originali dell' Autorità pubblica, documenti, biglietti, lettere di cambio, effetti di commercio o di banca contenenti o producenti obbligazione, disposizione o liberazione, sarà punito come segue:

Se i documenti distrutti sono atti dell'Autorità pubblica od effetti di commercio o di banca, il colpevole è punito colla reclusione;

Se si tratta di altri documenti, il colpevole è punito col carcere.

670. Qualunque saccheggio o guasto di generi, di mercanzie o di altre cose mobili, commesso con unione o banda di persone e con aperta violenza, è punito colla reclusione non minore di anni cinque od anche coi lavori forzati a tempo a seconda dei casi.

Coloro però che proveranno di essere stati tratti per provocazioni o sollecitazioni a prendere parte in tali violenze, saranno puniti colla reclusione estensibile agli anni cinque.

Se i generi saccheggiati o distrutti sono granaglie o farine o vino, i capi, istigatori o provocatori soggiaceranno alla pena dei lavori forzati a tempo.

671. Chiunque avrà dolosamente traslocato od amosso termini od alberi di confine sarà punito colla pena del carcere non minore di un anno.

672. *Coloro che senza alcun titolo avranno volontariamente cagionato guasto, danno o deterioramento qualunque in un fondo altrui, con un mezzo diverso da quelli indicati negli articoli precedenti:*

Sia tagliando od abbattendo, o scavando in qualunque luogo si trovino, alberi, viti, od altre piante, rami, innesti, seminati, erbaggi, oppure scorzando o mutilando alberi in modo da farli perire,

Sia facendovi pascolare o abbandonandovi animali,

Sia distruggendo in tutto o in parte siepi, chiusure di ogni genere, strumenti di agricoltura, parchi di bestie, o capanne di custodi,

Sia appianando o colmando fossi o canali,

Incorreranno nella pena del carcere e della multa da applicarsi colle norme seguenti:

1.° Se il danno causato non supera il valore di cento lire, la pena del carcere sarà estensibile ad un mese;

2.° Se il danno eccede le lire cento, ma non supera le trecento, la pena del carcere potrà estendersi a tre mesi;

3.° Se il danno eccede le lire trecento, il carcere non potrà essere minore di tre

mesi. In ciascuno dei casi avanti indicati, la multa da infliggersi potrà uguagliare il doppio del danno arrecato, con che nel secondo caso non ecceda le lire trecento.

Le dette pene del carcere e della multa potranno a seconda delle circostanze, essere inflitte anche separatamente.

Colle stesse norme sono puniti i colpevoli di ogni altro danno o deterioramento con incendio od in qualsivoglia altra guisa volontariamente arrecato, sia ad alcuno degli oggetti nel presente articolo mentovati, sia ad ogni altro mobile od immobile d'altrui spettanza, fuori dei casi già specialmente contemplati, così in questo, come nei precedenti articoli.

673. Se gli alberi distrutti o danneggiati erano piantati nelle strade, nelle piazze pubbliche, nei pubblici giardini o passeggi, la pena del carcere non sarà minore di sei mesi se il danno eccede lire cento, e non sarà minore di un mese se il danno non eccede tale somma. La multa sarà estensibile a tenore del precedente articolo. Salvo ai Giudici di applicare anche una sola di dette pene.

Le stesse norme saranno applicate nei casi in cui i reati enunciati nell'articolo 672 fossero commessi di notte, oppure in odio di un pubblico funzionario e per ragione della sua carica.

674. Fuori dei casi previsti al n.° 2.° dell'articolo 672, il reato di pascolo abu-

sivo nei fondi altrui è punito con pene
polizia.

Sarà sempre applicato il *maximu*
di queste pene al colpevole che avrà co
travvenuto ad una precedente ammon
zione datagli in conformità della legge
Pubblica Sicurezza.

In caso di recidiva, potrà essere in
flitta la pena del carcere estensibile
giorni quindici, e di una multa estensibil
a lire duecento.

675. Chiunque avrà avvelenato ca
valli od altre bestie da vettura, da cava
catura o da soma, bestiami a corna, pe
core, capre, o porci, o pesci nelle peschier
o nei vivai, sarà punito col carcere no
minore di sei mesi.

676. *Chi avrà in altro modo e senz
necessità volontariamente ucciso, ferito
reso inservibile o difformato alcuno deg
animali quadrupedi sopra indicati, sar
punito come segue:*

1.° *Se il reato è stato commesso ne
fabbricati, nei recinti o nelle dipendenze
o nei fondi dei quale il padrone dell'ani
male ucciso o maltrattato fosse proprie
tario, fittajuolo o socio colonico, la pen
sarà da un anno a tre mesi di carcere;*

2.° *Se è stato commesso nei luoghi de
quali il colpevole fosse proprietario, fi
tajuolo o socio colonico, la pena sarà de
carcere estensibile ad un mese;*

3.° *Se è stato commesso in qualunqu*

altro luogo, la pena sarà estensibile a due mesi.

677. Colui che senza necessità uccidesse, ferisse o rendesse inservibile o deforme qualsiasi altro animale domestico in un luogo di cui il padrone dell'animale fosse proprietario, fittajuolo o socio colonico, sarà punito con multa estensibile a lire centocinquanta; e potrà anche secondo le circostanze essere punito col carcere estensibile a due mesi.

Se tale reato sarà commesso in altro luogo la pena sarà della multa estensibile a lire centocinquanta; salvo che si tratti di volatili sorpresi dal proprietario, fittajuolo o socio colonico nei terreni da essi posseduti, ed uccisi nell' istante che loro arrecano danno.

678. Sarà punito col carcere estensibile ad un anno, e con multa sino a lire cinquecento:

1.º Chi avrà senz'alcun titolo estratto o fatto estrarre da qualsivoglia cavo, fiume, torrente, rivo, fonte, canale od acquedotto, acqua a lui non dovuta, e l' avrà divertita in qualunque uso;

2.º Chi per tale oggetto romperà o smuoverà dighe, o paratoie, o simili manufatti, esistenti lungo qualche fiume, torrente, cavo, rivo, fonte, canale od acquedotto;

3.º Chi porrà ostacolo od impedimento all'esercizio del diritto che altri possono avere su queste acque;

4.° Chi infine sul corso delle medesime usurperà qualsivoglia diritto, o ne turberà il legittimo altrui possesso.

Le dette pene possono anche essere inflitte separatamente.

679. Sono puniti come colpevoli d'usurpazione di acque a termini dell'articolo precedente quelli che, avendo diritto di estrarne od usarne, abbiano dolosamente fatto costrurre bocche, o paratoie, o condotti, in una forma diversa da quella stabilita o di una capacità eccedente la misura dei loro diritti.

680. I proprietari, fittajuoli, od altri utenti che prevalendosi anche legittimamente delle acque, daranno luogo per qualsiasi loro fatto o negligenza ad inondazioni di strade o terre altrui, sono puniti con multa, che non eccederà il quarto dei danni cagionati.

681. Se i delitti contemplati nel presente Capo sono stati commessi da guardie campestri, da guardaboschi, o da qualunque altro pubblico agente incaricato d'impedirli o prevenirli, la pena del carcere, quando siavi luogo, sarà applicata al colpevole in modo, che nella sua durata superi di un mese almeno, od al più di un terzo, quella più grave che sarebbe applicata ad ogni altro colpevole dello stesso delitto; con che però non ecceda mai il *maximum* della stessa pena.

TITOLO XI.

DELLE CIRCOSTANZE ATTENUANTI NEI CRIMINI E NEI DELITTI.

682. In tutti i reati contro le proprietà, quando il danno non eccede lire enticinque e concorrono circostanze atenuanti il Giudice è autorizzato a diminuirne le pene nella seguente proporzione:

Se la pena è dei lavori forzati a tempo, i potrà discendere alla pena della relusione;

Se la pena è della reclusione, si potrà iscendere a quella del carcere, con che erò non sia mai minore di mesi sei.

Ove l'importo del danno ecceda le lire enticinque, ma non sorpassi le lire cento, e pene criminali sopra menzionate poranno, in concorso di circostanze atteuanti, essere diminuite di due gradi.

683. Nei casi nei quali è stabilita da uesto Codice la pena del carcere o della nulta per reati commessi o contro le perone, o contro le proprietà, se concorrono rcostanze attenuanti, potrà il Giudice iscendere a pene di polizia.

Quando però la legge prefigge un *minimum* della pena del carcere o della multa, diminuzione di pena non potrà aver ogo che nel limite di due gradi a partire al *minimum* stabilito.

684. Senza pregiudizio della facoltà fatta alle Corti ed ai Tribunali coi due precedenti articoli, e delle altre diminuzioni di pena prescritte o permesse dal presente Codice; qualora nei reati in esso Codice contemplati e punibili di pene criminali, o correzionali' concorrano circostanze attenuanti, dovranno le Corti e Tribunali diminuire le pena di un grado.

LIBRO TERZO

TITOLO UNICO.

DELLE CONTRAVVENZIONI E DELLE LORO PENE.

CAPO I.

Delle contravvenzioni riguardanti l'ordine pubblico.

685. Cadono in contravvenzione:

1.° Coloro che avendo lasciato materiali o cose simili, o fatto scavi nei luoghi pubblici, o nelle pubbliche strade, trascurano di mettere i necessari ripari e lume durante la notte; e ciò quand' anche i luoghi o le strade siano illuminati nel modo ordinario;

2.° Coloro che, malgrado l'intimazione loro fatta dalla legittima Autorità, trascurano di riparare o di demolire gli edifizi che minacciano rovina;

3.° Coloro che nelle città, borghi, o villaggi, dalle finestre, dalle logge, dai balconi o dai terrazzi, ovvero nelle piazze o nelle contrade, scaricano per giuoco archibugi, pistole od altri strumenti simili o lanciano pietre;

4.° Coloro che innanzi ai loro edifizi ammassano, gettano od espongono cose nocevoli per effetto di esalazioni insalubri;

5.° Coloro che lasciano vagare pazzi affidati alla loro custodia;

6.° Coloro che lasciano liberi ed erranti animali malefici o feroci che loro appartengono; e coloro che omettono di avvertire l'Autorità quando sanno che è libero ed errante qualche animale malefico o feroce;

7.° Coloro che in luoghi pubblici incrudeliscono contro animali domestici;

8.° Coloro che nei casi di tumulti, di naufragi, di inondazioni, di incendi o di altre calamità avranno ricusato o trascurato di fare quei lavori o servigi, o prestare quei soccorsi di cui saranno da legittima Autorità richiesti;

9.° Coloro che vendono commestibili o bevande alterate, guaste e corrotte, quantunque non atte a produrre l'effetto di quelle di cui negli articoli 416 e 417;

10.° Coloro che mentiscono il proprio nome e cognome avanti le Autorità che hanno diritto di richiederlo; salvo il disposto dall'art. 354.

11.° Coloro che ricusano di ricevere le monete, aventi corso legale nello Stato, secondo il loro valore;

12.° Coloro che usano pesi e misure differenti da quelle stabilite dalla legge; e coloro che ritengono falsi pesi o false misure, anche senza farne uso, nei magazzini, nelle botteghe, fabbriche, case di commercio, piazze, o sulle fiere o mercati.

CAPO II.

Delle contravvenzioni contro le persone.

686. Cadono in contravvenzione:

1.° Coloro che gettando imprudentemente checchessia sulle pubbliche strade, od in altri luoghi di passaggio, offendono o lordano le persone;

2.° Coloro che usano contro le persone vie di fatto o minacce, od impugnano armi contro di esse quando tali atti non costituiscano per sè un crimine o delitto;

3.° Coloro che non provocati facciano ad altri un'ingiuria non annoverata fra i crimini o delitti, o, se provocati, eccedano colla ingiuria i limiti della provocazione;

4.° Coloro che trovando un fanciullo

abbandonato e smarrito non lo conducono o non lo portano al Sindaco del luogo più vicino, o all'nffiziale di Pubblica Sicurezza, salve le pene maggiori nei casi previsti dall'art. 507.

CAPO III.

Delle contravvenzioni contro le proprietà

687. Cadono in contravvenzione:

1.° Coloro che lanciano pietre od altri corpi, od immondizie, nei giardini o nei recinti altrui, o contro le finestre, porte, muri delle altrui case o ricoveri, o pubblici edifizi, o vi fanno appostatamente sfregi tali da guastarne o sformarne l'ornamento e la nettezza;

2.° Coloro che senza permissione entrano per qualsivoglia motivo nell'altrui fondo chiuso da muro, da siepe o fossa, o da altro consimile riparo, o vi fanno passare bestie;

Cessa questa contravvenzione nel caso di passaggio, se la pubblica via è resa assolutamente impraticabile per colpa di tutt'altri che di colui che passa nell'altrui fondo.

3.° Coloro che senza la dovuta permissione, e fuori dei casi indicati negli articoli 624 e 625, spigolano, rastrellano o raspollano nei campi altrui, non ancora spogliati affatto dalla raccolta;

4.° Coloro che avranno occasionato la morte o ferita di animali appartenenti ad altri, lasciando divagare pazzi, o che avranno dato causa a tali accidenti per rapidità, cattiva direzione, o carico eccessivo di vetture, cavalli od altri animali, ovvero lasciando libere cd erranti bestie malefiche o ferori.

CAPO IV.

Delle pene.

688. Le pene delle contravvenzioni sono quelle menzionate negli articoli 35 e 50 del presente Codice; ed il Giudice potrà, secondo le circostanze, applicarle tanto unitamente che separatamente.

In caso di recidiva il contravventore sarà condannato al doppio della pena in cui sarà incorso per la nuova contravvenzione.

Vi ha recidiva semprechè, dopo una sentenza di condanna ad una pena di polizia, il condannato avrà nell'intervallo di un anno dalla data della sentenza commesso un'altra contravvenzione nel distretto della stessa Provincia.

689. Sono inoltre confiscate:

1.° Le armi indicate sotto il n.° 3 del

l'art. 685, e quelle di cui nel n.° 2 dell'art. 686;

2.° I commestibili e le bevande enunciate al n.° 9 dell'art. 685, quando appartengono al venditore od a colui che ne fa spaccio;

3.° I pesi e le misure di cui al n.° 12 dell'articolo stesso;

4.° Ed in generale le cose che formano il soggetto della contravvenzione, e qualunque strumento che abbia servito a commetterla.

690. I motivi di scusa ed il grado di complicità nelle contravvenzioni sono valutati nella latitudine della pena.

691. Per tutte le altre contravvenzioni non indicate nel presente libro continueranno ad osservarsi, sia rispetto alle Autorità competenti per conoscerne, sia rispetto alle pene da infliggersi, le disposizioni contenute nei regolamenti particolari o nei bandi politici o campestri.

DISPOSIZIONI GENERALI.

692. Il Codice penale pubblicato nelle antiche Provincie del Regno coll'Editto 26 ottobre 1839, e il Codice penale pubblicato nelle nuove Provincie colla Patente 27 maggio 1852, sono abrogati.

Ogni altra legge e regolamento delle

antiche e delle nuove Provincie nelle materie penali contemplate dal presente Codice sono derogati in tutte le parti che formano oggetto di speciali disposizioni del medesimo, o che sono ad esso contrarie.

VITTORIO EMANUELE.

U. RATTAZZI.

INDICE.

Disposizioni preliminari . . . *Pag.* 7

LIBRO PRIMO.

Delle pene e delle regole generali per la loro applicazione ed esecuzione.

TITOLO I.

Delle pene . . . . . » 13
Capo 1. Delle pene criminali . . » ivi
» 2. Delle pene correzionali . . » 17
» 3. Delle pene di polizia . . » 19
» 4. Delle pene accessorie . . » 20
» 5. Della graduazione e della commutazione delle pene . . » 23
» 6. Disposizioni comuni ai reati di pena criminale, correzionale e di polizia . . . . . » 28

TITOLO II.

Regole generali per l'applicazione delle pene » 31
Capo 1. Del passaggio da una pena all'altra » ivi
» 2. Dell'influenza dell'età e dello stato di mente del reo sulla applicazione e durata della pena . » 33
» 3. Del tentativo di crimine o delitto » 37
» 4. Degli agenti principali e dei complici . . . . . » 39

CAPO 5. Dei rei di più reati, e dei recidivi . . . . . *Pag.* 40
Sez. 1. Dei rei di più reati . . . » ivi
» 2. Dei recidivi . . . . . » 44
Disposizioni comuni alle due precedenti sezioni . . . » 45

TITOLO III.

Dell'estinzione dei reati e delle pene . » 46
Disposizioni transitorie. . » 52

LIBRO SECONDO.

Dei crimini e dei delitti, e delle loro pene.

TITOLO I.

Dei reati contro la sicurezza interna ed esterna dello Stato. . . . . » 54
CAPO 1. Dei reati contro la sicurezza interna dello Stato. . . . . » ivi
» 2. Dei reati contro la sicurezza esterna dello Stato. . . . . » 58
Disposizioni comuni ai due capi precedenti . . . » 62

TITOLO II.

Dei reati contro la Religione dello Stato e gli altri culti . . . . . » 63

TITOLO III.

Dei reati contro la pubblica Amministrazione » 66
CAPO 1. Dei reati contro diritti guarentiti dallo Statuto . . . . » ivi

Sez. 1. Dell'attentato all'esercizio dei diritti politici . . . . Pag. 66
" 2. Degli attentati alla libertà individuale . . . . . " 68
" 3. Della violazione di domicilio. " 72
Capo 2. Della prevaricazione, e di altri reati degli uffiziali pubblici nell'esercizio delle loro funzioni . " 73
Disposizioni generali . . " ivi
Sez. 1. Delle sottrazioni commesse dagli uffiziali o depositarii pubblici " ivi
" 2. Delle concussioni commesse dai pubblici uffiziali o da altri impiegati " 75
" 3. Della corruzione dei pubblici uffiziali . . . . . " 76
" 4. Degli abusi di autorità. . " 79
§ 1. Dell'esercizio abusivo di autorità contro l'interesse pubblico . " ivi
§ 2. Dell'esercizio abusivo di autorità contro i privati. . . " 81
§ 3. Degli abusi di potere rispetto ai detenuti. . . . . " 82
Sez. 5. Dei reati dei pubblici uffiziali che si ingeriscono in negozi o traffici incompatibili colla loro qualità " 83
Disposizioni comuni ai capi I e II di questo titolo . . . " 84
Capo 3. Della ribellione, della disobbedienza, e di altre mancanze verso la pubblica autorità . . . . " 85
Sez. 1. Della ribellione . . . . " ivi
" 2. Degli oltraggi e delle violenze contro i depositarii dell'autorità e della forza pubblica . . . " 88
Disposizione comune alle due precedenti sezioni . . . " 91
" 3. Degli abusi dei Ministri dei Culti nell'esercizio delle loro funzioni. " ivi
" 4. Della fuga dei detenuti, e dell'occultamento dei rei . . " 93

Sez. 5. Dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni . . . *Pag.* 97
" 6. Delle usurpazioni di titoli e di funzioni . . . . . " 99
" 7. Delle rotture dei sigilli, e delle sottrazioni commesse nei luoghi di pubblico deposito . . " 100
" 8. Dei guasti fatti ai pubblici monumenti. . . . . " 103
" 9. Del rifiuto di servizio legalmente dovuto . . . . . " ivi
CAPO 4. Degli abusi degli Avvocati o dei Causidici nell'esercizio del loro ministero, e di chi s'intromettesse negli affari come sollecitatore o difensore . . . . " 105

TITOLO IV.

Dei reati contro la fede pubblica . . " 107
CAPO 1. Della falsificazione di monete, cedole, ed obbligazioni dello Stato, sigilli, bolli ed impronti . . " ivi
Sez. 1. Della falsa moneta . . . . " ivi
" 2. Della falsificazione di cedole, obbligazioni dello Stato od altre carte di credito pubblico equivalenti moneta . . . . " 111
Disposizione comune alle due precedenti sezioni . . . " 112
" 3. Della falsificazione dei sigilli, di atti sovrani, di punzoni, di bolli e di impronti . . . . . " ivi
CAPO 2. Delle falsità in atti pubblici, e nelle scritture di commercio e private. " 115
Sez. 1. Del falso in atti pubblici, ed in scritture di commercio . . " ivi
" 2. Del falso in scritture private " 118
" 3. Delle falsità commesse in passaporti

Disposizione particolare relativa alle tre sezioni del presente capo. Pag. 122
CAPO 3. Della falsa testimonianza o perizia, della reticenza, e del falso giuramento. . . . . » 123
» 4. Della calunnia e della falsa denuncia o querela . . . . » 127

TITOLO V.

Dei reati relativi al commercio, alle manifatture ed arti, alle sussistenze militari ed ai pubblici incanti » 129
CAPO 1. Delle bancherotte . . . » ivi
» 2. Delle frodi relative al commercio, alle manifatture ed alle arti. » 130
» 3. Dei reati relativi alle sussistenze militari ed ai pubblici incanti. » 134
§ 1. Sussistenze militari . . » ivi
§ 2. Pubblici incanti . . . » 135

TITOLO VI.

Dei reati contro la pubblica sanità. : » 136

TITOLO VII.

Dei reati contro il buon costume . : » 140

TITOLO VIII.

Dei reati contro la pubblica tranquillità. » 142
CAPO 1. Dell'associazione di malfattori. » ivi
» 2. Delle minacce. . . . » 143
» 3. Degli oziosi, vagabondi, mendicanti, ed altre persone sospette . » 145
Sez. 1. Degli oziosi e dei vagabondi. » ivi
» 2. Dei mendicanti . . . » 147
» 3. Delle persone sospette . . » 148

Disposizioni comuni agli oziosi, vagabondi, mendicanti ed altre persone sospette . . . *Pag.* 149
Capo 4. Delle armi e della loro fabbricazione, porto e ritenzione . » 150
» 5. Delta provocazione a commettere reati . . . . . » 154
» 6. Dei giuochi proibiti : . » 156

TITOLO IX.

Dei reati contro l'ordine delle famiglie . » 158
Capo 1. Dell'incesto, dell'adulterio, del concubinato e della bigamia . » ivi
» 2. Dello stupro violento, e del ratto » 160
» 3. Dell'aborto . . . . . » 163
» 4. Dei reati tendenti ad impedire o distruggere la prova dello stato di un infante, e del reato di esposizione od abbandono dell'infante » 165
» 5. Di alcune speciali violazioni dell'ordine interno delle famiglie. » 167
» 6. Della violazione delle leggi sulle inumazioni . . . . » 168
» 7. Della violazione delle leggi sulla tenuta dei registri dello stato civile » 169

TITOLO X.

Dei reati contro le persone e le proprietà. » 170
Capo 1. Dei reati contro le persone . » ivi
Sez. 1. Degli omicidi volontarii . » ivi
» 2. Delle ferite, percosse, e simili offese volontarie contro le persone. » 173
» 3. Dell'omicidio, ferite, e percosse involontarie . . . » 179
» 4. Degli omicidi, ferite e percosse non imputabili . . . . . » 180
» 5. Della diminuzione di pena in certi

casi di omicidio, o di violenze personali . . . . *Pag.* 181
Sez. 6. Della diffamazione, dei libelli famosi, delle ingiurie, e della rivelazione dei segreti. . . . . » 184
§ 1. Della diffamazione, dei libelli famosi e delle ingiurie. . . » ivi
§ 2. Della rivelazione dei segreti. » 189
» 7. Del duello . . . . » 190
Capo 2. Dei reati contro le proprietà. » 192
Sez. 1. Delle grassazioni, estorsioni violente e rapine . . . . . » ivi
» 2. Dei furti . . . . . » 196
§ 1. Dei furti qualificati . . » ivi
§ 2. Dei furti semplici . . . » 202
Sez. 3. Delle truffe, appropriazioni indebite, ed altre specie di frode . » 204
Disposizioni relative alle tre precedenti sezioni . . . » 207
4. Dell'incendio e di altri modi di distruzione, guasto o deterioramento . . . . . » 212

TITOLO XI.

Delle circostanze attenuanti nei crimini e nei delitti. . . . . » 225

LIBRO TERZO.

TITOLO UNICO.

Delle contravvenzioni e delle loro pene . » 226
Capo 1. Delle contravvenzioni riguardanti l'ordine pubblico . . » ivi

CAPO 2. Delle contravvenzioni contro le persone . . . . . *Pag.* 228
" 3. Delle contravvenzioni contro le proprietà. . . . . " 229
" Delle pene . . . . " 230
Disposizione generale . . " 231

INDICE ANALITICO ALFABETICO

DEL

CODICE PENALE

A

ABORTO. Pena contro coloro che con alimenti, bevande, medicinali, ecc. avranno procurato l'aborto di donna incinta, 501 — La stessa pena contro la donna, 501 — Pena, se ne verrà la morte della donna, 502 — Nel caso di aborto di prole illegittima, 503 — Pene contro i medici, speziali, ecc. che avranno indicati o somministrati tali mezzi 504, 505.

ABUSI DI AUTORITA' di ogni uffiziale pubblico contro l'interesse pubblico e pene a seconda dei casi, 229-234.

ABUSI DI AUTORITA' CONTRO I PRIVATI. Pene, 235-237.

ABUSI DI POTERE RISPETTO AI DETENUTI dei custodi e carcerieri, 238, 239 — Quando l' uffiziale pubblico sarà sospeso dal suo impiego, 240.

ABUSI DEI MINISTRI DEI CULTI. Pene se nell' esercizio del loro ministero turbano la coscienza pubblica e la pace delle famiglie, 268 — Se provocano disobbedienza alle leggi dello Stato, 269 — Contravvenzione alla necessità dell'assenso del Governo, 270.

ABUSI DEGLI AVVOCATI E DEI CAUSIDICI. Se pattuiscono in premio delle loro fatiche una parte dell' oggetto controverso, 309 — Se assumono la difesa dell' altra parte, 310 — Se colludono colla parte avversaria, 311 — Se pregiudicano dolosamente la causa di un imputato, 312.

ABUSI DI MEZZI DI CORREZIONE dei genitori, tutori, maestri, 514.

ABUSI DI CONFIDENZA. Chi abusa di un foglio firm
come viene punito, 628 — Chi abusa dei bisogni, dell' ines
rienza, o delle passioni di un minore, 629 — Pena se l'
porto supera il valore di lire cinquecento, 630.
ABUSIVO pascolo sui fondi altrui; pena di polizia, 6
ACQUA estratta, e divertita senza titolo; pene secon
le circostanze, 678 — Costruzione dolosa di bocche, parat
o condotti, 679 — Multa agli utenti che danno luogo
inondazioni, 680 — Pene ai pubblici agenti, 681.
ADULTERIO. Non si procede contro la moglie senza qu
rela del marito, 482 — Non si procede per concubinato sen
querela della moglie contro il marito, 483 — Il marito, n
può querelarsi della moglie se si trova in concubinato, 4
— Estensione del processo al complice dell' adulterio, o al
concubina, 485 — Pena della moglie adultera; pena d
marito in concubinato, e della concubina, 486 — Desisten
dalla querela, 487 — Pena della bigamia 488 — Pena de
l' omicidio in flagrante adulterio, 561.
AGENTI DEL GOVERNO che avranno impedito una legg
un'ordinanza, la riscossione di contribuzioni, ecc. come pu
niti, 229 — Se con effetto, pena, 230 — Se per obbedienz
ai superiori, 231 — Altre disposizioni, 232-234 — Pena
ricusano di esercitare un atto del loro ministero, 235 — I
caso di violenze contro le persone, 236 — Se l' agente p
stale apre o lascia aprire lettere, 237 — Violenze ed oltrag
contro essi e pene, 257-266.
AGENTI PRINCIPALI DI UN REATO sono i mandanti,
quelli che concorrono all' esecuzione, 102 — Sono puni
come gli autori, 104.
ALIMENTI guasti, o bevande alterate pena contro i ven
ditori, 685.
AMMENDA. È il pagamento allo Stato di non più che lir
cinquanta, 37 — È distinta in quattro gradi, 63.
AMMONIZIONE. In cosa consiste, e sua applicazione, 47-49
ANIMALI MALEFICI, O FEROCI. Contravvenzione di ch
li lascia liberi ed erranti, 685.
ANIMALI DOMESTICI. Di chi li avvelena od in altro
modo li uccide, o ferisce senza necessità: vari casi e rela
tivi pene, 675-677.
APPROPRIAZIONE INDEBITA. È reo di questo reato ch
avrà usato per sé cose altrui consegnategli, 631: pena, se
il reato viene commesso da un cassiere od altro impiegato, 632.
ARBITRARIO atto di un ufficiale pubblico; pena, 194 e
successivi — Uso arbitrario delle proprie ragioni, 286 e se-
guenti.
ARMI. Varie specie, 453, 454 — Delle armi insidiose, e
di chi le fabbrica, 455, 456 — Pene di chi le porta, e di
chi le ritiene, nonchè riguardo ai coltelli con punta, 457-459
— Disposizioni sul porto d' armi, 462 e seguenti — Confisca-
zione delle armi, 465.
ARRESTI da un giorno a cinque giorni, 62.

ARRESTO ILLEGALE e sua pena, 199 — Vari casi e pene relative, 200-204.
ASSASSINIO punito colla morte, 526-531.
ASSOCIAZIONE DI MALFATTORI in numero non minore di cinque è un reato, 426 — Organizzazione di bande, sue pene, 427-430.
ATTENTATO ALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI POLITICI: Pene, 190 — Sottrazione od aggiunta di schede nelle operazioni elettorali; pene, 191 — Vendita dei voti, 192 — Pene degli impiegati che vincolano i suffragi, 193.
ATTENTATO DI CRIMINE O DI DELITTO è punibile quando sia stato manifestato con un principio di esecuzione, 96 — Se nulla manchi per parte del colpevole sarà punito colla pena del reato consumato, colla diminuzione di un grado, 97 — Se manca qualche cosa alla consumazione, la diminuzione sara di due o tre gradi, 98 — Pena del mandante, 99 — Sospensione per volontà dell'attentante, 101.
ATTENUANTI circostanze autorizzano il giudice a diminuire proporzionatamente le pene, 682 — Quando il Giudice può discendere a pene di polizia, 683 — Obbligo di diminuire la pena di un grado, 684.
AUTORITA'. V. *Agenti del Governo.*
AVVOCATI. V. *Abusi degli Avvocati e dei Causidici.*
AZIONE PENALE non ha luogo per le sottrazioni in famiglia, 635 — Colla prescrizione dell'azione penale sarà prescritta anche l'azione civile pel risarcimento, 149 — Quando si acquista la prescrizione in favore del condannato, 137-145.

B

BANCAROTTA fraudolenta, porta la pena della reclusione, o dei lavori forzati a tempo, o semplice del carcere, 381 — Bancarotta semplice degli agenti di cambio e dei sensali, 382 — Se complici di bancarotta fraudolenta, 383.
BANDE. V. *Associazione di malfattori.*
BANDE ARMATE, e pene, 162-166.
BARCHETTE. BATTELLI. BIADE. BOSCHI. } Chiunque vi avrà volontariamente appiccato il fuoco sarà punito colla reclusione, 653.
BEVANDE falsificate .V. *Alimenti.*
BIGAMIA. Il bigamo, e chi scientemente si unisce con lui in matrimonio sono puniti colla relegazione non minore di anni sette.

BUON COSTUME. Chi l'offende con scandalo è punito co carcere estenisbile a sei mesi, se l'oltraggio è seguito i privato a tre mesi, oltre la multa, 420 — Pena della co ruzione dei minori degli anni ventuno, 421 — Se fu fa cilitata dagli ascendenti, tutori, e simili, e se sopra per sona minore di anni quindici; penalità, 422, 423 — Pen del marito, 624 — Libidine contro natura, 425.

C

CADAVERE. Chi fa seppellire senza autorizzazione punito col carcere o con multa, 517 — In caso di mort violenta, 518 — Come sono puniti gl'insulti al cadavere, la violazione d'una tomba, 519.

CALUNNIA è quando si denuncia un reato contro un'in nocente, o lo si fa comparire reo, 375 — Pena del calun niatore se vi fu sentenza, 376 —Vari casi e pene relative 377-379.

CAPO DI GOVERNO STRANIERO. Chi cospira contro, com si punisce, 176.

CARCERE è la chiusura in una casa di correzione, 27 — La sospensione dall'esercizio dei pubblici uffizi è aggiunt al carcere nell'abuso d'impiego, 33 — Non può esser minore di sei giorni nè maggiore di anni cinque, e viene di visa in sei gradi, 56.

CARTE DI CREDITO PUBBLICO. Il contraffatore vien punito coi lavori forzati fino ad anni quindici. Viene punite del pari l'introduttore dall'estero, 329 — Pena in caso di falsificazione o d'introduzione di carte pubbliche emesse da un governo straniero, 330 — Come viene punita la cir colazione, 331 — Casi di esenzione dalla pena, 332.

CHIAVAJUOLI od altri artefici quando non possono ven dere o fabbricare chiavi e pena in caso di contravvenzione 646, 647.

CHIAVI FALSE. Il possesso non giustificato di esse è punito col carcere da uno a tre mesi, 649.

COMMERCIO. Quando vi ha concerto per diminuire i sa larj. 385 — Se gli operai si concertano per sospendere i lavori. 336. — Voci false e maneggi a danno dei commercianti. 589, 390 — Altri inganni, e pene, 392, 393, 394.

COMPLICI. Quali persone si considerino complici di un reato, 103 — Sono puniti come gli autori se la loro cooperazione fu essenziale al reato, 104 — Delle circostanze a qualità personali dei complici, 105.

CONCUBINATO. V. *Adulterio.*

CONCUSSIONE. Quando un pubblico uffiziale si rende colpevole di questo reato; diversi casi e pene relative, 215, 216.

CONDANNA. Come si computano il giorno ed il mese, e quando comincia, 70, 71 — L'esecuzione comincia dalla pena più grave, 76 — Porta sempre la confisca del corpo del reato, 74 — Della condanna a più pene, 76 — Non potrà essere protratta oltre il termine suo per causa di spese o di ammende, 78.

CONDANNATI. Pena a chi li occulta, salve eccezioni, 285.

CONFINO. In un comune da designarsi è una pena correzionale, e se viene trasgredita si converte in quella del carcere, 26-29.

CONFISCA. Quali cose vengono confiscate, 74 e 689.

CONTRAFFAZIONE delle opere d'ingegno, punita con multa fino a lire 500 oltre il risarcimento dei danni e la confisca, 394 — Incorre nella stessa pena chi introduca dall'estero, o venda, o riproduca opere d'ingegno contro le leggi, 395.

CONTRAVVENZIONE. Quando si cade in contravvenzione contro l'ordine pubblico, 685 — Quando contro le persone, 686 — Quando contro le proprietà, 687 — Pene, 688 — Quando una contravvenzione non è indicata in questo Codice valeranno i regolamenti particolari o i bandi politici o campestri. 691.

CORREZIONALI sono le seguenti pene: il *carcere*, la *custodia*, il *confino*, l'*esilio locale*, la *sospensione dall'uffizio* e la *multa*, 26.

CORRUZIONE. Quando i pubblici uffiziali ricevono donativi o rimunerazioni per fare un atto giusto, quando per fare un atto ingiusto, 217, 218 — Pena del Giudice corrotto in affari civili, 221; in affari criminali, 222; in affari di Polizia, 223 — Come sono puniti gli autori della corruzione, 224, 225 — In caso di corruzione tentata, 226 — Le cose donate non si restituiscono e neppure il loro valore, 227 — Applicazione ai Giurati, 228.

COSPIRAZIONE punita coi lavori forzati a vita, 155 — Coi lavori forzati a tempo, 158 — Attentato, 159 — Cospirazione compiuta, 160.

CRIMINE è il reato che la legge punisce con pene criminali, 2 — Crimini commessi all'estero da un regnicolo o da uno straniero, 5-8 — Per la consegna dei delinquenti ad uno Stato straniero occorre l'ordine del Governo, 11.

CRUDELTA' contro animali domestici punita cogli arresti, coll'ammenda, o coll'ammonizione secondo le circostanze, 685, combinato colli arresti 35-50.

CUSTODI. Sono responsabili della fuga dei detenuti e puniti a seconda dei casi, 271 e seguenti.

CUSTODIA è una casa d'istruzione e d'industria pei delinquenti di tenera età o di tenue discernimento, 28 — Riguardo alla durata dipende dai casi, 89 e seguenti.

D

DELITTO è quel reato che la legge punisce con pene correzionali, 2.
DEMENTE. Per esso non vi è reato, 94 — Quando nondimeno si riconosca l'imputabilità, 95.
DEPOSITARIO PUBBLICO. Come viene punito nei varj casi di trafugamento o di sottrazione, 210-213 — Pene dei ricettatori, 214.
DETENUTI. Disposizioni penali nei casi di fuga dei detenuti, 271 e seguenti — Punizione dei detenuti che saranno fuggiti, od avranno tentato di fuggire, 284.
DIFFAMAZIONE. Come viene punita, 570 — Quando si verifichi il libello famoso e come si punisca, 571 — In che consiste l'ingiuria pubblica e come venga punita, 572, 573 — Dei complici, 574 — Non è ammessa la prova dei fatti imputati 575 — Nei casi di procedimento contro il diffamato, 576-578 — Eccezione, 579 — Non ha luogo l'azione penale per le ingiurie contenute nelle arringhe, 580 — Le ingiurie senza pubblicità punite cogli arresti e colle ammende, 583 — Delle imputazioni contro le Autorità, 585 — Per questi reati non si procede che ad istanza di parte, 586.
DIRITTI POLITICI E CIVILI. Quando si perdono, e quando si sospendono, 20-22.
DOMICILIO VIOLATO per parte di un uffiziale pubblico viene punito con carcere e con multa, 205 — Qualunque persona che s'introduca in casa altrui insidiosamente o con forza soggiace alla stessa pena, 206.
DUELLO È reato se vi fu uso delle armi, 588 — Pena dell'omicidio in duello, 589 — Varj casi, e pene relative, 590-592 — Dei padrini, 593 — Intimazione di deporre le armi a chi incombe, 594 — È punito il duello se anche i duellanti avessero eletto il luogo fuori dello Stato, 595.

E

ESERCIZIO dei pubblici uffizi sospeso, e pena di contravvenzione, 31, 32.
ESILIO LOCALE, cioè lontano dal comune ove sta il do-

icilio del condannato. In caso di trasgressione viene ar-
estato, e l'esilio locale si converte in carcere, 30.
ESTORSIONE di denaro e robe; pene, 601-603.
ETA'. Il minore di quattordici anni che avrà agito senza
iscernimento non soggiace a pena, 88 — Disposizioni se il
inore di quattordici anni avrà agito con discernimento, 89
- Pene secondo i casi del minore di anni diciotto, 90 —
e è maggiore degli anni diciotto, e minore degli anni ven-
no soggiacerà alle pene ordinarie colla diminuzione di
n grado, 91.
EVIRAZIONE. È un crimine che si punisce col *maximum*
ei lavori forzati a tempo; è eguagliato all'omicidio se en-
o i quaranta giorni ne sia derivata la morte, 552.

F

FALLIMENTO. V. *Bancarotta.*
FALSA TESTIMONIANZA e penalità, 364-373.
FALSIFICAZIONE DI MONETA è punita col *maximum* dei
vori forzati a tempo se di regio conio, se di conio estero
lavori forzati per anni quindici, 316-321. — Pena del fal-
ficatore impiegato nella zecca, 322 — Diminuzione di un
rado, 323 — Alterazione della moneta, e sua pena, 324 —
ene di chi introduce, o spende monete false, od altera-
, 325, 326 — Obbligo di consegna e fabbriche di for-
e, 327, 328.
FALSIFICAZIONE DI CEDOLE. V. *Carte di pubblico cre-
ito.*
FALSITA' IN ATTO PUBBLICO. Pena dell'uffiziale pub-
ico falsificatore, 341, 342.
FALSO IN COMMERCIO. Varj casi, e pene, 343 — Pene
notai, 344, 345 — In caso di negligenza, 346 — Di chi
uso di atti falsi, 347 — I notaj devono conoscere le parti;
testazioni false al notajo, 348, 349.
FALSO IN SCRITTURA PRIVATA e sua pena, 350 — Uso
falsa scrittura, 351 — Se palesa la falsità prima del pro-
dimento, 352.
FALSO IN PASSAPORTO, FOGLI DI VIA, E CERTIFICATI.
ari casi, e pene relative, 353-363.
FALSO GIURAMENTO è punito coll'interdizione dai pub-
ici uffici, con carcere e multa, 374.
FERITE. Vari casi di ferite, percosse, ed altre offese vo-
ntarie contro le persone, 537-550 — Se avvengono in riu-
one sediziosa, 551 — Pene a chi somministra con inten-
one di nuocere commestibili o bevande atte a sconcertare
salute, 353.

FORNITORI. V. *Militari sussistenze.*
FUNZIONARI PUBBLICI. V. *Abuso d'autorità, Corruzione, Concussione, Prevaricazioni, ecc.*
FURTI CAMPESTRI e pene, 625.
FURTO QUALIFICATO; pel valore, 606 — Per la persona, 607 — Pel tempo, 608 — Pel luogo, 609 — Per riguardo al mezzo, 610 — Per la qualità delle cose e pene, 611 — Furto di notte, in casa abitata, e con rottura, con scalata, con chiavi false, in luoghi sacri, 612-621.
FURTO SEMPLICE e sua pena secondo i casi, 622-624.
FURTO COLLA ROTTURA DI SIGILLI DI AUTORITA', come punito, 297.

G

GIOIELLIERI. V. *Orefici.*
GIUDICI non possono variare le pene, 4 — Possono spaziare fra il *minimum* ed il *maximum* della pena; loro facoltà nei gradi, 60 — V. *Attentati, Prevaricazione.*
GIUOCHI D'AZZARDO, E D'INVITO vietati; pene contro i trasgressori, 474-480.
GIURAMENTO FALSO. *V. Falso.*
GRASSAZIONE quando si verifica, 596 — Varie pene secondo i casi, 597 — Aumento di pena, 598 — Quando la grassazione si considera consumata, 599 — Violenza nella grassazione, 600.

I

INCENDIO appiccato a edifizi dello Stato si punisce coi lavori forzati per anni venti, 650 — Pena dell'incendio a case abitate, e simili, 651 — A case e simili non abitate, 652 — Altri casi d'incendio e pene, 653-656-662.
INCESTO. Vari casi e pene, 481.
INDULTI e GRAZIE lasciano intatta l'azione civile, 136.
INFANTE. Rapimento, occultazione, soppressione di stato, sostituzione d'infante, e supposizione di parto come puniti, 506 — Esposizione d'infante, 508 — Abbandono in luogo solitario, 509 — Conseguenze e pene, 510-511.
INFANTICIDIO, cioè l'omicidio d'infante, è punito colla morte, 525-531.

INGIURIA. V. *Diffamazione.*
INTERDIZIONE DAI PUBBLICI UFFICI. In che consista, 19 — Casi fn cui si verifica, 20 e seguenti.
INTERDIZIONE, o Sospensione dall'esercizio di una carica od impiego è pena accessoria, 38.

L

LAVORI FORZATI. I condannati sono obbligati alle opere più faticose a profitto dello Stato, 16 — Traggono seco la perdita dei diritti politici, e l' interdizione dai pubblici uffizi, 20-21 — Interdetti legalmente, 22 — Non potrà essere la durata maggiore d' anni venti, nè minore d'anni dieci, 53 — Riguardo alle donne, ed ai vecchi, 68-69.
LEVATRICI. V. *Segreti.*
LIBERTA' INDIVIDUALE, pena contro ogni uffiziale pubblico che eserciti o comandi qualche atto arbitrario; vari casi e pene, 194 e seguenti.

M

MANDANTI e mandatari nei crimini e delitti, come puniti in caso di sospensione, 99.
MATRIMONIO. V. *Bigamia.*
MENDICANTI. V. *Oziosi.*
MILITARI SUSSISTENZE. Mancanza e ritardo di servizio pene, 398-401.
MINACCE per denaro, od altro; casi e pene, 431-434.
MINISTRI DELLA RELIGIONE. V Religione, V. Abusi dei ministri del Culto.
MINORENNE. Pena del ratto, 494 — Se la persona rapita a minore degli anni sedici, 495 — Influenza dell' età sulle pene, 88 e successivi.
MISURE E PESI diverse dai legali, contravvenzione; pena, 685.
MONETE FALSE. V. *Falsificazione.*
MORTE (pena di). Come si eseguisce, 14 Conseguenze, 20 — Le sentenze saranno stampate e affisse; portano infamia, 23-24.

MULTA consiste nel pagamento allo Stato di una somma maggiore di lire cinquanta, 34 — Non potrà essere maggiore di lire cinquemila, e si divide in gradi, 61.

N

NATO RECENTEMENTE trovato, si consegna al sindaco, o pena, 507.

NEMICI DELLO STATO. Chi avrà avuto intelligenza coi nemici dello Stato come puniti a seconda delle persone, e dei casi, 169-175.

NORME GENERALI per l'applicazione delle pene, 81-86.

NOTAJO. Supposizione di un atto che non esiste; pena — Rilascio di copia di atto non autentico, o falso, 345 — Se ciò per semplice inavvertenza, 346 — Uso degli atti falsi 347 — Se il notaio stipula senza conoscere le Parti, 348 — Attestazioni false al notaio come punite, 349.

O

OLTRAGGI CONTRO I DEPOSITARI DELL' AUTORITA' PUBBLICA. Secondo i casi varie pene, 257-261.

OMICIDIO VOLONTARIO. Quando è qualificato parricidio, 523 — Quando venefizio, 524 — Quando infanticidio, 825 — Quando assassinio, 826 — La prodizione, 527 — La premeditazione, 528 — L'aguato, 529 — Puniti colla morte, 531 — Altre disposizioni, e penalità, 532-536.

OMICIDIO INVOLONTARIO. Quando si verifica e come si punisce, 554 e seguenti.

OMICIDIO LEGALE non è reato, 558.

OMICIDIO NECESSARIO per legittima difesa, quando può verificarsi, 559-560.

ORDINE PUBBLICO. Contravvenzioni e pene, 685.

OREFICI, gioiellieri, oriuolai e simili devono dichiarare le cose acquistate: e pena in caso di trasgressione, 641.

OSTI, locandieri e simili devono denunciare le cose loro lasciate da persone sospette, e pene in caso di trasgressione, 642-644.

OZIOSI E VAGABONDI. Si avranno per tali le persone senza professione, senza mezzi, senza domicilio; pene, 453 e seguenti.

P

PARRICIDIO V. *Omicidio.*
PASCOLO abusivo sui fondi altrui: pena di polizia, 674
PENE CRIMINALI, CORREZIONALI, di polizia, 2 — Varie specie, 13-37 — Pene accessorie, 38-51 — Graduazione e commutazione delle pene, 52-69 — Disposizioni comuni, 70-80 — Passaggio da una pena all' altra, 81-86 — Influenza dell' età, e dello stato mentale sulle pene, 87-95.
PERSONE SOSPETTE. *V Sospette.*
PORTO d' armi ubusivo punito, 463-467.
PRESCRIZIONE DELLA PENA. Quando si verifica col trascorso di anni trenta, 137; quando col trascorso di anni venti o dieci, 138; quando scorsi anni cinque, 139 — Quando scorsi due anni, 140 — Quando in sei mesi, ed in un mese 141 — La recidiva nei crimini interrompe la prescrizione, 149.
PREVARICAZIONE è ogni crimine commesso da uffiziale pubblico nell' esercizio delle sue funzioni, 207 — Interdizione dai pubblici uffizi, 208 — Semplice delitto non è prevaricazione, 209.
PROVOCAZIONE con discorsi, e stampe a commettere reati, 468 e seguenti.
PUBBLICA SANITA'. Sulle materie venefiche, 406 — Vendita di *robe vive*, 407 — Vetturali che adulterano vini, ed altro, 417, Pene, 418.
PUBBLICI INCANTI. Come viene punito chi ne turba la libertà, 402-405.
PUBBLICI MONUMENTI. Pena di chi li distrugge o li deteriora, 304.

R

RAPINA è il furto commesso con violenza sulla persona; pena, 604.
RATTO VIOLENTO come punito, 493 — Ratto di persona minore, 494 — S' è minore di anni sedici, 495 — Se si unisca lo stupro violento, 496 — Restituzione in libertà, 497 — Se il rapitore sposa la rapita, 498 — Diminuzione di pena quando, 499 — Seduzione come si punisce, 500.
RECIDIVI condannati alla stretta custodia, 118, 119 — Altri casi, e pene, 120-126.
RECLUSIONE pena criminale, 13 — Gradi, 54.

RELEGAZIONE pena criminale, 43 — Gradi, 54.
RELIGIONE. Pene di chi offende la religione dello Stato, 183-187 — Di chi offende altri culti tollerati, 188.
RIBELLIONE. Varj casi, e pene, 247-251 — Riunione di ribelli, 252-256.
RISSA. V. *Ferite.*
ROTTURA. V. *Furto.*
ROTTURE DEI SIGILLI apposti dall'autorità; pene secondo le circostanze, 291-295.

S

SACCHEGGIO commesso con unione di persone e pena, 670.
SEGRETI rivelati da medici, chirurghi, levatrici ed altri; e pena, 587.
SENTENZE di condanna come si pubblicano, a tenore dei reati, 23.
SICUREZZA INTERNA DELLO STATO (Reati contro la). Vari casi, e pene, 153 e successivi.
SOGNI. I spiegatori di sogni si hanno per vagabondi, e puniti, 436, 437.
SOPPRESSIONE DI LETTERE E DI PIEGHI, come si punisce, 296.
SORDO MUTO dalla natività, o dall' infanzia sarà punito come il minore di anni quattordici, 92 — Se sa leggere e scrivere, 93.
SORVEGLIANZA SPECIALE importa l' obbligo di presentarsi all' autorità, 44 — Chi vi è assoggettato, 45 — Durata della sorveglianza, 46.
SOSPETTE PERSONE quali sieno, 447 — Disposizioni, 448-452.
SOTTRAZIONI. V. *Truffa.*
SPEZIALI. V. *Pubblica Sanità.*
STAMPE. V. *Provocazione.*
STATO CIVILE. violazione delle leggi, e regolamenti relativi come punita, 520, 521.
STRADE FERRATE. Pena di chi le guasta, 657.
STRANIERO. Passibile di pena, quando, 7-10 — Consegna, 9-11.
STRETTA CUSTODIA. V. *Recidivo.*
STUPRO VIOLENTO quando ha luogo, come si punisce, in quali casi si considera sempre violento; altre penalità, 489-492.

T

TELEGRAFO. Guasti o deterioramenti come si puniscono, 667.
TENTATIVO. V. *Attentato*.
TESTIMONIANZA FALSA. Penalità, 364-373.
TRAFUGAMENTO di documenti, e pena, 633.
TROVAMENTO DI COSE SMARRITE, e sua pena, se non si fa la consegna, 634.
TRUFFA. Quando si verifica, 626 — Come si punisce, 627 — Casi di truffe e pene, 628-633.

U

USURPAZIONE. Ingerenza in uffici senza titolo con esercizio di atti: pena, 289 — Pena di chi pubblicamente avrà portato uniforme decorazione, e simili, 290.
USURPAZIONE DI ACQUE. Varie circostanze, e disposizioni con relative pene, 678-681.

V

VAGABONDI. V. *Oziosi*.
VENEFICHE MATERIE. Prescrizioni nella vendita e pene nelle trasgressioni, 406 e seguenti.
VIE DI FATTO o percosse contro un uffiziale pubblico od un Giurato nell'esercizio delle sue funzioni, e pene, 262-267.
VIOLENZE PERSONALI se in rissa come si puniscono, 565 — Se nell'impeto dell'ira, 567.
VIOLENZE VERSO I DEPOSITARI DELL'AUTORITA' e loro pene, 257.

Legge colla quale si fanno alcune modificazioni al codice penale e disposizioni di sicurezza pubblica, 28 *agosto* 1870.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo primo.

Agli articoli 456, 457, 461, 463, 464 del Codice penale del 20 novembre 1859, e 206 del Codice di procedura penale italiano, vengono sostituiti, ai corrispondenti numeri, gli articoli seguenti:

456 Codice penale. Chiunque introduce nello Stato, vende od espone in vendita armi insidiose, e chiunque le fabbrica senza averne speciale licenza in iscritto dal Governo, è punito col carcere da sei mesi a due anni, e colla sospensione dal fabbricare o vendere armi *proprie* qualunque.

457 Codice penale. Chiunque, fuori della propria abitazione, sarà trovato con

armi della specie indicata nell'articolo 455, sarà punito col carcere da tre mesi ad un anno.

La ritenzione in casa od in altro luogo qualsiasi delle stesse armi è punita col carcere estensibile a sei mesi.

461 Codice penale. Ha luogo pure la stessa pena pel porto di coltelli così detti *passacorda,* semprechè la persona presso cui si troveranno, non ne abbia bisogno per l'esercizio della sua professione, o li porti fuori dell'occasione di tale esercizio.

Il porto dei coltelli acuminati di qualsiasi specie, non esclusi i coltelli da serrare, la cui lama ecceda in lunghezza 10 centimetri, è punito col carcere estensibile a sei mesi.

463 Codice penale. La pena pel porto abusivo delle armi sarà del carcere da sei mesi a due anni, se si tratti delle armi indicate negli articoli 455, 458, 459, 460, e prima parte dell'articolo 461; del carcere da un mese ad un anno, se si tratti delle armi indicate nell'alinea dell'articolo 461; e del carcere estensibile a tre mesi, se si tratti delle armi indicate nell'articolo 462, quando il reato segua in occasione di balli od in luogo ove, per pubbliche solennità o feste, siavi adunanza di gente, o quando segua vagando notte tempo per la città od altri luoghi abitati.

464 Codice penale. Ove il colpevole di porto o ritenzione d'armi sia ozioso.

vagabondo, mendicante valido, o si trovi sottoposto alla sorveglianza speciale della sicurezza pubblica, o sia diffamato per crimini o delitti contro le persone o le proprietà o sia già stato condannato a pena criminale o correzionale per ribellione o per violenza contro i depositari od agenti della forza pubblica, il porto delle armi indicate negli articoli 455, 458, 459, 460 e 461 prima parte, è punito col carcere da due anni a cinque; il porto di quelle indicate nell'articolo 462, da un anno a due, ed il porto di quelle indicate nel capoverso dell'articolo 461 da tre mesi ad un anno.

La semplice ritenzione è punita col carcere da un anno a tre, se si tratta delle armi indicate negli articoli 455, 458 e 459; e da tre mesi ad un anno, se si tratta di quelle indicate nell' articolo 462.

Le persone in questo articolo menzionate, le quali saranno trovate nelle pubbliche strade od in altri luoghi pubblici munite di falcetto o scure od altro simile strumento od utensile incidente o perforante, dei quali non abbiano bisogno per l'esercizio della loro professione o li portino fuori dell'occasione di tale esercizio, saranno punite col carcere da uno a sei mesi.

Qualora il porto delle armi, strumenti od utensili in questo articolo designati, abbia luogo in alcuna delle circostanze indicate nell'articolo precedente, la pena sarà

del carcere non minore di tre anni, se s tratti delle armi indicate negli articoli 455 458, 459, 460 e 461 prima parte; da se mesi a tre anni, se si tratti delle armi in dicate nell'alinea dell'articolo 461; e da tr mesi ad un anno, se si tratti delle arm contemplate nel secondo alinea del pre sente articolo.

206 Codice procedura penale. Non possono in nessun caso esser posti in libertà provvisoria gli oziosi, i vagabondi mendicanti e le altre persone sospette, menzionate nel capo 3.°, titolo 8.°, libro 2. del Codice penale, ed i già condannati a pena criminale.

Non possono parimente esser poste in libertà provvisoria le persone già state condannate a pena correzionale per ribellione o per violenza contro i depositari o agenti della forza pubblica, quando siano imputate dei reati di fabbricazione, introduzione nel Regno, vendita, porto o ritenzione di armi.

Sono finalmente esclusi dal benefizio della libertà provvisoria gli imputati dei crimini indicati nell'articolo 45 dello stesso Codice penale, salvo che la sezione di accusa abbia rinviato la causa al tribunale correzionale a termini dell'articolo 440, o si tratti di minori di anni 18, imputati di furto e non recidivi.

Art. 2.°

Le precedenti disposizioni, non che gli articoli 455, 458, 459, 460, 462, 465, 466 e 467 del Codice penale, avranno anche vigore nelle provincie toscane, in sostituzione degli articoli 86, 87, 88, 89, 90 91, 92 e 93 del Regolamento di polizia punitiva 20 giugno 1853, i quali sono abrogati.

Per gli effetti della presente legge saranno le dette disposizioni del Codice penale pubblicate nelle provincie toscane.

Art. 3.°

Agli articoli 42, 43, 45, 70, 71, 76, 85, 105, 106, 107, 114 e 123 della Legge di pubblica sicurezza del 20 marzo 1865 sono sostituiti i seguenti:

42. Gli stabilimenti di cui all'art. 35 devono chiudersi a quell'ora di notte che sarà stabilita dall'autorità politica del circondario, sentita la Giunta municipale.

43. Devesi inoltre tenere accesa alla porta principale dei detti stabilimenti una lanterna, dallo imbrunire della sera fino al chiudimento dell'esercizio. In tutte le pubbliche sale di bigliardo, di giuoco, e negli altri stabilimenti di cui all'articolo 35, starà esposta una tabella vidimata dall'autorità politica del circondario, ove saranno indicati quei giuochi che vennero con speciale permesso autorizzati.

45. Il prefetto e l'autorità politica del circondario possono ordinare in via amministrativa la sospensione estensibile fino a un anno, di quegli esercizi nei quali fossero seguiti tumulti o gravi disordini, ed in quelli nei quali frequentano abitualmente persone sospette.

Le così dette *cameracce* o *bettole* di campagna possono essere ugualmente chiuse quando fossero ritrovo di persone sospette.

Gli uffiziali e gli agenti di pubblica sicurezza che si trovassero presenti in occasione di tumulti o gravi disordini, avranno pure la facoltà di far sgombrare lo stabilimento, senza pregiudizio delle pene in cui gli espulsi e gli esercenti potessero essere incorsi.

70. Sulla denuncia scritta degli ufficiali di sicurezza pubblica e dei Carabinieri Reali, come pure sulle denunzie presentate dagli agenti di pubblica sicurezza all'autorità locale da cui dipendono, e da questa confermate colle sue informazioni, ovvero anche senza denunzia in seguito della pubblica voce o notorietà, il pretore ognorachè la imputazione sia appoggiata a sufficienti motivi avvalorati anche dalle prese informazioni, chiamerà dinanzi a sè lo incolpato di oziosità o vagabondaggio entro un termine non maggiore di cinque giorni colla comminatoria dell'arresto in caso di disobbedienza; ed appena com-

parso, se ammette od è altrimenti stabilita la sua oziosità o vagabondaggio, lo ammonisce a darsi immediatamente a stabile lavoro, e di farne constare nel termine che gli prefigge, ordinandogli nel tempo stesso di non allontanarsi dalle località ove trovasi, senza preventiva partecipazione alla autorità di pubblica sicurezza.

Se l'imputato contesta l'ascrittagli oziosità, o vagabondaggio, ed il pretore non abbia ancora argomenti bastevoli per credere falsa la data negativa, deve assumere ulteriori informazioni nel termine di giorni cinque, a meno che per queste non debba rivolgersi a località lontane, ed in seguito di queste verificazioni, quando l'imputazione rimanga provata, il pretore stesso pronunzia l'ammonizione di che nel paragrafo precedente.

L'uffiziale pubblico che rilascerà un falso certificato di buona condotta agli incolpati di oziosità o vagabondaggio, ed alle altre persone sospette di cui nel successivo articolo 105, pel quale possono contestare l'accusa loro ascritta sarà denunziato al potere giudiziario per l'opportuno procedimento.

I capi fabbrica e di officina, gli esercenti arti o mestieri, gli impresari, i capi mastri, ed altri che rilasceranno certificati falsi di lavoro ad un operaio o domestico, pei quali questi possano contestare l'oziosità o vagabondaggio loro ascritto saranno

denunziati al potere giudiziario per l'opportuno procedimento.

71. La persona ammonita a termini degli articoli precedenti, la quale non avrà fatto constare entro termine prefisso di essersi data a stabile lavoro, od avrà traslocato la sua abitazione senza farne la preventiva partecipazione all'autorità politica locale, sarà arrestata e tradotta davanti all'autorità giudiziaria per l'opportuno procedimento.

76. Potrà il prefetto nell'interesse dell'ordine e della pubblica sicurezza vietare al condannato come ozioso e vagabondo di stabilire domicilio nella città ed in altri luoghi da lui scelti.

Il ministro dell'Interno potrà eziandio per gravi motivi di sicurezza ed ordine pubblico designare per un termine da sei mesi a due anni all'ozioso o vagabondo condannato, e per un termine da uno a cinque anni all'ozioso o vagabondo recidivo, il luogo nel quale dovrà stabilire il suo domicilio.

85. Dopo le ore 11 di notte, o quell'altra che verrà determinata dall'autorità politica del circondario, sentita la Giunta municipale, è proibito di sturbare la pubblica quiete con clamori, canti e rumori, oppure coll'esercizio di professioni, arti e mestieri incomodi e rumorosi.

105. Saranno a cura dell'autorità di pubblica sicurezza denunziati gli individui

sospetti come grassatori, ladri, truffatori, borsaiuoli, ricettatori, manutengoli, camorristi, *maffiosi*, contrabbandieri, accoltellatori e tutti gli altri diffamati per crimini o per delitti contro le persone e le proprietà.

106. Il pretore, assunte le occorrenti informazioni, chiamerà dinanzi a sè i denunziati e li ammonirà severamente a non dare motivo ad ulteriori sospetti, facendo risultare della fatta ammonizione da processo verbale che sarà compilato senza loro spesa.

In caso di cotravvenzione all'ammonizione, gli ammoniti incorreranno nelle pene sancite per gli oziosi e vagabondi, e potranno essere assoggettati alle misure stabilite nell'art. 76.

I già condannati per reati contro le persone e le proprietà potranno inoltre essere sottoposti alla sorveglianza della polizia per un termine non maggiore di un anno.

107. Se le denunzie si riferiscono a minori di anni 16, il pretore provvederà a norma dell'art. 72.

114. Sono puniti colla pena del carcere non minore di un mese nè maggiore di un anno le strasgressioni agli articoli 29, 30, 51, 75, 76 alinea primo, e 80.

Sono punite colle pena del carcere estensibile fino a tre mesi e colla sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio le trasgressioni all'articolo 70 alinea terzo,

Sono punite colla pena del carcere estensibile fino a tre mesi le trasgressioni all'articolo 70 alinea quarto.

Sono punite colla pena del carcere non minore di tre mesi nè maggiore di sei le trasgressioni all'articolo 71:

Le trasgressioni all'articolo 76 alinea 2.° saranno punite colla pena stabilita dall'alinea 2.° dell'articolo 29 del Codice penale.

123. Verranno pubblicati nella Toscana gli articoli 35, 36, 37, 62, 63, 436, 437, 438, 439, 440, 441 del codice penale italiano.

Il decreto Reale del 22 giugno 1865 n.° 2355 è convertito in legge.

Art. 4.°

I cancellieri delle preture sono tenuti di trasmettere all'Autorità di pubblica sicurezza del Circondario un sunto delle sentenze di condanna pronunziate dai Giudici in materia di polizia.

Art. 5.°

A cura del Ministero pubblico le Autorità di pubblica sicurezza delle Provincie, e dei Circondari saranno ragguagliate di tutte le sentenze di condanna emanate dai Tribunali e dalle Corti di appello.

Art. 6.°

Il regolamento sulla legge di pubblica sicurezza ed i regolamenti diversi dell'arma dei Reali carabinieri saranno riveduti alla base della legge di pubblica sicurezza, e delle presenti modificazioni, e pubblicati con decreto Reale previo parere del Consiglio di Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Firenze addì 6 luglio 1871.

VITTORIO EMANUELE

G. LANZA.
G. DE FALCO.

AVVERTENZA

Riportiamo qui gli articoli già esistenti nel Codice in luogo de' quali inserimmo in corsivo quelli corrispondenti che vennero modificati dal Regio Decreto 26 *novembre* 1865 *e* 5 *giugno* 1871.

268. I ministri della religione dello Stato, o dei culti tollerati, che, nell'esercizio del loro ministero, pronunciano in pubblica adunanza un discorso contenente censura delle istituzioni o delle leggi dello Stato, o commettano fatti che siano di natura da eccitare il disprezzo ed il malcontento contro le medesime, o coll' indebito rifiuto de' propri uffizi turbino la coscienza pubblica o la pace delle famiglie, sono puniti colla pena del carcere da tre mesi a due anni.

La pena sarà del carcere da sei mesi a tre anni se la censura sia fatta per mezzo di scritti d' istruzioni o di altri documenti di qualsivoglia forma, letti in pubblica adunanza, od altrimenti bubblicati.

In tutti i casi del presente articolo contemplati, alla pena del carcere sarà aggiunta una multa che potrà estendersi a lire duemila.

269. Se il discorso, lo scritto, o gli atti mentovati nell' articolo precedente contengano provocazione alla disobbedienza alle leggi dello Stato o ad altri provvedimenti della pubblica autorità, la pena sarà del carcere non minore di tre

anni, e di una multa non minore di lire duemila.

Ove la provocazione sia susseguita da sedizione o rivolta, l'autore della provocazione sarà considerato come complice.

270. Qualunque contravvenzione alle regole vigenti sopra la necessità dell' assenso del Governo per la pubblicazione od esecuzione di provvedimenti relativi alla religioue dello Stato od agli altri culti, sarà punita secondo i casi, col carcere estensibile a sei mesi, con multa estensibile a lire cinquecento.

437. I vagabondi dichiarati legalmente tali saranno per questo solo fatto, puniti con tre mesi di carcere.

Alla stessa pena soggiaceranno gli oziosi che avranno contravvenuto ad una precedente ammonizione fatta loro in conformità della Legge di pubblica sicurezza.

A tali pene sarà sempre uggiunta quella della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.

442. Niuno potrà andare pubblicamente questuando sotto pena degli arresti applicabili fino al doppio del *maximum* di tale pena, salve le speciali disposizioni della Legge di pubblica sicurezza.

Ove si tratti di mendicante valido ed abituale si applicherà la pena del carcere estensibile ad un mese.

443. I mendicanti validi che accatteranno fuori del Circondario di loro dimora, o riuniti, semprechè non sia il marito o la moglie, e il padre o la madre coi loro fanciulli, o che fingeranno piaghe od altre infermità, saranno puniti col carcere estensibile a due mesi.

444. I mendicanti sì validi che invalidi, i quali questuando avranno fatto insulti od usato minacce, od avranno proferito ingiurie o saranno entrati senza permissione del proprietario o delle persone di casa, in una abitazione od in un recinto che ne faccia parte, saranno puniti col carcere da due a tre mesi.

445. I genitori o tutori che permetteranno che altri si serva dei loro figli od amministrati come di mezzo da mendicare, saranno puniti col carcere estendibile ad un mese e coll'ammonizione.

465 La pena del porto abusivo delle armi sarà di tre mesi di carcere quando il reato segua in occasione di balli, od in luogo dove, per pubbliche solennità o feste, siavi adunanza di gente, e quando segua vagando nottetempo per le città ed altri luoghi abitati.

625. Fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, pei furti commessi nelle campagne di prodotti o frutti di piante, di legna e di altre cose nella stessa natura si osserveranno le seguenti norme:

1.° Se il valore della cosa rubata non eccede le lire venti, ed il furto sia stato commesso di giorno, il colpevole sarà punito con pene di polizia estensibili al doppio del *maximum* nel caso previsto dall'articolo 115, e sempre col *maximum* di dette pene se fu commesso di notte.

2.° Se il valore della cosa rubata eccede le venti e non le cento lire, la pena sarà del carcere da uno a due mesi.

3.° Se il valore della cosa rubata eccede

le lire cento, il colpevole soggiacerà alla pena del carcere non minore di tre mesi ed alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.

Alla stessa pena si farà sempre luogo in caso di recidività qualunque sia il valore della cosa rubata così di giorno come di notte.

633. Chiunque dopo aver prodotto in una controversia giudiziaria qualche titolo, documento od altro scritto, l'avrà in qualsiasi modo trafugato, sarà punito con multa estendibile a lire trecento.

Questa pena sarà pronunciata dalla Corte, dal Tribunale o dal Pretore che giudicherà della controversia.

634. Colui che avrà trovato denarò od oggetti smarriti, e non ne farà prontamente la consegna o le pubblicazioni e notificazioni ordinate dalle Leggi civili sarà punito come segue:

1.° Se il valore della cosa trovata è maggiore di lire due, ma non eccede le lire trenta, il colpevole è punito con multa eguale al doppio del valore della cosa stessa;

2.° Se il valore supera le lire trenta il colpevole è punito col carcere estensibile a mesi tre, e con multa eguale al valore della cosa trovata, senza che tuttavia possa eccedere le lire trecento.

Cesserà ogni atto di proeedimento, quando risulterà che l'inventore ha restituito al padrone nella sua integrità la cosa trovata, o l'ha soddisfatto intieramente del danno reale sofferto.

635. Non ha luogo l'azione penale per le sottrazioni commesse da mariti a danno delle loro

mogli o viceversa, dal coniuge superstite, quanto alle cose che appartenevano al coninge defunto, dai figli od altri discendenti a danno dei loro genitori o di altri ascendenti e viceversa, dal genero o dalla nuora a danno del suocero o della suocera e viceversa.

Lo stesso ha luogo per le sottrazioni commesse tra fratelli e sorelle od affini nello stesso grado, quando convivano insieme, o se vivono separati, quando non siavi querela della parte lesa.

Qualunque altra persona che abbia avuto parte nelle sottrazioni suddette come correo, complice, o ricettatore doloso, sarà punito secondo la disposizione della Legge.

649. Chiunque sarà colto con chiavi false, alterate o contraffate, o con grimadelli od altri strumenti atti ad aprire o sforzare serrature, se non giustificherà una ritenzione esente da colpa sarà punito col carcere da uno a tre mesi secondo il disposto dall'articolo 448.

665. Chiunque avrà costrutto fornaci od acceso il fuoco a distanza minore di quella enunciata nel 1.º alinea dell'art. 662, sicchè potesse facilmente avvenirne incendio a case, a magazzini, a capanne, ad edifizi di qualunque sorta, a mucchi di biade, di paglia, di fieno o di altre materie combustibili, sebbene non siane risultato alcun sinistro accidente sarà punito con multa da lire cento a trecento.

672. Coloro che senza alcun titolo avranno volontariamente cagionato guasto, danno o deterioramento qualunque in un fondo altrui, con un mezzo diverso da quelli indicati negli articoli precedenti.

Sia tagliando od abbattendo, o scavando in qualunque luogo si trovino, alberi, viti, od altre piante, rami, innesti, seminati, erbaggi, oppure scorzando o mutilando alberi in modo da farli perire.

Sia facendovi pascolare o abbandonandovi animali,

Sia distruggendo in tutto o in parte siepi, chiusure di ogni genere, strumenti di agricoltura, parchi di bestie, o capanne di custodi,

Sia appianando o colmando fossi o canali,

Incorreranno nella pena del carcere e della multa da applicarsi colle norme seguenti:

1.º Se il danno causato non supera il valore di cento lire, la pena del carcere sarà estendibile ad un mese;

2.º Se il danno eccede le lire cento, ma non supera le trecento, la pena del carcere potrà estendersi a tre mesi;

3.º Se il danno eccede le lire trecento, il carcere non potrà essere minore di tre mesi. In ciascuno dei casi avanti indicati, la multa da infliggersi potrà uguagliare il doppio del danno arrecato, con che nel secondo caso non ecceda le lire trecento.

Le dette pene del carcere e della multa potranno a seconda delle circostanze, essere inflitte anche separatamente.

Colle stesse norme sono puniti i colpevoli di ogni altro danno o deterioramento con incendio od in qualsivoglia altra guisa volontariamente arrecato, sia ad alcuno degli oggetti nel presente articolo mentovati, sia ad ogni altro mobile od immobile d'altrui spettanza, fuori dei casi già specialmente contemplati, così in questo, come nei precedenti articoli.

676. Chi avrà in altro modo e senza necessità volontariamente ucciso, ferito, reso inservibile o difformato alcuno degli animali quadrupedi sopra indicati, sarà punito come segue:

1.º Se il reato è stato commesso nei fabbricati, nei recinti o nelle dipendenze, o nei fondi dei quali il padrone dell'auimale ucciso o maltrattato fosse proprietario, fittaiuolo o socio colonico, la pena sarà da un anno a tre mesi di carcere.

2.º Se è stato commesso nei luoghi dei quali il colpevole fosse proprietario, fittaiuolo o socio colonico, la pena sarà del carcere estendibile ad un mese.

3.º Se è stato commesso in qualunque altro luogo, la pena sarà estendibile a due mesi.